



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

MANUALE TECNICO

PER

L'ECO-LABEL EUROPEO



ECO-LABEL UE

Relativo al

SERVIZIO DI CAMPEGGIO

[Ottobre 2005]





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Questo manuale è stato preparato da:



APAT

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA

Fax: (06) 500 720 78

e-mail: ecolabel@apat.it

<http://www.apat.it/certificazioni>

In collaborazione con:



ACTA

Associazione Cultura Turismo Ambiente

Via Scarlatti, 27 - 20124 Milano

Tel: +39 02 66980931, Fax: +39 02 66716371

e-mail: l.capone@actanet.it;

<http://www.actanet.it>

Per ulteriori informazioni, contattare:

1) gli Organismi Competenti

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm

2) la Presidenza del Comitato dell'Unione Europea per il Marchio di Qualità Ecologica (CUEME) http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/documents/pm_eueb_en.htm

3) la segreteria EUEB, se necessario

DG ENVIRONMENT - Unit G2-Environment and Industry

Avenue de Beaulieu 9, B-1049 Bruxelles

Nicola Marinucci

tel +322/29/68075, 58924

fax +32229 55684

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/product/pg_campsites_en.htm





Premessa

L'intento del presente manuale è quello di guidare il richiedente lungo tutto il processo di richiesta del marchio. Entrambe le parti di cui è composto sono finalizzate ad aiutare il richiedente nella presentazione della domanda: il manuale tecnico ed i moduli di verifica che contengono suggerimenti relativi ai vari moduli di verifica e controllo che devono essere compilati.

Il manuale tecnico contiene:

- Parte I linee-guida sul funzionamento dello schema e sulle modalità di richiesta dell'Ecolabel;
- Parte II un modulo di richiesta che si riferisce specificatamente al gruppo di prodotti "servizio di campeggio" per il quale si richiede l'eco-label UE ed un sommario dei criteri esposti in un linguaggio non tecnico;

Inoltre, il manuale contiene il documento "moduli di verifica" nel quale sono riportati i moduli relativi ad ogni criterio, da compilare a cura del richiedente.

E' possibile richiedere al proprio Organismo Competente un Contratto Standard, che può anche essere scaricato dal seguente indirizzo internet:

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/documents/pm_standardcontract_en.htm

Questa è la Parte I. Consigliamo di leggerla prima di compilare il modulo di richiesta del marchio di cui alla Parte II. Per qualsiasi dubbio o suggerimento, si prega di contattare l'APAT al seguente numero: 06.5007.2231

Il manuale per il richiedente viene sottoposto a revisione ogni qualvolta i criteri sono aggiornati (generalmente ogni tre - cinque anni) o, occasionalmente, per altre ragioni. Pertanto, per essere sicuri di fare riferimento alla versione più recente, si consiglia di chiedere conferma ad APAT.

A partire dalla pubblicazione dei criteri che disciplinano il servizio di campeggio, il proprietario/direttore del campeggio che offre anche unità abitative (come bungalow), per tale parte del servizio deve prendere in considerazione **solo** il presente documento ed i criteri per il servizio di campeggio e **non** deve fare riferimento ai precedenti criteri per la ricettività turistica di cui alla Decisione della Commissione 2003/827/CE, **né** tanto meno al manuale tecnico per la ricettività turistica.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

PARTE I : Linee-guida.....	5
1. Introduzione.....	5
2. L'iter della domanda di assegnazione	8
2.1 Valutazione della conformità ai criteri	8
2.2 Presentazione della domanda di assegnazione del marchio e del fascicolo	9
2.3 Diritti per l'esame del fascicolo e per la licenza	9
2.4 Iter della domanda dopo la sua ricezione	11
2.5 Iter successivo all'assegnazione del marchio	11
2.6 Controllo della conformità.....	12
2.7 Rinnovo del contratto	12
2.8 Modifiche ai prodotti provvisti di Ecolabel e aggiunta di nuovi prodotti	13
2.9 Ritiro o scadenza del marchio di qualità ecologica	13
ALLEGATO I: Lista dei referenti dei diversi organismi competenti.	14
PARTE II: Modulo di domanda di assegnazione del marchio per il servizio di campeggio ..	22
1. Introduzione.....	22
1.1 Definizione del gruppo di prodotti e criteri.....	22
1.2 Salute, sicurezza e altri requisiti ambientali	23
2. Richiesta per l'assegnazione dell'Ecolabel Europeo per il servizio di campeggio	24
Sezione 1 – dati del richiedente e del prodotto.....	24
Sezione 2 – Dichiarazioni di conformità	30
3. Glossario.....	31
ALLEGATO 1	37
Criteri specifici	37
Requisiti legali generali	39
SEZIONE A.....	40
SEZIONE B.....	84
Modalità di conformità al criterio.....	142
ALLEGATO 2.....	157
Documenti di verifica	157
ALLEGATO 3.....	162
Altri documenti importanti	162
Regolamento 1980/2000.....	162
Allegato III della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi	162





PARTE I : Linee-guida

1. Introduzione

Il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel europeo) è il marchio ecologico ufficiale dell'Europa. Noto anche come "Fiore", è stato istituito nel 1992 da un Regolamento Comunitario, con lo scopo di aiutare i consumatori ad identificare facilmente i prodotti che causano un minore impatto negativo sull'ambiente rispetto a prodotti equivalenti, per tutto il loro ciclo di vita. Nel 2000 l'Ecolabel europeo è stato rilanciato da una revisione del regolamento: il Regolamento No 1980/2000/CE che estendeva l'applicazione del marchio ai servizi. In questo senso, il Regolamento 1980/2000 stabilisce che per "prodotto" si intende qualsiasi bene o servizio.

Il servizio di campeggio è un sottogruppo del primo gruppo di prodotti sviluppato per un servizio, ovvero la ricettività turistica. Nel presente manuale, il termine "prodotto" si riferisce al servizio di campeggio.

La partecipazione allo schema, gestito dagli Organismi Competenti designati ufficialmente in ogni paese UE, è volontaria.

I contatti dell'Organismo Competente di riferimento sono riportati nell'Allegato I di questa prima parte.

Le aziende i cui prodotti corrispondono alla definizione ufficiale del gruppo di prodotti e soddisfano i criteri relativi al prodotto ed alla sua produzione possono richiedere l'Ecolabel UE. I criteri tecnici per ogni gruppo di prodotti sono concordati tra gli Stati Membri, dopo consultazioni con i gruppi interessati, tra cui altre Direzioni in seno alla Commissione Europea e rappresentanti dell'industria, dei consumatori, delle organizzazioni ambientaliste, rivenditori e autorità pubbliche.

Fino ad ora, sono stati sviluppati i criteri per ventitre gruppi di prodotti: prodotti in carta-tessuto (come carta igienica, carta da cucina, fazzoletti), lavastoviglie, sostanze ammendanti, materassi, vernici e pitture per interni, calzature, prodotti tessili, personal computer, detersivi per il bucato, detersivi per lavastoviglie, carta per copie, lampadine, computer portatili, frigoriferi, lavatrici, detersivi multi-uso e per servizi sanitari, detersivi per il lavaggio a mano dei piatti, televisori, rivestimenti rigidi per pavimenti, aspirapolvere, servizi di ricettività turistica, servizi di campeggio e lubrificanti. Attualmente si stanno elaborando i criteri per altri quattro gruppi di prodotti (pompe di calore, carta stampata, saponi e shampoo, mobili).

Altri gruppi di prodotti sono in preparazione; per informazioni più aggiornate a tal proposito, si prega di consultare la homepage del sito web dedicato all'ecolabel europeo.

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/tools/sitemap_en.htm

Questi nuovi gruppi di prodotti possono comprendere qualsiasi prodotto, tranne alimenti, bevande, farmaci ed alcuni dispositivi medici. E' disponibile anche un piano operativo per i prossimi tre anni. L'ecolabel europeo per il servizio di campeggio è stato approvato nel settembre 2004 ed il marchio può essere assegnato a partire dall'aprile 2005.





Tutti i criteri sono pubblicati nella pagina dedicata all'Ecolabel UE del sito web ufficiale della Commissione Europea di cui sopra. Il sito web contiene tutti gli altri documenti eco-label UE e illustra in dettaglio le modalità di sviluppo dei criteri, nonché il funzionamento dello schema.

I documenti principali sono disponibili in tutte (o quasi) le lingue della Comunità ed i relativi testi sono facilmente scaricabili.

Il presente manuale illustra dettagliatamente la procedura per la domanda di assegnazione dell'Ecolabel. I punti principali sono i seguenti:

- Campo di applicazione

Per poter richiedere l'Ecolabel, una struttura ricettiva deve offrire il *servizio di campeggio* coerente con la definizione di gruppo di prodotti e con i criteri specifici pubblicati (si veda Parte II di questo documento). Il servizio offerto può variare all'interno di una gamma di servizi offerti in aggiunta al "servizio di campeggio", questi possono cambiare o essere modificati entro il periodo di validità del marchio, ma devono comunque sempre soddisfare i criteri specifici.

Non è necessaria una nuova domanda di assegnazione del marchio per modifiche che non influiscono sulla conformità rispetto ai criteri (per esempio l'aggiunta di un servizio quali attività speciali per bambini o servizi per animali domestici, o l'aggiunta di una piscina), ma l'Organismo Competente deve essere informato in forma scritta delle modifiche più importanti (per esempio l'aggiunta di una piscina potrebbe richiedere la conformità con criteri aggiuntivi – cfr Parte II – punteggio richiesto dai criteri della Sezione B).

- Chi può richiedere il marchio

Il proprietario o il direttore di un campeggio può richiedere l'Ecolabel all'Organismo Competente nello Stato Membro in cui è offerto il servizio di campeggio.

- Presso quale organismo competente inoltrare la richiesta

Le richieste per l'assegnazione dell'Ecolabel dovrebbero essere inoltrate presso l'Organismo Competente dello Stato Membro in cui viene offerto il servizio di campeggio. Se il servizio è offerto nella stessa forma in più Stati Membri, il richiedente può scegliere un organismo competente di quegli Stati, il quale consulterà gli organismi degli altri Stati Membri. Per una catena di campeggi appartenente ad uno Stato esterno all'Unione Europea, la richiesta deve essere inoltrata allo Stato europeo in cui il servizio è (o sarà) offerto.

- Prima di inoltrare la richiesta

Il richiedente deve compilare un modulo di richiesta come da Allegato A del Manuale generale del richiedente (Fac-simile domanda pag. 15/16), disponibile sul sito internet <http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Documentazione/Generale/> e deve presentare gli allegati richiesti:

- tutta la documentazione indicata nel manuale tecnico relativo al gruppo di prodotto
- ricevuta del pagamento delle spese d'istruttoria
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l'assetto societario alla data della domanda
- documenti e certificati necessari alla valutazione tecnica, compresa l'indicazione dei riferimenti relativi all'accreditamento del laboratorio che ha effettuato le prove.



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

In merito al certificato d'iscrizione nel registro delle imprese si richiede il nulla osta della C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n.575 e successive modificazioni.

In merito ai documenti e certificati necessari alla valutazione tecnica, la dicitura "compresa l'indicazione dei riferimenti relativi all'accreditamento del laboratorio che ha effettuato le prove" non è applicabile al gruppo di prodotti Servizio di campeggio.

Ai fini della valutazione e verifica della domanda si richiede inoltre:

- copia del bilancio societario o copia dell'ultima dichiarazione dei redditi attestanti il fatturato o il reddito.
- estratto catastale della struttura ricettiva ed eventuale documentazione tecnica attestante la conformità della struttura alla normativa edilizia.

Il richiedente deve assicurarsi che il servizio di campeggio sia conforme ai criteri specifici del marchio. I costi per raggiungere la conformità e per dimostrare la stessa sono a carico del richiedente. Egli riempie un fascicolo con le certificazioni e i documenti appropriati per mostrare la conformità e lo allega al modulo di richiesta. La procedura per stabilire la validità della richiesta è spiegata in maggiore dettaglio più avanti nel documento.

- Al momento in cui si riceve la domanda di assegnazione

Le procedure per l'assegnazione del marchio sono disponibili su internet ai seguenti indirizzi: http://www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/ecolabel_ecoaudit.htm, <http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/>.

Per il servizio di campeggio sono previste spese di istruttoria da un **minimo di 300 euro con una riduzione del 75% per le microimprese ed altre riduzioni** descritte in maggior dettaglio più avanti nel documento.

(I diritti per l'assegnazione dell'Ecolabel possono variare in altri Stati Membri, in conformità con lo schema di assegnazione delle spese e diritti riportato nella decisione 2000/728/CE che stabilisce tale spesa entro un certo intervallo).

L'Organismo Competente controlla che il prodotto sia conforme ai criteri e che la richiesta e il fascicolo siano conformi con le procedure per la valutazione della conformità. Laddove i criteri per l'assegnazione del marchio richiedono che le strutture preposte al servizio soddisfino determinate condizioni, queste devono essere soddisfatte in ogni luogo in cui sono presenti tali strutture, sempre che siano gestite direttamente dal proprietario o dal direttore del prodotto (e non da terze parti che abbiano il servizio in licenza).

- Se la domanda di assegnazione ha esito positivo

L'Organismo Competente assegna la licenza per l'uso del marchio nei termini del contratto standard. Le richieste per l'assegnazione del marchio sono le stesse in ciascuno Stato Membro, quindi una volta che il marchio è stato assegnato da un organismo competente esso è valido in tutta Europa e il servizio può essere commercializzato con il marchio in tutto il territorio comunitario e il logo può fregiare la struttura ricettiva ed essere usato nella pubblicità.

Il diritto annuale è del 0,15% sul 50% del fatturato annuo, con un diritto annuale minimo per le microimprese pari a 100 euro ed altre riduzioni che saranno descritte più avanti nel documento. L'assegnazione normalmente dura fino a che i criteri sono giunti a scadenza e sono modificati, dopo di che vi è una procedura semplificata per il rinnovo del marchio con i criteri modificati.





2. L'iter della domanda di assegnazione

Il modulo di richiesta, riportato nella Parte II di questo manuale, è diviso in due sezioni. La prima richiede dettagliate informazioni relative al richiedente e al campeggio, la seconda richiede le azioni intraprese ai fini della conformità ai criteri. In alcuni casi, ove esplicitato, è sufficiente una dichiarazione del fabbricante; mentre in altri casi, è richiesta una conferma indipendente, come quella di un tecnico. E' disponibile anche il documento "moduli di verifica" per aiutare il richiedente a fornire i documenti richiesti per la valutazione della conformità ai criteri e l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Inoltre, i richiedenti devono consegnare un fascicolo dettagliato volto ad illustrare in che modo i criteri tecnici pubblicati (elencati nella Parte II) sono stati soddisfatti. Questo fascicolo dovrebbe includere un'illustrazione dell'utilizzo proposto del marchio all'interno del campeggio o altrove, di modo che l'Organismo Competente possa verificare che il marchio sia utilizzato in maniera opportuna.

2.1 Valutazione della conformità ai criteri

Prima di inoltrare la richiesta di assegnazione del marchio all'Organismo Competente, il richiedente deve verificare che il servizio di campeggio sia conforme ai criteri pubblicati per quel gruppo di prodotti. I documenti di verifica consistono in auto-dichiarazioni, dichiarazioni ed altri tipi di documenti rilasciati dai fornitori di beni e servizi, inclusi produttori ed autorità locali. Queste dichiarazioni si riferiscono ai beni, ai servizi e alle altre attività esistenti nel campeggio del richiedente e che sono prese in considerazione dai criteri.

Procedura per la valutazione della domanda di assegnazione del marchio

Dopo aver ricevuto la domanda di assegnazione del marchio, l'Organismo Competente procede ad esaminare il fascicolo, inclusa la documentazione inviata direttamente dai fornitori. L'Organismo Competente ha la facoltà di richiedere eventualmente ulteriori informazioni. Il responsabile dell'Organismo Competente addetto alla valutazione predispone una lista dei documenti mancanti e la comunica al richiedente. Quest'ultimo provvede ad adempiere ai requisiti richiesti e fornisce all'Organismo Competente la documentazione mancante. Nella maggior parte dei casi, sarà necessario inviare più di una lista della documentazione mancante.

Quando tutta la documentazione sarà stata valutata e approvata, l'Organismo Competente potrà effettuare una visita ispettiva presso il richiedente e/o i suoi fornitori. L'Organismo Competente decide di volta in volta presso chi effettuare le visite.

Quando tutti i requisiti sono stati soddisfatti, l'Organismo Competente notifica la domanda di assegnazione del marchio alla Commissione Europea che provvede a registrare il contratto, quindi l'Organismo Competente e il richiedente firmano il contratto.

Auto-valutazione certificata

I richiedenti devono fornire la documentazione scritta relativa alla conformità ai criteri, come richiesto da ogni criterio (vedere parte II). I documenti devono essere recenti. **Gli Organismi Competenti possono effettuare ulteriori controlli rispetto alle informazioni inoltrate e, su questa base, l'Organismo Competente accetta solo le dichiarazioni rilasciate nei sei mesi precedenti la data della richiesta.**





Nel gruppo di prodotti “servizio di campeggio” non sono richiesti esami di laboratorio, ma dichiarazioni rilasciate da fabbricanti e altro personale professionale qualificato responsabile delle caratteristiche tecniche e della manutenzione dell'apparecchiatura oggetto dei criteri contemplati da questo sistema di assegnazione del marchio.

Costi per la valutazione e per la certificazione

Poiché i costi relativi ai requisiti della documentazione per la verifica sono a carico del richiedente e sono in aggiunta ai diritti annuali sopra menzionati, si consiglia ai richiedenti di pianificare in anticipo le procedure e i costi associati alla verifica con il proprio personale responsabile.

2.2 Presentazione della domanda di assegnazione del marchio e del fascicolo

A questo punto, il richiedente compila i moduli necessari per la richiesta. La documentazione e le dichiarazioni pertinenti, come anche il materiale giustificativo relativo alla conformità del campeggio, devono essere inclusi nel fascicolo per dimostrare che la struttura in questione soddisfa i criteri. Il fascicolo deve contenere anche l'illustrazione dell'utilizzo proposto del marchio. Se la richiesta viene accolta, il richiedente è tenuto a custodire il fascicolo e aggiornarlo per l'intera durata della licenza.

Due copie del modulo di richiesta e del fascicolo devono essere firmate ove indicato e inviate per posta (non via e-mail) all'Organismo Competente presso l'indirizzo riportato sulla copertina di questo manuale.

2.3 Diritti per l'esame del fascicolo e per la licenza

I diritti richiesti dall'Organismo Competente, di seguito esposti, sono in linea con la decisione della Commissione Europea del 10 novembre 2000 (Decisione della Commissione 2000/728/CE emendata dalla Decisione della Commissione 2003/393/CE) in materia di diritti per la domanda di assegnazione del marchio. Le spese e diritti possono variare tra gli Stati Membri, poiché il sistema del marchio permette agli organismi competenti di fissare le quote entro una determinata fascia di prezzo. Altri organismi competenti possono contemplare procedure diverse relativamente alle modalità ed alla tempistica dei pagamenti.

Diritto per l'esame del fascicolo

Al momento della richiesta di assegnazione del marchio, deve essere versata una quota per l'esame del fascicolo. Tale quota non è restituibile e non è applicabile ai rinnovi della licenza o in caso di modifica del prodotto o ancora in caso di aggiunta di nuovi prodotti al contratto esistente.

1. L'importo minimo di tale diritto attualmente ammonta a **300 euro**,
2. **E' prevista una riduzione del 75%** per le microimprese (fino a 10 dipendenti),





3. Sono previste riduzioni del 25% per le PMI (piccole e medie imprese) e per i fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo,
4. Il pagamento non deve essere inviato insieme al modulo di richiesta, ma dovrà essere effettuato in base alle procedure per l'assegnazione e la gestione del marchio Ecolabel illustrate nel sito http://www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/ecolabel_ecoaudit.htm, oppure nel sito <http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/>. L'Organismo Competente applicherà le riduzioni appropriate (e richiederà la prova dello stato di PMI qualora venga richiesta la riduzione prevista per tali aziende).

Diritti annuali

Se la richiesta viene accolta, dovranno essere corrisposti i diritti annuali, in base al fatturato, a partire dalla data in cui il marchio è assegnato al richiedente.

1. La quota del diritto annuale a carico del richiedente è pari allo 0,15% del fatturato annuo dopo che la base imponibile (volume di affari annuo) sia stata ridotta del 50%. Il fatturato viene calcolato moltiplicando il prezzo medio di erogazione del servizio (il prezzo del pernottamento senza servizi aggiuntivi) per il numero di pernottamenti. Il prezzo di erogazione del servizio deve essere calcolato in base al prezzo medio pagato dal cliente del campeggio per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo.
2. I diritti minimi annuali ammontano a 100 euro per la richiesta relativa al gruppo di prodotto presentata dalle microimprese.
3. I diritti annuali non possono superare i 25.000 euro per gruppo di prodotti per richiedente;
4. Sono previste le seguenti riduzioni alla quota di base:
 - Il 25% per i primi tre richiedenti in ogni Stato Membro che ricevono l'assegnazione del marchio per uno specifico gruppo di prodotti (**l'Organismo Competente applicherà automaticamente questa riduzione se applicabile**).
 - Il 25% alle PMI (piccole e medie imprese) ed ai fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo,
 - 15% per gli assegnatari iscritti in EMAS (Eco-management e Audit Scheme CE) e/o certificati ISO 14001. Questa riduzione dipende da una esplicita dichiarazione d'impegno, nell'ambito della politica ambientale del richiedente, volta ad assicurare la totale conformità dei propri prodotti provvisti di marchio ecologico rispetto ai criteri UE per il periodo del contratto, e questo impegno deve essere adeguatamente e dettagliatamente incorporato negli obiettivi ambientali.
(I richiedenti certificati ISO 14001 devono dimostrare ogni anno l'attuazione di questo impegno. Quelli iscritti EMAS devono inoltrare ogni anno una copia della loro dichiarazione ambientale sottoposta a debita verifica).
 - Una riduzione fino al 30% laddove al prodotto in questione sia stato assegnato anche un altro ecolabel conforme ai requisiti generali di ISO 14024.
5. queste riduzioni sono cumulative e si applicano anche alla quota minima e massima, ma non possono superare il 50% del totale;





6. queste cifre escludono i costi di qualsiasi verifica o controllo aggiuntivo da parte dell'Organismo Competente, incluse le visite ispettive, che l'Organismo Competente può fatturare al richiedente che abbia ottenuto la licenza.
7. il pagamento verrà effettuato annualmente in base al numero dei pernottamenti ed al fatturato, sulla base delle procedure di pagamento stabilite dall'Organismo Competente. L'Organismo Competente applicherà le opportune riduzioni, ma chiederà prova dello status rispetto agli elementi che comportano una riduzione del prezzo, ovvero: PMI, EMAS, ISO 14001 e ISO 14024 (Tipo I).

2.4 Iter della domanda dopo la sua ricezione

L'Organismo Competente assegna un numero specifico ad ogni richiesta. I richiedenti devono sempre fare riferimento a questo numero nelle successive comunicazioni relative all'Ecolabel. Se la domanda di assegnazione è accolta, questo numero sarà utilizzato per registrare il contratto.

Per esempio:

XX / 26 / 01 sta per:

XX: sono le iniziali dell'Organismo Competente di riferimento secondo lo Stato Membro (IT per l'Italia)

26: è il codice del gruppo di prodotti (in questo caso il servizio di campeggio)

01: il numero progressivo della pratica relativa alla domanda di assegnazione del marchio per lo specifico gruppo di prodotti (che quindi identifica il richiedente)

L'Organismo Competente si assicurerà che la richiesta sia completa, esaminerà il fascicolo per valutare la conformità ai criteri ed ai requisiti di verifica. E' possibile che reputi necessarie ulteriori prove rispetto ad alcune dichiarazioni o che fissi un appuntamento per una visita ispettiva o di revisione presso il richiedente. Se il richiedente appalta parte del servizio di campeggio, l'Organismo Competente può eseguire verifiche ispettive presso il/i subappaltatore/i sulla stessa base.

Se l'Organismo Competente assegna la licenza di utilizzo dell'Ecolabel UE al richiedente, questi sarà incluso nella lista dei prodotti Ecolabel riportati nel registro e nel sito della Commissione.

2.5 Iter successivo all'assegnazione del marchio

Una volta assegnato l'Ecolabel, il destinatario è libero di affiggere il logo all'interno e all'esterno del campeggio e di utilizzarlo a scopi pubblicitari, sempre che le condizioni del contratto siano rispettate.



2.6 Controllo della conformità

L'Organismo Competente o i suoi agenti autorizzati possono effettuare le indagini necessarie per verificare la conformità nel tempo da parte del richiedente che abbia ottenuto l'Ecolabel (il detentore dell'Ecolabel) durante il periodo di validità del contratto, sia rispetto ai criteri del gruppo di prodotti, sia rispetto ai termini ed alle disposizioni del contratto. A questo scopo l'Organismo Competente può richiedere ulteriore documentazione che il detentore dell'Ecolabel gli fornirà, o potrà svolgere le verifiche ritenute pertinenti. In questi casi, l'Organismo Competente chiederà al detentore dell'Ecolabel di ispezionare i locali in orari ragionevoli, con o senza preavviso, e il detentore dell'Ecolabel accorderà tale accesso. **E' raccomandabile che l'Organismo Competente conduca le ispezioni del sito.**

Il richiedente sosterrà tutte le spese per le analisi e le verifiche relative alla richiesta di assegnazione, al mantenimento e all'utilizzo dell'Ecolabel. L'Organismo Competente ha la facoltà di chiedere il pagamento dei costi ragionevolmente sostenuti per le visite ispettive previste dalla verifica di conformità. I metodi di controllo possono variare tra i diversi Stati Membri, ma in ogni caso, lo scopo è di assicurare che tutti i prodotti siano conformi ai criteri, indipendentemente dallo Stato membro in cui viene effettuata la domanda di assegnazione del marchio.

Al fine di semplificare la documentazione di verifica richiesta per questo gruppo di prodotti, la documentazione da inviare al momento della richiesta è stata ridotta al minimo. Tuttavia, l'Organismo Competente può richiedere ulteriore documentazione. Il richiedente fornirà questa documentazione per posta o al momento della verifica ispettiva.

Di norma, le procedure di controllo sono più semplici se il richiedente applica un sistema di gestione ambientale (per esempio ISO o EMAS) e se ricorre a fornitori anch'essi certificati.

2.7 Rinnovo del contratto

Quando i criteri pubblicati per un determinato gruppo di prodotti vengono revisionati, i detentori del marchio possono rinnovare i loro contratti in base ad una procedura semplificata, compilando un breve modulo (disponibile su richiesta presso l'Organismo Competente). Sulla base di questo modulo, il richiedente deve firmare una dichiarazione attestante che il prodotto è ancora conforme a quei criteri che non hanno subito modifiche e che il servizio di campeggio è conforme ai nuovi requisiti contemplati dai criteri. Il richiedente deve anche allegare le informazioni per il cliente apposte sul prodotto che spiegano le ragioni per le quali l'Ecolabel è stato assegnato (se il contratto originale ancora non lo richiedeva).

Quando un vecchio contratto viene rinnovato o prorogato, l'Organismo Competente notifica gli altri organismi competenti del rinnovo del vecchio contratto, in base ad una lettera standard che riporta il numero del contratto e i prodotti inclusi in quel contratto. L'Organismo Competente può firmare il contratto alla data della notifica.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

2.8 Modifiche ai prodotti provvisti di Ecolabel e aggiunta di nuovi prodotti

Modifiche

Come sopra riportato, i prodotti già provvisti di Ecolabel UE possono essere modificati, ma devono mantenere sempre la conformità ai criteri. **Non è necessaria una nuova richiesta per eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto che non influiscono sui criteri** (per esempio cambiamenti puramente estetici non disciplinati dai criteri), **ma l'Organismo Competente deve essere informato per iscritto di ogni modifica importante, come ad esempio una modifica della denominazione.**

A tal fine, il richiedente deve inviare all'Organismo Competente:

- il nome del campeggio provvisto di Ecolabel;
- il numero di licenza di utilizzo dell'Ecolabel;
- una descrizione di come le modifiche incidono sul prodotto o sulla gamma di prodotti provvisti di Ecolabel (per esempio se la modifica si riferisce semplicemente al nome del prodotto o se è cessato il servizio o altro ancora);
- una conferma che (tranne nel caso in cui l'attività sia cessata):
 - a) il servizio di campeggio è tuttora descritto nel fascicolo presentato al momento della prima domanda di assegnazione del marchio;
 - b) il servizio di campeggio è tuttora conforme ai criteri dell'Ecolabel UE.

Nuovi prodotti

Laddove un richiedente intenda estendere la licenza affinché comprenda altri campeggi con la stessa gestione e ubicati nel medesimo distretto amministrativo (distretto che abbia accesso agli stessi servizi locali e sia disciplinato dalle medesime leggi locali), dovrà comunque presentare un nuovo modulo di richiesta ed un fascicolo relativo alle nuove strutture, ma l'Organismo Competente non addebiterà i diritti per l'esame del fascicolo.

2.9 Ritiro o scadenza del marchio di qualità ecologica

L'Organismo Competente può sospendere o ritirare il diritto di utilizzo del marchio al richiedente che abbia violato i termini contrattuali.

Nello stesso modo, alla scadenza del periodo di validità dei criteri, il richiedente non potrà più utilizzare il marchio, anche se in queste circostanze l'Organismo Competente concederà un periodo di tempo per smaltire il materiale promozionale già stampato. In questi casi, di solito i criteri modificati sono già stati elaborati.

I detentori del marchio disporranno di almeno sei mesi per ripresentare la richiesta di assegnazione del marchio rispetto alla nuova decisione della Commissione comprendente i nuovi criteri. Una volta stabilita la conformità ai nuovi criteri, potrà essere firmato un nuovo contratto tra l'Organismo Competente e il richiedente.





ALLEGATO I: Lista dei referenti dei diversi organismi competenti.

Gli organismi competenti sono elencati nel seguente sito web:

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm

Austria

Mr Andreas Tschulik
Mr Martin Büchele
Bundesministerium für Umwelt
Stubenbastei 5
A - 1010 Wien
tel: (+43) 1 515 22 16 51 (Tschulik)
tel: (+43) 1 515 22 16 25 (Büchele)
fax: (+43) 1 515 22 76 49
andreas.tschulik@lebensministerium.at
martin.buechele_m@bmlfuw.gv.at

Belgio

Ms Marleen Van den Brande
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Afdeling Productbeleid
R.A.C. Vesaliusgebouw 2/3-32
Oratorienberg 20, bus 3
B - 1010 Brussel
tel: (+32) 2 210 46 80
fax: (+32) 2 210 48 73
ecolabel@health.fgov.be

Cipro

Ms Eleni Stylianopoulou
Ministry Of Agriculture, Natural Resources and Environment
Environment Service
10-12 Gr. Afxentiou
2360 Ag. Dometios
Nicosia
CYPRUS
tel: +357 2 303 865
fax: +357 2 77 49 45
estylianopoulou@environment.moa.gov.cy

Repubblica Ceca

Ms Andrea Legnerova
Ministry of Environment
Vrsovicke 65
100 10 Prague 10
Czech Republic
tel: +420 2 6712 2983
fax: +420 2 6731 0340
andrea_legnerova@env.cz
Website: <http://www.env.cz> (The Ministry of the Environment's website which is also available in English)





APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Website: <http://www.ceu.cz/esv> (The Czech Environmental Institute)

Ms Adela Princova
Czech Environmental Institute
Agency for Environmentally Friendly Products
Kodanska 10
100 10 Praha 10
tel: + 420 267 22 5269
fax: +420 271 74 2306
adela.princova@ceu.cz
www.ekoznacka.cz (The Czech National Ecolabelling Programme and information about the European Eco-label)

Danimarca

Mr Søren Mørch Andersen
Ministry of the Environment
Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK - 1401 Copenhagen K
tel: (+45) 32 66 04 03
fax: (+45) 32 57 62 65
san@mst.dk

Ms Lisbeth Engel Hansen
Ecolabelling Denmark
Danish Standards Association
Kollegievej 5
DK-2920 Charlottenlund
tel: (+45) 72 300 450
fax: (+45) 72 300 451
leh@ecolabel.dk

Estonia

Ms Irma Pakkonen
The Environmental Management and Technology Department
Ministry of the Environment
Toompuiestee 24
Tallinn 15172
Estonia
tel: +372 6 273 055
fax: +372 6 604 522
irma.pakkonen@ekm.envir.ee
Website: <http://www.envir.ee>

Finlandia

Mrs Leena Nyqvist-Kuusola
Finnish Standards Association SFS - Environmental Labelling
P.O. Box 116
FIN - 00241 Helsinki
tel: (+358) 9 14 99 33 91
fax: (+358) 9 14 99 33 20
leena.nyqvist-kuusola@sfs.fi





Francia

Mme Patricia Proia
Association Française de Normalisation (AFNOR Certification)
11, avenue Francis de Pressensé
Saint-Denis La Plaine Cedex
F-93571 Paris
tel: (+33) 1 41 62 86 10
fax: (+33) 1 49 17 90 37
patricia.proia@afnor.fr

Germania

Mr Christian Loewe
Umweltbundesamt (FG III 1.3)
Postfach 33 00 22
D -14191 Berlin
tel: (+49) 30 8903 30 25
fax: (+49) 30 8903 30 99
christian.loewe@uba.de

Mr Henning Scholtz
RAL Deutsches Institut für Gutesicherung und Kennzeichnung
Siegburger Str. 39
D -53757 Sankt Augustin
tel: (+49) 22 41 16 05 23
fax: (+49) 22 41 16 05 11
henning.scholtz@ral.de

Grecia

Ms Amalia Katsoy/Ms Artemis Gryllia
PERPA - ASAOS
147 Patission Str.
Athens 112 51
tel: (+30) 21 086 46 192
fax: (+30) 21 086 76 772
tel/fax: (+30) 21 08652 493
A.katsou@dearth.minenv.gr

Italia

Mr Fabrizio Dell'Aria
Comitato Ecolabel Ecoaudit
C/O APAT
Via Vitaliano Brancati, 64
I-00144 Roma
tel: (+39) 06 5007 2435 /6 /7
fax: (39) 06 5007 2439
ecocom@apat.it

Mr Francesco Tarisciotti
APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48
I-00144 Roma
tel: (+39-06) 5007 2828
fax: (39-06) 5007 2078
ecolabel@apat.it



APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Irlanda

Mr Pat Hayes
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
The Granary
Michael Street
IRL-Limerick
tel: (+353) 61 411 872
fax: (+353) 61 411 874
pat.hayes@nsai.ie

Islanda

Ms Sigrun Guomundsdottir
Environmental and Food Agency of Iceland
Suourlandsbraut 24
IS-108 Reykjavik
tel : (+35) 4 591 2000
fax: (+35) 4 591 2020
sigrun@ust.is

Lettonia

Ms Rasa Atauga
Expert on the Eco-label awarding
Ministry of Environment
Latvian Environment Agency
23 Rupniecibas Street
Riga LV-1045
Latvia
tel: +371 732 3665
fax: +371 783 0503
rasa.atauga@lva.gov.lv

Mr Ilgmars Lustiks
Deputy Director, Head of Information Department
Ministry of Environment
Latvian Environment Agency
2 Straumes Street
Jurmala LV-2015
Latvia
tel: +371 7811 493
fax: +371 7811 494
ilgmars.lustiks@lva.gov.lv

Lituania

Ms Maryte Kuodyte
Chief Engineer
Ministry of Environment Joint Research Centre
A. Juozapaviciaus g. 9 LT - 2600
Vilnius Lithuania
tel: +370 2 722 554
fax: +370 2 722 536
maryte.kuodyte@gamta.lt
Website for the Ministry: www.gamta.lt (also in English)
Website for environmental labelling: <http://neris.mii.lt/aa/azenkl.html> (English version)

Lussemburgo





APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Mr Henri Haine
Ministry of the Environment
18 Montée de la Petrusse
L-2918 Luxembourg
Tel: +352 478 68 16
Fax: +352 40 10
henri.haine@mev.etat.lu

Malta

Ing Francis E. Farrugia
Malta Standards Authority
Evans Building 2nd Floor
Merchant Street
Valletta
VLT03
tel: +356 21242 420
fax: +356 21242 406
fefarr@msa.org.mt

Paesi Bassi

Ms Maaïke Fleur
Stichting Milieukeur
Eisenhowerlaan 150
NL - 2517 KP's Gravenhage
tel: (+31) 70 358 63 00
fax: (+31) 70 350 25 17
milieukeur@milieukeur.nl

Norvegia

Ms Marianne B. Eskeland
Norwegian Foundation for Environmental Product Labelling
Kristian August Gate 5
N - 0164 Oslo
tel: (47) 22 36 57 45
fax: (+47) 22 36 07 29
marianne.b.eskeland@ecolabel.no

Polonia

Ms Joanna Tkaczyk
Foreign Relations and European Integration
Polish Centre for Testing and Certification
23A, Kłobucka Str.
02-699 Warszawa
Poland
tel: +48 22 857 99 16 ext 208
fax: +48 22 647 12 22
joanna.tkaczyk@pcbc.gov.pl
Website address for the Polish Centre for Testing and Certification (PCBC):
<http://www.pcbc.gov.pl>
<http://www.pcbc.gov.pl/english/certification.html> (English version)

Portogallo

Mrs Delfina de Serpa Pinto
Direção Geral da Indústria





APAT
Agencia per la Proteccioe dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Avenida Visconde Valmor, N° 72
1069-041 Lisboa
Portugal
tel: (+351) 217 919 100 ext 1808
fax: (+351) 217 919 260
delfina.pinto@dgcc.pt

Repubblica Slovacca

Mr Jan Janiga
Ministry of Environment
Nam. L. Stura 1
Bratislava 812 35
Slovak Republic
tel: +421 2 5956 2177
fax: 421 2 5956 2367
janiga.jan@enviro.gov.sk

Information on the national eco-labelling programme (pdf ~55k)

Annex 1 (The logo) (pdf ~10k)

Annex 2 (The product groups) (pdf ~9k)

Annex 3 (Certified products) (pdf ~49k)

Slovenia

Dr Samo Kopac
Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy
Dunajska 48
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
tel: +386 1 478 7302
fax: +386 1 478 7425
samo.kopac@gov.si

Spagna

Catalogna

Mr Salvador Samitier i Marti
Direcció General de Qualitat Ambiental
Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya
Av. Diagonal, 523 - 525
E-08029 Barcelona
tel: (+34) 3 419 30 85
fax: (+34) 3 419 76 30
wsamitier@gencat.net

Valencia

Servicio de Control Integrado de la Contaminación
Generalitat Valenciana
7, Francisco Cubells
E-46011 Valencia
Mr Joaquín Niclos Ferragut (Chief of the service of Integrated control of Pollution)
tel: (+34) 963 86 67 70
fax: (+34) 96 386 99 59
niclos_joa@gva.es
Ms Elvira Marcos
tel: (+34) 963 86 39 81
marcos_elv@gva.es

Murgia

Ms María José Martínez Sánchez
Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente
Responsable: Region de Murcia





APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Calle Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 4ª planta
Murcia
tel: (+34) 968 22 88 00/01
fax: (+34) 968 22 88 28
macruz.alcaraz@carm.es

Cantabria

Mr Gonzalo Sanchez Moreno
Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios sociales
Gobierno de Cantabria
C/ Nicolas Salmeron no 7
39009 - Santander
tel: (+34) 942 20 76 59
fax: (+34) 942 20 76 86
sanchez_g@gobcantabria.es

Madrid

Mrs Carmen Jiménez Navarro
D.G. de Promocion y disciplina Ambiental
Comunidad Autonoma de Madrid
C/ Princesa, 3
28008 Madrid
tel: (+34) 91 420 67 00
fax: (+34) 91 580 54 18
carmen.jimenez.navarro@madrid.org
Website:
<http://medioambiente.comadrid.es/areastematicas/planes/politicas/ecoetiqueta/ecoeti.html>

Isole Baleari

Mr Guillermo Chacartegui
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Calidad Ambiental y Litoral
Av. Gabriel Alomar y Villalonga, 33
07006 Palma de Mallorca
Tel: +34 971 17 68 00
Fax: +34 971 17 68 49
gchacartegui@dgpai.caib.es
ecotur@caib.es

Svezia

Mrs Kerstin Sahlén
SIS Eco-Labeling
Sankt Paulsg. 6
S-118 80 Stockholm
tel: (+46) 8 55 55 24 06
fax: (+46) 8 55 55 24 01
kerstin.sahlen@sismab.se

Regno Unito

Mr Charles Cox
Ecolabelling manager
Environment, Business & Consumers Division
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Floor 6 / D11, Ashdown House
123 Victoria Street, London SW1E 6DE
tel: (+44) 20 7082 8672
fax: (+44) 20 7082 8698
charles.cox@defra.gsi.gov.uk

Ungheria





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Ms Ibolya Zobb
Ministry of Environment and Water Management
Department of Integrated Pollution Prevention and Environmental Monitoring
44-50 Fő utca
Budapest H-1011
Tel: +36 1 457 33 53
Fax: +36 1 201 30 56
zobb@mail.ktm.hu

Mrs Zsafia Wagner
Hungarian Eco-labelling Organisation
H-1027 Budapest Liptay u. 5.
Hungary
tel: +36 1 336 1246
fax: +36 1 336 1157
zsafia.wagner@axelero.hu
<http://www.kornyezetbarat-termek.hu/angism.htm>





PARTE II: Modulo di domanda di assegnazione del marchio per il servizio di campeggio

1. Introduzione

Questa parte include i moduli per la domanda di assegnazione dell'Ecolabel per il *servizio di campeggio* e tutti i criteri ecologici relativi a questo gruppo di prodotti (descritti nell'Allegato 1 di questa parte).

1.1 Definizione del gruppo di prodotti e criteri

La definizione del gruppo di prodotti per il *servizio di campeggio* è riportata nella seguente casella:

Per “*servizio di campeggio*” si intende “la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area definita. Sono comprese anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti ed aree collettive adibite ai servizi comuni forniti entro l’area delimitata.

Il “*servizio di campeggio*” erogato entro tale area delimitata può inoltre comprendere l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE al *servizio di campeggio* sono stati sviluppati sulla base dell’analisi degli impatti ambientali in ogni stadio del ciclo di vita del prodotto, compresi *gli acquisti effettuati per la fornitura del servizio, la fruizione del servizio, la gestione dei rifiuti prodotti dal servizio*, come elencato nella Decisione della Commissione del 14 aprile 2005 (2005/338/CE).

I criteri mirano in particolare a ridurre il consumo di energia proveniente da fonti energetiche fossili, a ridurre il consumo di acqua trattata chimicamente ed il consumo delle sostanze chimiche contenute nei detersivi e disinfettanti, come anche a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, senza pregiudicare la qualità del servizio per il consumatore.

Più specificamente, i criteri sono finalizzati ad assicurare l’utilizzo di attrezzature elettriche e per il riscaldamento efficienti dal punto di vista energetico, garantire il risparmio idrico tramite dispositivi tecnici dove necessario, formare il personale affinché mantenga un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente, evitando, per esempio, un uso eccessivo di sostanze chimiche, differenziando i rifiuti ed assicurandone un adeguato smaltimento. In generale, i criteri hanno lo scopo di migliorare le misure di gestione per ottenere una prestazione ambientale più consapevole ed efficiente da parte dei direttori, del personale e degli ospiti.

I criteri saranno validi per tre anni, a partire dalla data di notifica della Decisione della Commissione, dopo di che sarà pubblicata la nuova versione dell’ecolabel UE per il servizio di campeggio.



Si consiglia al richiedente di rivolgersi al proprio Organismo Competente, al fine di accertarsi relativamente alla versione più aggiornata dei criteri.

Nel periodo precedente alla revisione, si consiglia di dare la debita attenzione ai seguenti aspetti:

1. consumi effettivi,
2. rendimento energetico degli edifici e delle attrezzature industriali,
3. prodotti forniti di ecolabel,
4. cibo,
5. biodiversità ed integrazione con il paesaggio,
6. criteri sociali,
7. sicurezza nei campeggi, soprattutto in relazione al pericolo di incendio.

1.2 Salute, sicurezza e altri requisiti ambientali

I prodotti cui sia stato assegnato l'Ecolabel UE devono essere conformi anche alle disposizioni generali del Regolamento 1980/2000. L'articolo 2 del Regolamento stabilisce che il marchio non può essere assegnato a sostanze o preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi della Direttiva del Consiglio 67/548/CEE o della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 1999/45/CE, né a beni il cui processo di fabbricazione possa nuocere gravemente alla salute umana e/o all'ambiente, o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.



2. Richiesta per l'assegnazione dell'Ecolabel Europeo per il servizio di campeggio

Nella Parte I di questo manuale è già stato descritto come deve essere compilata la richiesta per l'assegnazione dell'Ecolabel UE e come si svolge il processo di valutazione atto a garantire che il servizio sia conforme ai criteri. La conformità è dimostrata da diversi tipi di documenti e dichiarazioni rilasciate dal richiedente, come indicato nella Sezione 2 di seguito riportata.

I richiedenti devono completare entrambe le Sezioni 1 e 2 della Parte II (in nero, a macchina o a mano) e presentare due copie cartacee (non per e-mail) all'Organismo Competente.

I richiedenti devono anche fornire un fascicolo tecnico comprendente i documenti giustificativi, come di seguito descritto, ed inviarlo in all'Organismo Competente. Una copia aggiornata di questo fascicolo deve essere custodita presso il richiedente, al fine di dimostrare la continuità della conformità ai criteri. Il fascicolo deve comprendere l'illustrazione dell'utilizzo che il richiedente intende fare dell'Ecolabel UE all'interno del campeggio e su qualsiasi materiale promozionale, cosicché l'Organismo Competente si possa sincerare che il marchio sarà usato in maniera adeguata.

Sezione 1 – dati del richiedente e del prodotto

<i>Si prega di compilare a mano o con macchina da scrivere e presentare in copia cartacea (non e-mail) all'organismo competente.</i>	<i>Ad uso dell'amministrazione</i>
A. Il richiedente	
Nome per esteso della società richiedente:	
Indirizzo:	
Referente e sua posizione:	
Numero di telefono e fax:	
E-mail:	
Pagina web:	



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<i>Si prega di compilare a mano o con macchina da scrivere e presentare in copia cartacea (non e-mail) all'organismo competente.</i>	<i>Ad uso dell'amministrazione</i>
B. La struttura ricettiva	
Nome(i) registrato(i) del campeggio.	
Tipo di alloggio all'interno del campeggio (bungalow, hotel, altre strutture fisse atte al pernottamento) ai sensi della registrazione ufficiale.	





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Si prega di contrassegnare le tipologie dei servizi forniti in aggiunta alle piazzole, gestiti direttamente dal campeggio:

Alloggi

- bungalows/capanne/appartamenti
- camper a noleggio
- tende a noleggio
- camere d'albergo
- altro: specificare _____

Servizi di ristorazione

- solo prima colazione
- bar/chiosco
- distributore automatico
- spaccio/i
- altri servizi di ristorazione
- altro: _____ specificare

Attività di fitness e sport

- piscina
- sauna
- altro: _____ specificare

Aree verdi

- giardino
- parco
- foresta
- fattoria
- altro: _____ specificare

Categoria: *microimpresa, PMI, catena nazionale, catena internazionale.*¹

Scala: *se si tratta di una catena di campeggi, quanti elementi della stessa catena intendono presentare la richiesta.*

Caratteristiche:

Si prega di descrivere ogni servizio o attività particolare fornito in aggiunta a quelli sopra elencati





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>Altri Stati Membri in cui il campeggio è presente con lo stesso nome.</p>	
<p>Stima approssimativa del numero annuo di pernottamenti.</p>	
<p>Stima approssimativa del fatturato annuo, IVA esclusa, del campeggio all'interno dell'Area Economica Europea (la Comunità Europea più la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein). Si prega di specificare la valuta se diversa dall'euro:</p>	

¹ Le imprese sono definite conformemente alla Raccomandazione della Commissione 96/280/EC: le micro-imprese hanno meno di 10 dipendenti, le PMI meno di 250 dipendenti o un fatturato annuale corrispondente a quanto riportato nella raccomandazione.



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<i>Si prega di compilare a mano o con macchina da scrivere e presentare in copia cartacea (non e-mail) all'organismo competente.</i>	<i>Ad uso dell'amministrazione</i>
C. Questa domanda di assegnazione del marchio Ecolabel	
<p>Questa richiesta va ad aggiungersi ad un altro marchio ecologico per struttura ricettiva/campeggio già assegnato? (si prega di sbarrare o sottolineare la risposta appropriata)</p> <ul style="list-style-type: none">- sì- no- sto facendo contemporaneamente richiesta per l'assegnazione dell'ecolabel europeo e di un altro marchio ecologico.	
<p>Si prega di riportare qualsiasi altra iniziativa ambientale (Ecolabel, statuti e altre iniziative) già assegnata al richiedente o per la quale lo stesso stia presentando domanda di assegnazione.</p>	
<p>Al momento della ricezione della richiesta, l'Organismo Competente emetterà fattura al richiedente relativa ai diritti di esame del fascicolo. Tale importo non è rimborsabile. Se la richiesta avrà esito positivo, l'Organismo Competente emetterà fattura al destinatario del marchio relativa ai diritti annuali.</p> <p>1. Si richiede la riduzione applicabile alle PMI o alle microimprese? In caso positivo si prega di fornire prova del proprio statuto di ammissibilità</p> <p>2. Si richiede la riduzione applicabile per la registrazione EMAS o la certificazione EN ISO? In caso positivo si prega di fornire prova del proprio statuto di ammissibilità, quale la certificazione EN ISO o la registrazione EMAS.</p>	





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<i>Si prega di compilare a mano o con macchina da scrivere e presentare in copia cartacea (non e-mail) all'organismo competente.</i>	<i>Ad uso dell'amministrazione</i>
D. Dichiarazione del richiedente (tutti i richiedenti devono firmare e datare la seguente dichiarazione: il Regolamento N. 1980 / 2000/CE è riportato nell'allegato 3 di questo manuale)	
<p>In qualità di richiedente dell'assegnazione dell'Ecolabel europeo:</p> <p>Dichiaro di comprendere e di accettare le disposizioni del Regolamento 1980/2000/CE concernente il sistema di assegnazione del marchio comunitario (Ecolabel UE) e in particolar modo dell'Articolo 2, nel quale si stabilisce che l'Ecolabel non può essere assegnato a prodotti fabbricati mediante processi suscettibili di danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente, o il cui normale impiego possa risultare dannoso per il consumatore;</p> <p>Dichiaro di comprendere e di accettare le procedure standard di valutazione e le procedure contrattuali stabilite dall'Organismo Competente e di accettarne i termini per l'intera durata del contratto;</p> <p>Mi impegno altresì ad assicurare che il servizio risulti conforme sempre e in ogni momento con i criteri Ecolabel e a dare immediata comunicazione all'organismo competente di qualsiasi modifica di rilievo apportata al servizio o ai processi connessi con la fornitura di detto servizio;</p> <p>Con la presente, mi assumo la responsabilità dell'utilizzo corretto ed appropriato dell'ecolabel europeo.</p>	
<p>Firma:</p> <p>Nome in stampatello:</p> <p>Posizione nella società:</p> <p>Data:</p>	





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Sezione 2 – Dichiarazioni di conformità

Per richiedere il marchio il richiedente deve adempiere alle leggi nazionali e locali previste per i servizi e le strutture del campeggio. La seguente auto dichiarazione deve essere firmata dal richiedente.

Dichiaro che:

1. la struttura del campeggio è stata costruita nel rispetto di tutte le eventuali leggi e le norme vigenti relative al terreno su cui poggia, e soprattutto relative al paesaggio e alla conservazione della biodiversità;
2. il servizio di campeggio è stato registrato conformemente alle disposizioni contemplate dalla legislazione nazionale e/o locale.
3. il campeggio rispetta tutte le misure imposte dalle legge in materia di sicurezza contro gli incendi e di prevenzione degli altri rischi.

Firma:

Nome in stampatello:

Posizione nella società:

Data:





3. Glossario

Acque reflue : le acque scaricate dal campeggio in conseguenza della fornitura del servizio di campeggio.

Apparecchi elettrici alimentati dalla rete centrale: apparecchi alimentati dalla rete elettrica principale.

Aree verdi: aree comprendenti erba o piante piantate nel terreno.

Aria condizionata: le apparecchiature per l'aria condizionata prese in considerazione in questo documento sono condizionatori per ambienti (Room Air Conditioners -RAC)

La tabella seguente riporta i dispositivi di aria condizionata inclusi e quelli esclusi dalla definizione di condizionatori per ambienti:

Considerati condizionatori d'aria per ambienti	Non considerati condizionatori d'aria per ambienti
climatizzatori autonomi monoblocco	condizionatori spot-cooler (o spot)
climatizzatori mono-split (o di tipo split)	deumidificatori
climatizzatori Multi-split	condizionatori a regolazione fine (per centri elettronici)
climatizzatori autonomi trasferibili	condizionatori a regolazione fine a mobiletto
	Raffreddatori evaporativi a pannelli umidi
	raffreddatori a deidratanti

Attività di fitness: vedi attività ricreative.

Attività di ristorazione: i servizi che includono la distribuzione di cibi e/o bevande, compresi spacci e chioschi

Attività ricreative: tutte le attività offerte dal campeggio come cure personali (p.es. sauna), sport (p.es. nuoto) e tutte le strutture che si trovano all'interno del campeggio, nonché tutte le attività didattiche/ricreative (p.es. trekking, escursioni, passeggiate) svolte nelle aree verdi che non fanno parte del campeggio, come parchi, boschi e giardini, ma che sono aperte agli ospiti.

Auto-produzione (riferita all'energia in questo documento): la produzione di energia all'interno del campeggio. Per esempio, se il campeggio è provvisto di un impianto fotovoltaico o eolico, significa che autoproduce elettricità, se invece è dotato di pannelli solari, autoproduce energia a scopo di riscaldamento.

Biomassa: tutta la materia organica è detta biomassa; l'energia rilasciata dalla biomassa quando è ingerita, bruciata o trasformata in fonti energetiche è nota come energia di biomassa.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Cogenerazione di calore ed elettricità²: la tecnologia per la generazione di energia che sfrutta le fonti energetiche in maniera efficiente per la produzione combinata di elettricità e calore. Di per sé non è una fonte di energia rinnovabile (anche se l'impianto di cogenerazione può essere alimentato, anche in parte, da fonti rinnovabili), ma, data l'efficienza con cui produce energia, ai fini di questo documento, è stata considerata una tecnica favorevole dal punto di vista ambientale quanto la produzione energetica da fonti rinnovabili. La cogenerazione è applicabile in particolar modo agli edifici di una certa entità, quale condomini, ospedali, alberghi, villaggi turistici, aeroporti, centri commerciali e ricreativi ed altri grandi complessi adibiti ad uffici.

Consumo elettrico: i kWh utilizzati dal campeggio. Ai fini della misurazione, si intende il consumo annuale.

Doppi vetri: coibentazione delle finestre, ove due strati di vetro separati da uno strato di aria sono montati sulla stessa finestra.

Ecolabel: un marchio che promuove la riduzione dell'impatto ambientale negativo dei prodotti o servizi a cui si applica. L'ecolabel comunitario è il marchio ufficiale dell'Unione Europea e, nel presente documento, è stato riportato in forma abbreviata, ovvero "ecolabel UE", più appropriata a fini di chiarezza e brevità. In alcuni criteri, riportati nella Decisione della Commissione sul servizio di campeggio, l'ecolabel UE è definito come ecolabel comunitario o semplicemente ecolabel.

Ecolabel comunitario: Vedere Ecolabel

Ecolabel UE: Vedere Ecolabel

Ecolabel ISO Tipo I: Ecolabel sviluppato conformemente alla norma ISO 14024. La norma considera, tra l'altro, il ciclo di vita del prodotto in questione, la conduzione di consultazioni con le parti interessate (stakeholders), al fine di garantire la trasparenza nello sviluppo dei criteri, e la verifica della conformità ai criteri da parte di enti terzi.

Energia eolica: energia prodotta dal vento, mediante il trasferimento della quantità di moto del flusso d'aria a pale rotanti.

Energia Geotermica: energia prodotta dal calore naturale della terra immagazzinato nelle rocce e nell'acqua all'interno della terra e che può essere estratto scavando pozzi per spillare concentrazioni di calore a profondità abbastanza superficiali da risultare economicamente fattibile. Le fonti a bassa entalpia (da 50°C a 150°C) possono essere utilizzate a fini di riscaldamento: teleriscaldamento, orticoltura e scopi ricreativi come le terme. Le fonti ad entalpia media e alta (> 150°C) sono utilizzate per la produzione di elettricità.

Ente terzo: nel settore della certificazione, l'ente terzo è un organismo non coinvolto direttamente nei lavori dell'elemento da certificare e che pertanto può agire in qualità di certificatore imparziale.

² Secondo Eurostat, nel 1998, la media europea dell'efficienza totale delle centrali di cogenerazione era del 74,9%, paragonato con l'efficienza media del 39,4% della generazione elettrica senza recupero di energia termica (CHP Statistics (1994-98) Draft Summary Report and EUROSTAT figures on conventional power generation in Commission Staff Working Paper "Completing the internal energy market", SEC(2001)438).





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

FATTORE-U³: una misura della frazione del calore non solare acquisito o perso attraverso un materiale o un apparecchio. E' espresso in $W/m^2 \cdot ^\circ C$. Di norma, i valori sono espressi per condizioni invernali NFRC/ASHRAE con una temperatura esterna di $18^\circ C$ e una interna di $21^\circ C$, vento a 15 miglia orarie in assenza di sole. Il fattore U può essere espresso per il solo vetro oppure per l'intera finestra, che include l'effetto degli infissi e dei materiali ivi inclusi. Minore è il fattore U, maggiore la resistenza della finestra al flusso di calore, e quindi migliore il suo isolamento.

Fonti di energia rinnovabile: energia che proviene da fonti che non si basano su energia immagazzinata e che in una certa quantità possono essere rigenerate in natura. L'energia da fonti rinnovabili è preferibile da un punto di vista ambientale rispetto all'energia derivante da fonti fossili. Le fonti di energia rinnovabili sono elencate di seguito e possono essere usate per la generazione di calore o di elettricità.

Tipi di energia rinnovabile: energia da biomassa, eolica, solare (fotovoltaica e termica), geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas. Per una spiegazione dei singoli termini, si prega di consultare la rispettiva voce in questo glossario.

Fornitore principale: uno dei 10 fornitori principali del campeggio in base alla quantità di prodotti forniti o all'entità del servizio. Per esempio: fornitori di sapone, detersivi, carta, prodotti alimentari possono essere tra i maggiori fornitori di beni. Le ditte responsabili del lavaggio della biancheria, la manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento o delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere tra i fornitori principali di servizi.

Ingrediente principale: l'ingrediente di cui è composta per la maggior parte una pietanza. Per esempio: la farina nel caso del pane e dei dolci, il latte nelle creme dolci e salate, la verdura nei contorni e nelle insalate (facendo specifico riferimento ai tipi maggiormente usati) ecc...

Impermeabilizzazione (del suolo): L'impermeabilizzazione del suolo è il rivestimento della superficie del suolo con un materiale impermeabile oppure la modifica della natura del suolo tale da farlo diventare impermeabile, di modo che non sia più in grado di assolvere alle proprie funzioni. L'impermeabilizzazione è un degli impatti più gravi sui terreni; è l'ultimo gradino della degradazione urbana del suolo e, a causa dell'esclusione di vegetazione che comporta, rappresenta una forma estrema di desertificazione. L'impermeabilizzazione è definita come una superficie o uno strato sub-superficiale impermeabile o parzialmente permeabile di almeno 1 metro in sezione trasversale in due direzioni.

Inverdimento dei Tetti: L'inverdimento dei tetti consente di ridurre il livello di cementificazione dell'ambiente e di creare uno spazio vitale per i microrganismi. Si tratta di un metodo relativamente semplice, che può essere realizzato senza l'intervento di un professionista. L'erba grassa (sedum) si presta molto bene questo scopo, perché non necessita di ulteriori cure. Tuttavia, occorre verificare in anticipo se il tetto è in grado di sostenere il peso extra.

Isolamento: coibentazione; materiali edili usati per la protezione acustica, termica (dal freddo e dal calore) e dagli incendi.

Linee-guida ecolabel ISO 14024: vedere ecolabel ISO Tipo I

Organismo Competente: organizzazione responsabile per l'applicazione dell'Ecolabel europeo in ogni Stato Membro. L'Organismo Competente fornisce informazioni sulle procedure di richiesta del

³ <http://www.efficientwindows.org/glossary.html#ufactor>





marchio Ecolabel, distribuisce il presente manuale ed è responsabile della valutazione di conformità prima dell'assegnazione del marchio e durante il periodo di validità del contratto qualora il marchio di qualità ecologica sia assegnato.

Orinatoi senz'acqua: Gli orinatoi convenzionali utilizzano almeno tre litri di acqua ad ogni risciacquo, mentre gli orinatoi senz'acqua non necessitano né di acqua né tantomeno di un sistema di risciacquo. Questi nuovi orinatoi consentono un risparmio di denaro e soprattutto di acqua, senza nulla togliere alla comodità. Allo stesso tempo, migliorano il livello di igiene. L'urina scorre dalla superficie levigata dell'orinatoio in un sifone che intrappola l'odore. Questo sifone è il componente principale degli orinatoi ed ogni ditta lo fabbrica in modo leggermente diverso. Il sifone contiene un liquido sigillante con una densità specifica più leggera dell'acqua. Questo liquido galleggia in alto, consentendo all'urina di attraversarlo ed eliminando così ogni odore. Il liquido sigillante rimane nel sifone.

Gli orinatoi senz'acqua non presentano giunture o fenditure in cui i batteri possono proliferare. La speciale superficie respinge la maggior parte dei liquidi e delle impurità. Quindi la pulizia richiede un impegno minore in termini di costi e fatica rispetto ai sistemi tradizionali. Inoltre non sono necessari prodotti di pulizia aggressivi; con alcuni sistemi, l'acqua ed un disinfettante sono sufficienti a garantire l'igiene.

La manutenzione comporta la sostituzione del sifone e la disinfezione dell'orinatoio, un compito che può essere facilmente svolto dal proprietario o da un'azienda specializzata nell'ambito di un contratto di manutenzione. Grazie a questo sistema, i tubi di scarico non si otturano più per l'accumulo di depositi vari poiché le incrostazioni di urina si formano solo quando l'urina entra a contatto con l'acqua.

Gli orinatoi senz'acqua sono funzionali, economici, igienici, virtualmente inodori, non comportano alcuna forma di contatto e come dice il nome stesso, non necessitano di acqua.

Perdita: gocce o versamenti di materiale liquido che fuoriescono dal loro contenitore. La perdita di materiale tossico equivale allo scarico di tale materiale nell'ambiente, il che causa inquinamento e altri effetti negativi.

Piano sulle acque reflue : un piano predisposto dall'autorità locale responsabile dell'acqua che illustra come gestire i rifiuti liquidi in modo da ottenere un'acqua reflua che possa essere trattata al meglio dall'impianto di trattamento locale, a seconda della tipologia e delle condizioni operative di tale impianto.

Piccolo Impianto di Produzione di Energia Idroelettrica: Un impianto di energia idro-elettrica che produce meno di 10 MW di energia elettrica. E' necessario un bacino per la raccolta dell'acqua piovana, una testata idraulica, una condotta o un canale che trasporti l'acqua alla turbina ed un impianto per le turbine contenente l'attrezzatura per la generazione dell'elettricità e per la regolazione dell'acqua. In generale, l'energia idroelettrica è prodotta dal movimento di una massa d'acqua: correnti, movimenti delle maree tramite la gravitazione lunare (e solare), energia delle onde, energia delle correnti marine.

Pompe di calore: una modalità di approvvigionamento di calore che, in alcune circostanze, può contribuire positivamente al risparmio energetico degli edifici. Le pompe di calore possono avere prestazioni molto elevate ed è possibile impiegarle per riscaldare gli ambienti di alloggi mono-familiari e di condomini. Di norma, il rendimento supera il 200%.

Prodotto alimentare locale: un prodotto che è stato raccolto, coltivato o allevato entro i 100 km dal campeggio o, se le condizioni geografiche del territorio richiedono di considerare distanze maggiori, un prodotto che rappresenta distintamente l'economia nazionale tradizionale.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Rifiuti: si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti (art. 1 (a) della direttiva 75/442/CEE). In particolare, l'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE (incluso nel presente manuale) prende in considerazione i **rifiuti pericolosi**. L'elenco più recente che è fin'ora stato stilato per identificare i diversi tipi di rifiuti e rifiuti pericolosi è riportato nell'Allegato della Decisione della Commissione 2000/532/CE. I rifiuti pericolosi sono i prodotti elencati in tale direttiva che hanno almeno una delle caratteristiche riportate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE.

Rifiuti pericolosi: vedere rifiuti.

Riscaldamento da fonti rinnovabili: il riscaldamento dell'aria e dell'acqua sanitaria tramite energia geotermica, solare, combustibile rinnovabile (biomassa) e rifiuti.

Selvaggina: il termine generalmente si riferisce alla carne di qualsiasi animale selvatico terrestre utilizzata per scopi alimentari. Tali animali includono i primati, come gorilla e scimpanzé, ma anche gli elefanti, i bufali, le zebre, gli ippopotami, nonché roditori ed uccelli. E' il contrario di "carne di animali domestici", allevati appositamente a scopi alimentari dall'uomo. Gli animali selvatici vengono cacciati per la carne soprattutto nelle foreste equatoriali dell'Africa occidentale e centrale.

Servizi: I mezzi o le attrezzature fornite ai fini di un'attività.

Servizio di Pernottamento: il servizio offerto da una struttura con il quale viene fornita all'ospite l'attrezzatura per pernottare in sicurezza e comodità senza doversi procurare il necessario per dormire.

Solare Fotovoltaico: la conversione diretta di radiazione solare in elettricità. Il fotovoltaico è una delle poche tecnologie per l'energia rinnovabile che può essere integrata nel paesaggio urbano.

Solare Termico: la conversione della radiazione solare in calore per il riscaldamento di ambienti e per cucinare, tramite dispositivi tecnologici. Il riscaldamento attraverso l'energia solare può essere applicato ad acqua, aria o materiali strutturali solidi. La conversione di luce in calore può essere ottenuta attraverso sistemi passivi o attivi trasferendo meccanicamente il calore attraverso un fluido in movimento quale olio, acqua o aria.

Teleriscaldamento/teleraffreddamento: il trasporto del calore o del freddo da una centrale a distanza verso le unità domestiche attraverso appositi tubi che la collegano con ciascuna unità. La connessione alle reti esistenti offre una possibilità efficiente dal punto di vista energetico per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento di un edificio.

Valutazione: la valutazione della conformità ai requisiti dei criteri. Per poter valutare la conformità, sono richiesti documenti di verifica.

Verifica : le azioni volte a stabilire o confermare la veridicità della conformità ai criteri.

Vetrinatura: i pannelli di plastica o di vetro montati su una finestra, una porta o un lucernario⁴.

Zone di montagna: le zone simili alla montagna in termini di isolamento sono considerate "zone di montagna isolate" indipendentemente dalla loro altitudine.

⁴ <http://www.efficientwindows.org/glossary.html#ufactor>





APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

WC chimico: Un WC autonomo, i cui i rifiuti vengono immagazzinati in un serbatoio sigillato che viene svuotato regolarmente. Nel serbatoio vengono immesse speciali sostanze chimiche che decompongono i rifiuti ed eliminano i cattivi odori.





ALLEGATO 1

Criteri specifici

Questo allegato è disponibile come hyperlink quando il manuale viene inviato via posta elettronica, altrimenti in copia cartacea quando i moduli di richiesta vengono inviati per posta.

CONDIZIONI DI BASE RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL MARCHIO COMUNITARIO (ECOLABEL) PER IL SERVIZIO DI CAMPEGGIO. REQUISITI LEGALI GENERALI.

In generale, il richiedente deve adempiere alle disposizioni legali relative al servizio offerto ed il campeggio deve soddisfare i requisiti in materia di permessi di utilizzo del terreno, legislazione locale, integrazione paesaggistica, gestione delle risorse naturali e biodiversità.

La verifica di queste condizioni di base consiste in un'auto-dichiarazione rilasciata dal richiedente corredata della documentazione giustificativa necessaria: numero di registrazione dell'attività e numero catastale di qualsiasi edificio ad essa collegato, qualsiasi altro documento per i campeggi ubicati all'interno di aree protette, come una copia dello Statuto che riporta norme specifiche, e documentazione attestante la conformità a qualsiasi requisito speciale contemplato nel documento in questione.

(vedere Modulo di Verifica n. 1)

Criteri: applicabilità e punteggio

I criteri sono divisi in due sezioni: criteri della Sezione A e criteri della Sezione B.

Criteri della Sezione A

Tutti i criteri previsti dalla Sezione A devono essere soddisfatti, se applicabili, cioè qualora il criterio stesso preveda un'eccezione nella applicabilità oppure la situazione specifica del campeggio non lo consenta. La documentazione attestante la non applicabilità dei criteri deve essere fornita come quella attestante la conformità.

Criteri della Sezione B

Ad ogni criterio della Sezione B è stato assegnato un punteggio da 1 a 3, in base all'efficacia ambientale, alla visibilità rispetto al consumatore e alla fattibilità tecnico-economica.

Il punteggio minimo richiesto per ottenere l'Ecolabel UE è di 16,5 punti per i campeggi che non offrono servizi aggiuntivi rispetto alle piazzole e di 20 punti per i campeggi che offrono anche unità adibite al pernottamento (bungalow, appartamenti, stanze d'albergo, noleggio roulotte e camper). Il punteggio minimo complessivo aumenta di un punto se vengono forniti servizi di ristorazione e di un punto se sono disponibili attività ricreative.



Servizi offerti dal campeggio	Punti da totalizzare nella Sezione B
Piazzole	16,5
Piazzole e strutture atte al pernottamento date in affitto/noleggio	20

Servizi offerti in aggiunta al pernottamento ⁵	Punti aggiuntivi richiesti
Servizi di ristorazione (prima colazione, spacci, chioschi, ristorante, bar, ecc.)	1
Attività ricreative (sauna, fitness club, piscina, etc.)	1

Esempi:

- Un campeggio senza unità in affitto adibite al pernottamento che offre prima colazione o piscina deve ottenere almeno 16,5 + 1 punti;
- Un campeggio con unità in affitto adibite al pernottamento e con uno spaccio ed una piscina deve totalizzare almeno 22 punti;
- Un campeggio con unità in affitto adibite al pernottamento che offre servizio di prima colazione deve totalizzare almeno 21 punti.

Gestione da parte di terzi di servizi e/o attività extra

I criteri si applicano solo a quelle attività che sono di proprietà del campeggio o gestite direttamente dal campeggio.

Documenti di verifica e verifiche ispettive

Al fine di semplificare la richiesta di assegnazione del marchio e ridurre l'iter burocratico, la documentazione che deve essere presentata al momento della domanda è stata ridotta al minimo. Tuttavia, l'Organismo Competente ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione per la valutazione della conformità ai criteri. Tale documentazione è di seguito descritta nella sezione "valutazione e verifica" e deve essere inviata per posta o consegnata in occasione di una visita ispettiva.

Si consiglia agli Organismi Competenti di condurre una visita ispettiva presso i richiedenti.

⁵ Ci si riferisce a servizi che siano di proprietà o gestiti direttamente dalla struttura.



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Requisiti legali generali

Come contemplato dal Regolamento 1980/2000, ogni campeggio che faccia richiesta dell'ecolabel UE deve adempiere alle leggi nazionali/regionali che disciplinano l'erogazione del servizio in questione, in particolare alla legislazione relativa ai seguenti aspetti (vedere Foglio 1 dei Moduli di Verifica):

- I requisiti legali relativi al servizio fornito;
- I requisiti legali relativi ai permessi edili;
- I requisiti legali relativi alla sicurezza.
- I requisiti legali relativi all'integrazione paesaggistica, alla gestione delle risorse naturali ed alla biodiversità.





SEZIONE A

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO PARAGRAFO

Tutti i criteri contemplati da questa sezione devono essere soddisfatti ed ogni criterio si riferisce al servizio di campeggio nella sua totalità. Laddove un criterio non sia applicabile, dovrà esserne giustificata la non applicabilità.

Consultare la sezione "Moduli di verifica" per i moduli da compilare.

SEZIONE ENERGIA

<p>1. Energia elettrica da fonti rinnovabili</p> <p>Almeno il 22% dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2001/77/CE del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità⁶.</p> <p>Questo criterio si applica solo ai campeggi che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p> <p>Il numero del modulo si riferisce al modulo di cui al documento "Moduli di verifica".</p>
<p>Contesto:</p> <p>Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo principale è di minimizzare l'impatto sul clima e le piogge acide. Le fonti di energia rinnovabili sono meno aggressive per l'ambiente rispetto alle fonti non rinnovabili quali i carburanti fossili.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere moduli 2, 3) → passare al criterio successivo
<p>Condizioni di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile solo ai campeggi che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere moduli 4-9)
<p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente presenta una dichiarazione della società di approvvigionamento elettrico (o il contratto stipulato con la stessa) che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale di energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l'indicazione della percentuale massima erogabile.</p> <p>Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per "fonti di energia rinnovabili" si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato

⁶ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Consultare il glossario per la definizione di "fonti di energia rinnovabile".





Modalità di conformità al criterio

1. Se sul mercato esiste un'azienda in grado di fornire almeno il 22% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili, il richiedente richiederà un mix di elettricità contenente almeno il 22% proveniente da fonti rinnovabili;
2. se il 22% di elettricità da fonti rinnovabili non può essere raggiunto, il richiedente richiederà la massima percentuale fornita;
3. se il campeggio autoproduce elettricità da fonti rinnovabili per almeno il 22% del fabbisogno elettrico annuo, il criterio è soddisfatto;
4. se il campeggio autoproduce elettricità da fonti rinnovabili in misura inferiore al 22% del fabbisogno elettrico annuo, il richiedente deve acquistare la differenza di percentuale dal fornitore di energia elettrica;
5. in ognuno dei suddetti casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione o il contratto stipulato con il fornitore di energia elettrica o il responsabile del progetto di autoproduzione che indichi la natura della fonte rinnovabile usata/prodotta, la percentuale di elettricità fornita/prodotta e la percentuale massima di elettricità proveniente da fonti rinnovabili che può essere fornita/prodotta.

Note:

Considerare i seguenti punti:

1. l'autoproduzione (quale il fotovoltaico) è inclusa nella percentuale necessaria per raggiungere la percentuale richiesta di elettricità da fonti rinnovabili. Per esempio, se il richiedente produce elettricità da fonti rinnovabili per almeno il 22%, il criterio è soddisfatto;
2. se l'autoproduzione del richiedente non raggiunge il 22%, questi dovrà acquistare la differenza dal fornitore di elettricità, in modo che

la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili prodotta rispetto al fabbisogno elettrico annuo
+
la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili acquistata dal fornitore di energia elettrica

= 22%

Per esempio, se il campeggio autoproduce il 15% del proprio fabbisogno elettrico, dovrà acquistare dal proprio fornitore un mix di elettricità di cui il 7% provenga da fonti rinnovabili (22-15 = 7).
(22-15 = 7).

3. l'elettricità autoprodotta è calcolata rispetto al consumo (fabbisogno) elettrico complessivo annuo (secondo il progetto dell'impianto di auto-produzione)
4. l'elettricità da fonti rinnovabili acquistata dal fornitore è calcolata rispetto all'elettricità complessiva fornita (il mix elettrico).





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>2. Carbone e oli combustibili pesanti</p> <p>Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2% ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia.</p> <p>Questo criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo principale scopo è di ridurre le piogge e le particelle acide nell'atmosfera.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile ai campeggi provvisti di riscaldamento autonomo.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se il richiedente ha una caldaia a carbone, è tenuto a sostituirla con un'altro tipo di caldaia, prendendo in considerazione il criterio n. 4 sulle nuove caldaie;2. se il richiedente ha una caldaia ad olio combustibile pesante, deve garantire che il combustibile utilizzato abbia un contenuto di zolfo inferiore allo 0,2%, oppure sostituire la caldaia tenendo in considerazione il criterio n. 4 sulle nuove caldaie;3. in ognuna delle due situazioni sopra citate, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio indicando la natura delle fonti energetiche usate. <p>Nota: il criterio n. 4 sulle nuove caldaie si riferisce all'acquisto di caldaie ad alto rendimento energetico durante il periodo di validità dell'Ecolabel (vedere più avanti). In questo caso sarebbe auspicabile e conveniente da un punto di vista economico, acquistare una caldaia ad alto rendimento anche prima dell'assegnazione dell'Ecolabel.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 10) → passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 11) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





<p>3. Energia elettrica per riscaldamento</p> <p>Almeno il 22% dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle aree comuni, delle unità in affitto adibite al pernottamento e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE.</p> <p>Questo criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione energia" e si riferisce solo all'elettricità usata per il riscaldamento. Il suo scopo principale è ridurre il riscaldamento terrestre.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile ai campeggi provvisti di riscaldamento autonomo e con accesso a un mercato che offre elettricità proveniente da fonti rinnovabili. L'elettricità utilizzata per il funzionamento delle pompe di calore <u>non</u> è considerata quale elettricità usata per il riscaldamento.</p> <p>Valutazione e verifica: Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se sul mercato esiste un fornitore in grado di erogare almeno il 22% dell'elettricità usata per riscaldare le aree comuni, le unità in affitto adibite al pernottamento e l'acqua sanitaria, proveniente da fonti rinnovabili, il richiedente farà domanda ai fornitori disponibili per ottenere tale fornitura di elettricità per il riscaldamento elettrico;2. se il 22% di elettricità da fonti rinnovabili non può essere raggiunto per il riscaldamento di aree comuni, unità in affitto adibite al pernottamento e acqua sanitaria, il richiedente farà domanda per la massima percentuale fornita;3. se il campeggio autoproduce elettricità da fonti rinnovabili che copre almeno il 22% del fabbisogno elettrico per il riscaldamento di aree comuni, unità in affitto e acqua sanitaria, il criterio è soddisfatto;4. se la struttura autoproduce elettricità da fonti rinnovabili in misura inferiore al 22% del fabbisogno elettrico per il riscaldamento di aree comuni, unità in affitto e acqua sanitaria, il richiedente deve acquistare la differenza di percentuale dal	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere moduli 12-13) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere moduli 14-19) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

fornitore di energia elettrica;

5. in ognuna delle situazioni sopra elencate il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio indicando la natura ed i quantitativi delle fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento
6. in ognuna delle situazioni sopra elencate, il richiedente deve presentare la documentazione sulle eventuali caldaie usate (generatori di calore).

Note:

1. visto che i criteri n. 1 e n. 3 contemplano le stesse percentuali di elettricità da fonti rinnovabili, tali criteri possono essere soddisfatti contemporaneamente nel caso in cui il fornitore di elettricità sia lo stesso;
2. se il campeggio utilizza sia l'elettricità che altre fonti energetiche (metano, altro...) per riscaldare ambienti e acqua sanitaria, il richiedente dovrà farne menzione, insieme ai diversi tipi di generatori di calore impiegati.





<p>4. Rendimento delle caldaie</p> <p><u>Nuove caldaie:</u> Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/42/CEE del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate da combustibili liquidi o gassosi⁷ o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre le emissioni di CO e di CO2 assicurando un adeguato rendimento della caldaia ad acqua calda (sistema di generazione di calore).</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile ai campeggi che acquistano nuove caldaie durante il periodo di assegnazione dell'Ecolabel.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/41/CEE il rendimento utile, espresso in percentuale, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto della potenza termica inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. garantire che ogni nuova caldaia ad acqua calda alimentata con combustibili liquidi o gassosi acquistata durante il periodo di validità dell'Ecolabel abbia un generatore di calore con un rendimento pari ad almeno il 90%; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. garantire che ogni nuova caldaia esclusa dalla direttiva 92/42/CEE abbia un rendimento simile, secondo le normative ed i regolamenti applicabili al prodotto;3. presentare un rapporto tecnico del venditore/responsabile della manutenzione della caldaia che ne indichi il rendimento. <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La direttiva 92/42/CEE si riferisce alle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con potenza compresa tra i 4 e i 400 kW;2. al momento della domanda per l'ottenimento del marchio, il	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 20) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 21) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">o Sì → Passare al criterio successivoo No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato

⁷ G.U. L. 167 del 22/6/1992, pag.17





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>richiedente deve dichiarare il tipo di impianto di riscaldamento esistente nel campeggio;</p> <p>3. se si acquista una nuova caldaia durante il periodo di validità del marchio, il richiedente deve informare l'Organismo Competente della conformità con questa parte del criterio, inviando i documenti di verifica come riportato nel paragrafo "Valutazione e verifica".</p>	
<p><u>Caldaie esistenti:</u></p> <p>Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.</p> <p>Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.</p>	
<p>Condizione di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile ai campeggi provvisti di impianto di riscaldamento con caldaia ad acqua calda.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p>
<p>Valutazione e verifica</p> <p>Vedi sopra.</p>	<ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 20) → Passare al criterio successivo
<p>Modalità di conformità al criterio</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere moduli 21, 22)
<p>1. Il richiedente deve verificare con il fabbricante se la sua caldaia ad acqua calda è inclusa o meno nella direttiva 92/42/CEE;</p> <p>2. il richiedente deve verificare il rendimento della sua caldaia ad acqua calda;</p> <p>3. se la caldaia non è inclusa nella direttiva 92/42/CEE, il richiedente deve prendere tutte le misure necessarie affinché il rendimento della caldaia sia conforme agli standard contemplati dall' art. 5 della direttiva;</p> <p>4. se la caldaia è esclusa dalla direttiva (vedere la nota di seguito riportata), il richiedente dovrà intraprendere qualsiasi misura necessaria affinché tale caldaia sia conforme alle leggi nazionali o regionali in materia;</p> <p>5. in ogni situazione sopra riportata, il richiedente dovrà presentare il rapporto tecnico del venditore o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne indichino il rendimento.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato
<p><u>Nota: Criteri di esclusione delle caldaie dalla direttiva 92/42/CEE</u></p> <p>L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi, tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.</p>	





5. Impianti di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B a norma della Direttiva della Commissione 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico⁸ o un'efficienza energetica analoga.

Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Contesto

Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di promuovere l'uso di sistemi efficienti in grado di ridurre il consumo elettrico.

Condizione di applicabilità

Il criterio è applicabile ai campeggi con un impianto di condizionamento dell'aria alimentato da rete elettrica contemplato dalla Direttiva 2002/31/CE.

I seguenti condizionatori sono esclusi dall'etichettatura e pertanto il criterio non può essere applicato ad essi:

- Apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia,
- Apparecchi aria-acqua e acqua-acqua,
- Unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare le specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. verificare che ogni condizionatore contemplato dalla direttiva 2002/31/CE, acquistato dopo la richiesta di assegnazione dell'Ecolabel UE e durante il periodo di validità del marchio abbia efficienza energetica Classe B;
2. presentare le specifiche tecniche dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento

Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.

Questo criterio è applicabile?

- No (vedere modulo 23)
→ Passare al criterio successivo

- Sì (vedere modulo 24)

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- Sì
→ Passare al criterio successivo

- No
→ L'Ecolabel UE non può essere assegnato

⁸ GU L 86 del 3.4.2002, pag.26.





<p>6. Isolamento delle finestre</p> <p>Tutte le finestre delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento dotate di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, a seconda delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico. (Questo criterio non si applica alle roulotte/camper che non siano di proprietà del campeggio.)</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre la dispersione termica attraverso le finestre. Tiene in considerazione anche la comodità dell'ospite, in quanto tali misure proteggono dai rumori.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutte le unità in affitto adibite al pernottamento, comprese roulotte e caravan di proprietà o gestiti dal campeggio.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare un'autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente o il tecnico professionista devono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. presentare una descrizione delle caratteristiche di isolamento delle finestre o dichiarare che esse non sono provviste di isolamento;2. presentare una spiegazione dell'adeguatezza delle caratteristiche di isolamento in base al clima e alla posizione, includendo una descrizione della zona climatica secondo la definizione delle autorità nazionali o locali (inclusa la situazione invernale), una descrizione degli elementi ombreggianti (quali alberi o altri edifici), e della situazione estiva, oltre che la descrizione dei dintorni per quanto riguarda il rumore intorno al campeggio;3. presentare un'auto-dichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità al criterio o una dichiarazione di non applicabilità del criterio. <p>Note: se le finestre sono isolate con i doppi vetri o equivalente, è sufficiente l'auto-dichiarazione. Se invece non vi è alcun isolamento oppure un isolamento inferiore ai doppi vetri o equivalente, sarà necessaria una dichiarazione rilasciata da personale specializzato che spieghi in che modo è garantito un adeguato livello di isolamento termico e acustico, che includa al minimo gli elementi sopra riportati.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 26) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 25) <p>→ <u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento</p> <p>Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.</p> <p>Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di sensibilizzare l'ospite affinché eviti di sprecare energia, tenendo in funzione l'impianto di riscaldamento o di condizionamento in un ambiente in cui le finestre siano aperte.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile ai campeggi con un impianto di riscaldamento e/o di condizionamento sprovvisto di interruttore automatico che spegne l'impianto all'apertura delle finestre.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. includere nelle informazioni del campeggio una frase che ricordi all'ospite di chiudere la/e finestra/e se il riscaldamento o condizionamento sono in funzione;2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni comunicate, indicando dove sono affisse tali informazioni nel campeggio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 27) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 28) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">o Sì → Passare al criterio successivoo No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>8. Spegnimento delle luci</p> <p>Se le unità in affitto adibite al pernottamento non sono provviste di un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dall'unità in affitto adibita al pernottamento.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di sensibilizzare l'ospite affinché eviti di sprecare energia lasciando le luci accese quando non necessario.</p> <p>Condizione di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile ai campeggi sprovvisti di un sistema che spegna automaticamente le luci quando l'ospite esce.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure informative applicate.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. includere nel materiale informativo del campeggio una dicitura che ricordi all'ospite di spegnere le luci quando esce;2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni comunicate e spiegando dove sono affisse tali informazioni nel campeggio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 29) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 30) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





<p>9. Efficienza energetica delle lampadine</p> <p>a) Entro un anno dalla data della richiesta di assegnazione del marchio, almeno il 60% di tutte le lampadine installate nel campeggio deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della Direttiva della Commissione 98/11/CE del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della Direttiva del Consiglio 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico⁹. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è ridurre il potenziale consumo elettrico delle lampadine, promuovendo l'utilizzo di lampadine a basso consumo energetico, soprattutto nei luoghi in cui è probabile che rimangano accese per più di 5 ore al giorno.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile ai campeggi le cui lampadine siano sostituibili da lampadine di Classe A a basso consumo di energia.</p> <p>Valutazione e verifica (a, b) Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a entrambe le parti di questo criterio (vedi più avanti per la parte b), e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sostituire, a seconda dei casi, tutte le lampadine che non siano a basso consumo con il loro equivalente di Classe A, ove possibile. (di solito questo vuol dire che le lampadine a incandescenza saranno sostituite con le lampadine fluorescenti compatte);2. far sì che, entro un anno dalla richiesta di assegnazione del marchio, il 60% delle lampadine le cui lampade lo consentano siano a basso consumo;3. presentare una dichiarazione di conformità rispetto a questa parte del criterio indicando la classe energetica delle diverse lampadine usate.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 31) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere moduli 32, 33) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato
<p>(b) Entro un anno dalla data della richiesta del marchio, almeno l'80% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico</p>	

⁹ G.U. L. 71 del 10.3.1998, pag. 1.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Valutazione e Verifica

Vedi sopra.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

4. dare priorità alle lampadine di Classe A nei punti in cui le lampadine rimangono probabilmente accese per più di 5 ore al giorno, sostituendo le lampadine con il loro equivalente a risparmio energetico;
5. far sì che, entro un anno dalla richiesta del marchio, l'80% delle lampadine accese per oltre 5 ore al giorno, siano del tipo a risparmio energetico, sempre che le caratteristiche delle lampade lo consentano;
6. presentare una dichiarazione di conformità rispetto a questa parte che indichi la classe energetica delle diverse lampadine usate.

Le lampadine che probabilmente rimangono accese per più di 5 ore al giorno sono quelle delle aree comuni, dei bagni, delle sale e delle cucine.

Nota: Se entro un anno dall'assegnazione dell'Ecolabel non sarà sostituito un numero sufficiente di lampadine (non sarà quindi raggiunto il limite stabilito dal criterio), il campeggio dovrà rivolgersi all'Organismo Competente.





SEZIONE ACQUA

<p>10. Approvvigionamento idrico</p> <p>Il campeggio deve dichiarare all'autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento comporta un forte impatto ambientale.</p> <p>Questo criterio è applicabile solo se il campeggio non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di proteggere le falde acquifere il cui ciclo rallenta a causa del drenaggio a cui sono sottoposte.</p> <p>Condizione di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile ai campeggi che non si riforniscono di acqua dall'acquedotto generale.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare un'apposita dichiarazione, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi presso l'autorità locale in merito all'esistenza di studi sull'impatto ambientale dell'approvvigionamento idrico dalla fonte in uso;2. dichiarare all'autorità responsabile dell'approvvigionamento idrico la propria disponibilità a passare ad un'altra fonte idrica in base ad un'alternativa proposta, se gli studi dimostrano un elevato impatto ambientale dovuto all'approvvigionamento idrico da quella fonte;3. presentare una dichiarazione all'autorità competente per le acque secondo quanto detto sopra,4. presentare la documentazione relativa ai risultati degli eventuali studi;5. presentare le indicazioni sulle eventuali azioni da intraprendere;6. presentare, se le condizioni sopra riportate sono soddisfatte, la documentazione sulle azioni adeguatamente intraprese per soddisfare il criterio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 34) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 35) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato



<p>11. Flusso di acqua da rubinetti e docce</p> <p>Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 10 litri/minuto.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il potenziale spreco di acqua dovuto ad un flusso eccessivo da rubinetti e docce.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come il campeggio soddisfa il criterio e l'eventuale documentazione necessaria.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che il flusso d'acqua dai rubinetti e dalle docce non superi i 10 litri/minuto;2. misurare empiricamente il numero di litri che scorrono dai rubinetti e dalle docce;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla spiegazione delle misure intraprese per soddisfare il criterio;4. includere qualsiasi documentazione pertinente.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 36) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato
<p>Nota: questo criterio contempla un numero di litri/min inferiore a quello stabilito dal criterio n. 12 "Flusso d'acqua da rubinetti e dalle docce" delle strutture ricettive, poiché, in seguito alle consultazioni, è stato evidenziato che nei campeggi il flusso d'acqua è già inferiore a quello fornito nelle strutture ricettive.</p>	



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>12. Risparmio d'acqua nei bagni e nelle toilettes</p> <p>I bagni e le toilettes devono essere corredati di informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico del campeggio.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e i suoi scopi sono di risparmiare acqua e sensibilizzare il consumatore.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare in che modo l'ospite può contribuire al meglio al risparmio idrico del campeggio, secondo le caratteristiche tecniche dei rubinetti, delle docce e dei dispositivi di scarico dei WC;2. fornire all'ospite informazioni adeguate su come contribuire al risparmio idrico del campeggio nei bagni e nelle toilettes;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alle informazioni fornite agli ospiti, spiegando dove sono affisse tali informazioni all'interno del campeggio. <p><u>Alcuni suggerimenti per gli ospiti:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• chiudere l'acqua mentre ci si lava i denti,• invece di far scorrere l'acqua mentre ci si rade, riempire il lavandino,• scaricare il WC evitando gli sprechi.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 37) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>13. Cestini per rifiuti nelle toilettes</p> <p>Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove opportuno, al posto dello scarico della toilette.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione acqua” e il suo scopo è di ridurre inutili consumi d’acqua attribuibili a scarichi di WC che potrebbero essere evitati.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dotare ogni bagno di un cestino per rifiuti;2. invitare gli ospiti, nel modo più opportuno, a gettare i rifiuti nel cestino piuttosto che nel WC;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti, indicando dove sono affisse tali informazioni nel campeggio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 38) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L’Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>14. Risciacquo degli orinatoi</p> <p>Tutti gli orinatoi devono essere provvisti di un dispositivo di risciacquo automatico (con timer), tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di risparmiare acqua evitando il continuo risciacquo degli orinatoi.</p> <p>Condizione di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi provvisti di orinatoi.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che gli orinatoi siano dotati di un dispositivo di scarico manuale o automatico tale da evitare il risciacquo continuo degli orinatoi;2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 39) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 40) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>15. Perdite</p> <p>Il personale deve essere formato affinché sia in grado di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di risparmiare acqua assicurandosi di porre rimedio alle perdite quanto più velocemente possibile. Le perdite possono comportare sprechi d'acqua ingenti.</p> <p>Condizione di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. includere nella formazione l'importanza della riparazione delle perdite, con particolare attenzione all'individuazione dei punti più soggetti a perdite;2. attuare procedure semplici, tali che il personale o la persona responsabile possano attivare le misure necessarie per porre rimedio alle perdite;3. stabilire una comunicazione adeguata con l'ospite invitandolo ad avvertire il personale di eventuali perdite visibili;4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti, indicando dove sono ubicate tali informazioni nel campeggio. <p>Nota: qualora la struttura non disponga di personale, il proprietario/direttore sarà responsabile di questo compito</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 41) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>16. Annaffiatura di piante e aree esterne</p> <p>In genere, le piante e le aree esterne devono essere annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, laddove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione acqua” e il suo scopo è di ridurre il consumo di acqua utilizzata per annaffiare, consumo attribuibile all'evaporazione.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi che abbiano piante ed aree esterne da annaffiare. Il criterio non si applica a piante e fiori situati in ambienti chiusi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. stabilire, se necessario, le procedure per annaffiare i fiori e le piante nelle aree esterne durante le ore più fresche della giornata, a seconda delle apparecchiature disponibili;2. assicurarsi che eventuali sistemi di innaffiamento automatico siano regolati in modo da evitare sprechi d'acqua (per esempio che non entrino in funzione dopo o durante una pioggia);3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 42) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 43) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato



**17. Trattamento delle acque reflue**

Tutte le acque reflue devono essere trattate.

Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, il campeggio deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia. Gli ospiti devono essere informati della necessità e dell'obbligo di un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro mezzi di pernottamento mobili.

Contesto

Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e nella "sezione rifiuti" e il suo scopo è di evitare di arrecare danno alla biodiversità marina e terrestre.

Condizione di applicabilità

Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.

Per quanto riguarda i campeggi collegati alla rete fognaria centrale, è importante notare che il corretto funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue va oltre la responsabilità del richiedente.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sull'allacciamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, a seconda dei casi, e alla documentazione destinata agli ospiti riguardante lo smaltimento delle acque reflue.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. informarsi rispetto al proprio allacciamento alla rete fognaria locale
OPPURE

2. garantire il corretto funzionamento del proprio sistema di trattamento delle acque;
E

3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue
OPPURE

4. fornire informazioni sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, a seconda dei casi,
E

5. fornire adeguate informazioni agli ospiti in merito alle necessità ed agli obblighi relativi ad un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro mezzi di pernottamento mobili, indicando dove sono affisse queste informazioni all'interno del campeggio.

Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.Questo criterio è applicabile?

- Sì (vedere modulo 44)

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- Sì
→ Passare al criterio successivo
- No
→ L'Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>18. Piano sulle acque reflue</p> <p>Il campeggio deve richiedere all'amministrazione locale competente il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio.</p>
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella "sezione acqua", più specificatamente il trattamento delle acque reflue. Alcune amministrazioni locali possono condurre studi volti ad identificare il tipo migliore di acque reflue ai fini di un più efficiente funzionamento dell'impianto di trattamento locale.</p> <p>Condizione di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi allacciati alla rete fognaria centrale.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale si richiede il piano locale sulle acque reflue, unitamente alla risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per attenersi.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. chiedere per iscritto all'autorità locale se esiste un piano per le acque reflue;2. attenersi a tale eventuale piano;3. presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue;4. presentare la documentazione relativa alle procedure attuate al fine di attenersi all'eventuale piano sulle acque reflue.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 45) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 46) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'Ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

SEZIONE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

<p>19. Punto di smaltimento dei WC chimici</p> <p>Se il campeggio è collegato ad una fossa settica, i reflui dei WC chimici devono essere raccolti separatamente (o in altra maniera adeguata) e trattati. Se invece il campeggio è collegato alla rete fognaria pubblica, è sufficiente un vuotatoio o un'unità di smaltimento speciale per evitare la fuoriuscita dei reflui.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p> <p>Il numero del modulo si riferisce al modulo di cui al documento "Moduli di verifica".</p>
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" (nella fattispecie "detersivi e disinfettanti") ed il suo scopo principale è quello di evitare la contaminazione del suolo e della falda acquifera da parte delle sostanze chimiche contenute nei liquidi utilizzati per i WC chimici che sono nocivi per la vita acquatica ed, in generale, inquinano le acque.</p> <p>Condizioni di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi, in base alle specifiche indicate nel criterio stesso.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, compresi eventuali requisiti specifici in materia di smaltimento imposti dalle autorità locali e la documentazione sul vuotatoio chimico.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sulla legislazione che impone eventualmente l'installazione di vuotatoi per lo smaltimento dei reflui dai WC chimici ed il trattamento di tali reflui,2. garantire l'installazione di un vuotatoio o di un'unità per lo smaltimento dei reflui dei WC chimici tale da evitare fuoriuscite in fase di svuotamento,3. trattare e raccogliere i reflui dei WC chimici separatamente, attenendosi alla legislazione ed alle disposizioni locali, laddove il campeggio faccia confluire le acque reflue in una fossa settica,4. fornire la documentazione tecnica del fornitore del vuotatoio chimico e, dove applicabile, la documentazione relativa al trattamento e/o alla raccolta separata dei reflui. <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">5. fornire informazioni sul proprio sistema di trattamento dei reflui, a seconda dei casi (vedere criterio 17)	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 47) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>20. Disinfettanti</p> <p>I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella sezione "sostanze chimiche" e il suo scopo è di ridurre l'utilizzo eccessivo di disinfettanti che producono effetti indesiderati sulla biodiversità.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando si utilizzano disinfettanti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare le aree in cui i disinfettanti sono necessari secondo leggi nazionali o regionali;2. mettere a punto procedure volte ad utilizzare i disinfettanti nelle aree appropriate;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando dove e quando si utilizzano i disinfettanti.	<p>Questo <u> </u> criterio <u> </u> è applicabile?</p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (Vedere modulo 48) <p>Il <u> </u> campeggio <u> </u> soddisfa questo criterio?</p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>21. Formazione del personale riguardo all'uso di detersivi e disinfettanti</p> <p>Il personale deve essere istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulla confezione dei prodotti.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" e il suo scopo è di ridurre la quantità di prodotti chimici (quali detersivi e disinfettanti) utilizzati per le pulizie, in osservanza delle norme in materia di igiene e delle indicazioni del fabbricante.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che i corsi di formazione del personale coprano l'utilizzo di detersivi e disinfettanti;2. evidenziare chiaramente le misure intraprese per garantire che il personale sappia come gestire correttamente detersivi e disinfettanti;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché informazioni dettagliate sulla formazione del personale. <p>Nota: In mancanza di personale, il proprietario/direttore sarà responsabile in prima persona di questo compito.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 49) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.



**SEZIONE GESTIONE DEI RIFIUTI**

<p>22. Raccolta differenziata da parte degli ospiti</p> <p>Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle varie zone del campeggio devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili e comprensibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere raggiungibili con la stessa facilità dei normali cassonetti per i rifiuti.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione gestione dei rifiuti” e i suoi scopi principali sono di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti sin dall’inizio, per permetterne il riciclo e un adeguato smaltimento.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili e della posizione dei contenitori all’interno del campeggio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio L’ospite deve essere messo nella condizione di separare facilmente i propri rifiuti grazie a contenitori adeguati. Tali contenitori devono coprire le varie categorie di rifiuti (vetro, carta, plastica, ecc), in base alle strutture messe a disposizione dalle autorità locali.</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fornire contenitori adeguati per le categorie di rifiuti contemplate dall’autorità locale;2. comunicare adeguatamente all’ospite le possibilità di differenziare i rifiuti;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché informazioni dettagliate sui contenitori e sulla loro posizione all’interno del campeggio ed anche una copia degli avvisi/informazioni disponibili per gli ospiti indicando dove sono affisse tali informazioni all’interno del campeggio. <p>Nota: è importante ricordare che gli Stati Membri sono tenuti, in base alla Direttiva 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e alla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi, ad effettuare la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti tale da raggiungere determinate soglie di separazione e riciclo. A tal fine, di norma gli Stati Membri costituiscono cooperative o consorzi con enti privati.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 50) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L’ecolabel UE non può essere assegnato.



<p>23. Rifiuti pericolosi</p> <p>Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE ai rifiuti pericolosi¹⁰, e successive modifiche, e deve pertanto provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. Devono essere disponibili per gli ospiti informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.</p> <p>Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella sezione gestione dei rifiuti e il suo scopo è garantire uno smaltimento adeguato dei rifiuti pericolosi, i quali dovrebbero essere eliminati secondo procedure speciali, stabilite da ogni Stato Membro.</p> <p>Condizione di applicabilità</p> <p>Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dal campeggio, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell'autorità locale.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare i tipi di rifiuti pericolosi esistenti nel campeggio, secondo l'Allegato I e III della direttiva 91/689/EC (vedere più avanti);2. assicurarsi del loro smaltimento adeguato fuori dal campeggio (per esempio riportare il rifiuto pericoloso al rivenditore o trasportarlo presso siti pubblici o privati che ne garantiscono l'adeguato smaltimento);3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dal	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 51) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p>o Sì → Passare al criterio successivo</p> <p>o No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.</p>

¹⁰ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

campeggio, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti;

4. includere copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi..

Nota per la definizione di “rifiuti” e “rifiuti pericolosi” consultare il glossario e l’Allegato III della direttiva 91/689/CEE che elenca LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI, come definito sulla confezione:

H1 Esplosivo,

H2 Comburente,

H3-A Facilmente infiammabile,

H3-B Infiammabile,

H4 Irritante,

H5 Nocivo,

H6 Tossico,

H7 Cancerogeno,

H8 Corrosivo,

H9 Infettivo,

H10 Teratogeno,

H11 Mutageno,

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano gas tossici o molto tossici,

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate,

H14 Ecotossico: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

24. Raccolta differenziata dei rifiuti

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, il campeggio deve inviare una lettera a tale autorità esprimendo la propria volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Contesto

Questo criterio si riferisce alla "sezione gestione dei rifiuti" e i suoi scopi principali sono di promuovere la raccolta separata dei rifiuti alla fonte, in modo da massimizzarne il riciclo e l'adeguato smaltimento.

Condizione di applicabilità

Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all'interno del campeggio, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. informarsi presso l'autorità locale se sono in funzione servizi per la raccolta differenziata e per quali tipi di rifiuti;
2. elencare i diversi tipi di rifiuti per i quali le autorità locali effettuano la raccolta differenziata;
3. illustrare le procedure per la separazione dei rifiuti secondo le categorie contemplate dalla autorità pubblica (inclusi eventuali contratti con società private);
4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Nota: qualora non vi sia personale, il proprietario/direttore sarà responsabile di questo compito.

Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio

Questo criterio è applicabile?

- Sì (vedere modulo 52)

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- Sì
→ Passare al criterio successivo
- No
→ L'ecolabel UE non può essere assegnato.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>25. Trasporto dei rifiuti</p> <p>Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso il campeggio o nelle sue vicinanze, quest'ultimo deve garantire il trasporto dei propri rifiuti fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio si riferisce alla "sezione gestione dei rifiuti" e il suo scopo è di garantire che i rifiuti siano trasportati fino ai siti di smaltimento appropriati.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sui siti della sua zona preposti alla raccolta dei diversi tipi di rifiuti;2. stabilire un piano per garantire il trasporto verso tali siti riducendo al minimo gli spostamenti;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 53) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.





<p>26. Prodotti “usa e getta”</p> <p>Se non richiesto dalla legge, nelle unità in affitto adibite al pernottamento e nei negozi del campeggio non devono essere utilizzati i seguenti prodotti "usa e getta": prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.); Se vengono forniti altri prodotti “usa e getta”, nel punto in cui sono utilizzati devono essere previsti contenitori specifici per lo smaltimento secondo i sistemi locali o nazionali applicabili.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione “gestione dei rifiuti” e il suo scopo è di evitare l'eccessiva produzione di rifiuti.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi che forniscono all'ospite prodotti per l'igiene del corpo. Inoltre, i campeggi che forniscono tazze, piatti e posate monouso, devono rendere appositi contenitori per la raccolta differenziata facilmente accessibili dagli ospiti.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso, nonché la descrizione del tipo e del sistema di raccolta dei rifiuti in questione.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi se esiste una legge che impone al campeggio di fornire all'ospite prodotti per l'igiene “usa e getta” o cibi monoporzione;2. dichiarare l'eventuale fornitura di tazze, piatti e posate “usa e getta”;3. identificare le alternative, conformemente ai requisiti di legge, per fornire all'ospite prodotti per l'igiene personale che non siano “usa e getta”;4. fornire una dichiarazione di conformità unitamente ad un'indicazione di qualsiasi legislazione vigente e/o le alternative di cui al punto 1;5. fornire una dichiarazione che attesti la presenza di contenitori adeguati per i prodotti “usa e getta” utilizzati e per i prodotti di cui al punto 2. <p>Suggerimenti In alternativa ai prodotti per l'igiene personale “usa e getta” si possono utilizzare saponi liquidi e/o shampoo e/o bagno schiuma con l'erogatore.</p> <p>Nota: gli articoli cui il criterio si riferisce sono quelli forniti per uso interno del campeggio.</p> <p>Il criterio n. 81 si riferisce specificatamente alle confezioni degli alimenti ed alle posate.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 54) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 55) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

SEZIONE ALTRI SERVIZI

<p>27. Divieto di fumare nelle aree comuni</p> <p>Tutte le aree comuni chiuse devono essere provviste di uno spazio per non fumatori.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” e il suo scopo è di garantire la qualità dell'aria all'interno delle aree comuni del campeggio, nonché la sicurezza dell'ospite.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità rispetto a tale criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che tutte le aree comuni chiuse siano provviste di uno spazio per non fumatori;2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 56) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'etichetta UE non può essere assegnata.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>28. Trasporti pubblici</p> <p>Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere il campeggio e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non è disponibile un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” e il suo scopo è di ridurre l'utilizzo di mezzi di trasporto privato da parte dell'ospite.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Questo criterio richiede che il gestore del campeggio si procuri informazioni sul trasporto pubblico tra il campeggio ed altri luoghi di interesse.</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fornire informazioni sui mezzi di trasporto pubblico (treni e autobus) o privato collettivo (autobus privati o navette) che conducono al campeggio dalle principali destinazioni nelle vicinanze;2. fornire informazioni all'ospite sui mezzi di trasporto pubblico o privato collettivo della zona;3. invitare l'ospite a scegliere il trasporto collettivo quando possibile;4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile, indicando dove sono affisse tali informazioni nel campeggio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (Vedere modulo 57) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

SEZIONE GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione ISO 14001.

Si prega di notare che il criterio n. 36 relativo alle informazioni riportate sull'Ecolabel UE deve essere soddisfatto anche se il campeggio applica altri Sistemi di Gestione Ambientale.

Si prega di notare che qualora sia utilizzato un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS o ISO 14001), si raccomanda esplicitamente di dichiarare la conformità ai criteri Ecolabel UE tra gli obiettivi ambientali ¹¹.

<p>29. Manutenzione e riparazioni generali</p> <p>Tutte le attrezzature utilizzate per fornire il servizio di campeggio devono essere riparate e sottoposte a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.</p> <p>Per tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore del campeggio deve procurarsi una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione, in base i termini di legge.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di assicurare la massima efficienza delle apparecchiature attraverso un'adeguata manutenzione.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi. Notare che la manutenzione delle caldaie è trattata nel criterio n. 30.</p> <p>Le eventuali apparecchiature includono:</p> <p>Energia</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Riscaldamento, ventilazione, condizionamento (HVAC): escluse le caldaie, incluse le pompe di calore e i dispositivi per la termoregolazione, ecc;▪ Apparecchiature: frigoriferi, asciugabiancheria, lavatrici, lavastoviglie, apparecchiature per l'ufficio sia per uso domestico che professionale	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (Vedere modulo 58) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.

¹¹ In caso di registrazione EMAS, la conformità ai criteri dell'Ecolabel Europeo deve essere dichiarata tra gli obiettivi ambientali della struttura e affrontata adeguatamente nel *programma ambientale*; in caso di certificazione ISO 14001 la conformità ai criteri dell'Ecolabel Europeo deve essere dichiarata tra gli obiettivi ambientali della struttura e affrontata adeguatamente nelle sezioni di *pianificazione e implementazione* del sistema di gestione ambientale.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Acqua

- Impianti di raccolta dell'acqua piovana e di riciclo dell'acqua;
- Apparecchiature che utilizzano acqua (lavastoviglie, lavatrici)

Sostanze chimiche pericolose

- Pompe di calore
- Frigoriferi

Altri servizi

- Piscina e altre attrezzature per le attività ricreative;

Rifiuti

- Filtri per oli e grassi

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/impresе che effettuano la manutenzione.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. presentare una dichiarazione rilasciata da personale qualificato sui controlli di manutenzione per ogni apparecchiatura sopra riportata (se presente nel campeggio);
2. indicare nella dichiarazione la frequenza dei controlli di manutenzione;
3. indicare nella dichiarazione gli eventuali requisiti legali per la manutenzione delle apparecchiature;
4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/impresе addette alla manutenzione.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>30. Manutenzione e riparazione delle caldaie</p> <p>a) La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.</p> <p>b) I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti devono essere effettuati una volta all'anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio si riferisce alla “sezione gestione generale” e il suo scopo è di garantire il rendimento energetico delle caldaie attraverso una manutenzione adeguata.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi provvisti di caldaie.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. far condurre da personale qualificato un controllo delle caldaie secondo le prescrizioni legali, almeno una volta all'anno;2. effettuare controlli del rendimento energetico secondo le prescrizioni per il tipo di caldaia in uso e assicurarsi che rientrino nei limiti legali;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No (vedere modulo 59) → Passare al criterio successivo• Sì (vedere modulo 60) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>31. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione</p> <p>La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale ed anche definire un programma d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.</p> <p>Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti, obiettivi che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri di cui alla parte B. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale del campeggio e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di esplicitare l'impegno ambientale del responsabile del campeggio e organizzare le sue attività ai fini di un risultato più efficiente dal punto di vista ambientale.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. stilare una definizione della politica ambientale aziendale;2. stilare un programma d'azione;3. presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti. <p>Nota: I criteri della Sezione B dovrebbero essere presi in considerazione quando si effettuano lavori di ristrutturazione degli edifici del campeggio turistica o quando si acquistano nuovi materiali.</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 61) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.





<p>32. Formazione del personale</p> <p>Il campeggio deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui manuali o procedure scritte, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di assicurare che il personale sia adeguatamente formato per soddisfare i criteri. Le lezioni tratteranno tutti gli aspetti dei criteri, come di seguito elencato. Le procedure o i manuali scritti saranno tali da garantire che il personale, a seconda del proprio ruolo, avrà accesso alle informazioni disponibili nel campeggio almeno per quanto riguarda gli aspetti di seguito elencati.</p> <p>Aspetti che la formazione deve contemplare a seconda delle posizioni. Legenda: <u>gestione generale</u>: personale responsabile del coordinamento delle attività e dell'approvvigionamento; <u>manutenzione</u>: personale responsabile delle attività di manutenzione delle apparecchiature; <u>pulizia</u>: personale responsabile delle attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti; <u>amministrazione</u>: personale responsabile della ricezione e degli uffici amministrativi.</p> <p>ENERGIA Personale addetto alla gestione generale e alla manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Elettricità: il mercato libero e il mercato delle risorse rinnovabili. Direttiva 2001/77/EC e la legislazione locale pertinente;▪ Lavori di manutenzione, requisiti legali a seconda dei diversi tipi di impianti di riscaldamento e condizionamento, incluso quello presente nel campeggio; <p>Personale addetto alla manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria (HVAC);▪ funzionamento, produzione di CO₂, CO, Nox; impatti ambientali derivanti da una cattiva manutenzione effettuata da personale inadeguato;▪ efficienza: elementi che influenzano l'efficienza, i tipi più efficienti di impianti di riscaldamento e di condizionamento;▪ Isolamento: muri e finestre: tipi diversi di finestre e le conseguenze di un isolamento efficace o inefficace;▪ Termoregolazione: livelli più efficienti di temperature base, dispersione termica rispetto ai muri esterni e ai sistemi di isolamento;▪ Lampadine a risparmio energetico;	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 62) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'etichetta UE non può essere assegnata.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- Apparecchiatura con alto rendimento energetico: classe energetica, Energy Star;
- Produzione energetica da fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico.

ACQUA

Tutto il personale

- Acqua: il ciclo dell'acqua, le cause più recenti della carenza idrica e relative implicazioni;

Personale addetto alla manutenzione

- Trattamento delle acque reflue – influenza degli oli e delle schiume dei detersivi sugli impianti di trattamento delle acque reflue;

Personale addetto alla pulizia e alla manutenzione

- Perdite: l'importanza di riparare subito le perdite (numero di litri che una perdita, goccia dopo goccia, fa perdere in un giorno);
- Effetti e tipi di riduttori di flusso;

Personale addetto alla pulizia e all'amministrazione (reception e marketing)

- Rispetto del desiderio degli ospiti di tenere lenzuola e asciugamani;
- Diversi modi per risparmiare acqua nel bagno;

Personale addetto alla pulizia

- Modi per risparmiare acqua durante le pulizie;

Personale addetto alla manutenzione

- Utilizzo dell'acqua piovana e riciclo dell'acqua;

SOSTANZE CHIMICHE

Personale addetto alla pulizia

- Detersivi e disinfettanti: conseguenze sull'ambiente;
- I migliori tipi di detersivi e metodi per un utilizzo minimo;

GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutto il personale

- Riduzione e separazione dei rifiuti (in ufficio, in cucina, altri ambienti a seconda dei casi);
- Riciclo dei diversi tipi di rifiuti;

GESTIONE

Personale di gestione generale e amministrazione

- Gestione;
- Criteri e schema eco-label EU, certificazione ambientale;
- Comunicazione agli ospiti sull'impegno ambientale del campeggio;
- Procedure per la considerazione del questionario sui servizi ambientali distribuito agli ospiti.

Tutto il materiale utilizzato nei corsi, relativamente ad ogni aspetto,





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

deve essere consultabile all'interno del campeggio.

Condizione di applicabilità

Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, e deve anche indicare il personale che ha seguito la formazione, nonché il periodo in cui questa è stata effettuata.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. organizzare un corso di formazione relativamente ai suddetti aspetti per i membri del suo personale;

OPPURE

2. far seguire ai suoi dirigenti e al suo personale un corso collettivo organizzato specificamente per il personale del settore ricettivo/campeggi;

OPPURE

3. mandare un rappresentante di ogni settore ad un corso collettivo e poi fare in modo che questi impartisca le nozioni apprese e distribuisca la documentazione ricevuta agli altri membri del personale;
4. in ognuna delle situazioni sopra riportate, presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

Nota: se il campeggio è troppo piccolo per organizzare corsi di formazione individuali, dovrebbero essere inoltrate richieste alla propria associazione di categoria per organizzare corsi collettivi, insieme ad altre strutture simili.

I manuali devono essere semplici, a seconda della portata e della complessità degli incarichi, in ogni caso devono essere abordabili economicamente per le micro-imprese.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>33. Informazioni agli ospiti</p> <p>Il campeggio deve informare gli ospiti sulla politica ambientale che applica (compresi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione anti-incendio), sulle azioni intraprese e sul marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti al loro arrivo, e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali del campeggio. Gli avvisi in cui si invitano gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali devono essere ben visibili, in particolare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di sensibilizzare gli ospiti rispetto all'Ecolabel Europeo e all'impegno del campeggio nei confronti dell'ambiente, con l'intento di stimolare la loro collaborazione per ridurre l'impatto ambientale associato alla loro presenza.</p> <p>Il questionario è importante in quanto gli ospiti dei campeggi dimostrano una consapevolezza ambientale maggiore degli ospiti delle altre strutture ricettive.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente a copie delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti. Deve inoltre indicare le procedure seguite per la distribuzione e il ritiro del questionario e le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. stilare un prospetto informativo riguardo il proprio impegno ambientale nei confronti dell'Ecolabel Europeo e sulle iniziative principali intraprese a favore del rispetto ambientale;2. includere nel prospetto per l'ospite un invito ad aiutare il campeggio nel raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali;3. predisporre un questionario sui principali problemi ambientali della regione/località;4. fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla copia delle informazioni e dei questionari forniti agli ospiti, indicando dove sono affisse tali informazioni all'interno del campeggio.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 63) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>34. Dati sul consumo di energia e di acqua</p> <p>Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).</p> <p>I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, per il periodo di apertura del campeggio, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m² di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell'organismo competente che ha esaminato la richiesta, in caso di visite ispettive.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è quello di consentire al gestore del campeggio di controllare i propri consumi.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi di cui sopra relativi ad almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati relativi all'anno precedente.</p> <p>Per quanto riguarda le aree residenziali (soggiorni di lunga durata), il proprietario/gestore del campeggio può fare una stima del numero di pernottamenti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. riportare la natura della fonte di energia elettrica e il numero di kWh di elettricità risultanti da ogni bolletta, nonché compilare le tabelle dei consumi elettrici, di cui ai Moduli di Verifica;2. riportare la natura della fonte energetica impiegata per riscaldare ambienti e acqua sanitaria e il numero di kWh di elettricità risultanti da ogni bolletta e compilare le tabelle dei consumi, di cui ai Moduli di Verifica;3. riportare la cifra annuale delle misurazioni sopra riportate per pernottamento e per m² di superficie interna, inclusa una stima degli ospiti di lunga durata;4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite.	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 64) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">o Sì → Passare al criterio successivoo No → L'etichetta UE non può essere assegnata.





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>35. Altri dati da rilevare</p> <p>Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione ed il controllo dei dati relativi al consumo di sostanze chimiche espressi in chilogrammi e/o litri, specificando se si tratta di un prodotto concentrato o meno e sulla quantità di rifiuti prodotta (litri e/o kg di rifiuti indifferenziati). I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m² di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell'organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di viste ispettive.</p>	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è di consentire al gestore del campeggio di controllare i propri consumi.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali del campeggio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. riportare la quantità di detersivo utilizzato in kg/litri, specificando se il detersivo è concentrato o meno;2. calcolare il quantitativo di detersivo utilizzato almeno ogni sei mesi e riportare i valori nelle tabelle dei consumi di cui ai Moduli di Verifica;3. misurare (in kg o litri) le quantità di rifiuti indifferenziati e riportare i valori nelle tabelle dei consumi di cui ai Moduli di Verifica;4. riportare la cifra annuale delle suddette misurazioni per pernottamento e per m² di superficie interna;5. specificare i servizi offerti e se è fornito il servizio di lavanderia;6. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite.	<p>Questo <u> </u> criterio <u> </u> è applicabile?</p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 65) <p>Il <u> </u> campeggio <u> </u> soddisfa questo criterio?</p> <p><input type="radio"/> Sì → Passare al criterio successivo</p> <p><input type="radio"/> No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.</p>





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>36. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica</p> <p>Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente dicitura:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico e per ridurre i rifiuti→ Sono state adottate misure di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali→ Sono state adottate misure per limitare l'impatto ambientale	<p>Controllo dell'applicabilità e della conformità al criterio</p>
<p>Contesto Questo criterio rientra nella sezione "gestione generale" e il suo scopo è comunicare gli obiettivi dell'Ecolabel Europeo, come contemplato dal regolamento che disciplina l'ecolabel UE.</p> <p>Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutti i campeggi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire un campione dei supporti utilizzati per l'etichetta, insieme ad una dichiarazione di conformità a questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. preparare uno o più supporti per l'Ecolabel UE contenente il messaggio in base ai contenuti richiesti;2. presentare un campione dei supporti utilizzati e una dichiarazione di conformità a questo criterio. <p>SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTO CRITERIO DEVE ESSERE SODDISFATTO ANCHE DAI CAMPEGGI CHE APPLICANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (EMAS o ISO 14001).</p>	<p><u>Questo criterio è applicabile?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sì (vedere modulo 66) <p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì → Passare al criterio successivo○ No → L'ecolabel UE non può essere assegnato.





SEZIONE B

CRITERI

DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO PARAGRAFO

Questa sezione illustra i criteri della Sezione B dell'Ecolabel UE.

Questi criteri sono organizzati in sezioni, in maniera simile alla prima sezione. Coprono un'ampia gamma di possibilità, al fine di consentire al richiedente di individuare i requisiti che meglio si adattano al suo profilo ed alla sua politica ambientale.

Ad ogni criterio è stato assegnato un punteggio da 1 a 3; i requisiti corrispondenti ai punteggi sono di seguito illustrati.

Requisiti relativi al punteggio

E' necessario soddisfare una quantità di criteri di questa sezione tale da raggiungere un totale di 16,5 punti (il punteggio per ogni criterio è indicato nel titolo dello stesso).

Se il campeggio offre strutture atte al pernottamento simili agli alloggi forniti dai servizi di ricettività turistica (**bungalow, hotel, altre unità di pernottamento**) **deve soddisfare i criteri in modo da raggiungere un punteggio totale di 20 punti.**

Indipendentemente dalla fornitura di unità di pernottamento, il punteggio totale richiesto ai campeggi deve essere aumentato di un punto per ognuno dei due servizi aggiuntivi offerti dal campeggio: servizi di ristorazione e attività ricreative.

Il servizio di ristorazione comprende la prima colazione. Le attività ricreative includono sauna, piscina e altre strutture analoghe che si trovano nel perimetro del campeggio e le aree verdi che non fanno parte della struttura del campeggio, come parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti.

L'applicabilità dei criteri della Sezione B è stata affrontata in sede di sviluppo dei criteri, ma non viene presa in considerazione adesso, poiché il richiedente ha la possibilità di scegliere i criteri più idonei al suo caso.

Punteggio minimo richiesto per la fornitura base di piazzole per il campeggio	16,5
Punteggio minimo richiesto per la fornitura anche di unità di pernottamento	20

Punti aggiuntivi richiesti per servizi aggiuntivi:

- | | |
|---------------------------|---|
| • Servizi di ristorazione | 1 |
| • Attività ricreative | 1 |

Esempi di punti necessari per l'assegnazione dell'Ecolabel UE:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| • Campeggio che offre un servizio aggiuntivo | 17,5 |
| • Campeggio che offre due servizi aggiuntivi | 18,5 |
| • Campeggio che fornisce unità di pernottamento ed un servizio aggiuntivo | 21 |
| • Campeggio che fornisce unità di pernottamento ed entrambi i servizi aggiuntivi | 22 |

Se il campeggio offre tutti i servizi contemplati dall'ecolabel UE (unità di pernottamento, servizio di ristorazione ed attività ricreative), deve totalizzare 22 punti, tra i criteri disponibili. La Sezione B comporta un'ampia scelta di criteri.





APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Il campeggio fornisce i seguenti servizi da calcolare in aggiunta al punteggio base di 16,5 punti:

- Unità di pernottamento min 20 punti
- Servizi di ristorazione +1
- Attività ricreative +1

NUMERO TOTALE DI PUNTI CHE IL CAMPEGGIO DEVE TOTALIZZARE





SEZIONE ENERGIA

<p>37. Generazione di energia elettrica tramite impianti idroelettrici, fotovoltaici o eolici (2 punti)</p> <p>Il campeggio deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20% del consumo annuo complessivo di elettricità.</p>	
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di promuovere l’auto-produzione di elettricità da fonti rinnovabili e ridurre la produzione del gas serra CO2 (anidride carbonica).</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico, idroelettrico o eolico e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il gestore del campeggio deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. descrivere l’impianto fotovoltaico, idroelettrico o eolico e dichiarare la produzione potenziale;2. dichiarare la produzione elettrica effettiva da fonti rinnovabili;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 67) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

38. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

Almeno il 50% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare i locali interni o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

Contesto

Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di promuovere l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e ridurre la produzione del gas serra CO₂ (anidride carbonica).

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento dei locali interni e dell'acqua ed una documentazione che attesti che almeno il 50% di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Modalità di conformità al criterio

Il gestore del campeggio deve:

1. descrivere il sistema che impiega fonti rinnovabili per riscaldare ambienti e/o acqua per uso sanitario (quale biomassa, pellets, solare);
2. riportare la percentuale di produzione di calore da fonti rinnovabili rispetto al consumo annuo di energia usata per il riscaldamento di ambienti e acqua sanitaria (come richiesto anche dal criterio n. 34 sulla misurazione del consumo energetico);
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

Sì (vedere modulo 68)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>39. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)</p> <p>Il campeggio deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di ridurre l’uso di combustibile fossile attraverso un elevato rendimento energetico della caldaia.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Le caldaie a quattro stelle hanno rendimenti fino al 95%. Questa informazione è generalmente riportata nel manuale tecnico della caldaia, altrimenti, il produttore o il rivenditore devono certificare il numero di stelle della caldaia. Questo criterio può essere soddisfatto anche da caldaie che sono escluse dalla direttiva 92/42/CEE ma che hanno un rendimento equivalente alle quattro stelle contemplate dalla direttiva.</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. farsi rilasciare dal fabbricante o dal rivenditore una dichiarazione che attesti il numero di stelle della caldaia; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. presentare una copia del manuale tecnico della caldaia che riporta il numero di stelle della caldaia;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. <p>.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (Vedere modulo 69) → riportare il punteggio totalizzato in basso○ No → Scegliere un altro criterio della Sezione B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

40. Emissioni di NO_x delle caldaie (1,5 punti)

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NO_x, con emissioni inferiori a 70 mg di NO_x/kWh.

Contesto

Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di ridurre le emissioni di NO_x, responsabile dell'effetto serra nell'atmosfera.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. chiedere al fabbricante o al rivenditore una dichiarazione che attesti la classe (numero di stelle) della caldaia e che certifichi un'emissione non superiore a 70 mg di NO_x/kWh;

OPPURE

2. presentare una copia delle informazioni relative alla classe della caldaia riportate nel manuale tecnico della stessa;
3. conservare i dati dei test di manutenzione per dimostrare che le attività di manutenzione sono state puntualmente eseguite durante il periodo di validità dell'ecolabel.
4. fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

Sì (vedere modulo 70)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>41. Teleriscaldamento (1 punto)</p> <p>Il campeggio deve essere riscaldato mediante teleriscaldamento.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di ridurre l’inquinamento dovuto al riscaldamento di numerose singole strutture rispetto al riscaldamento generato da un impianto centralizzato, più efficiente e meglio controllato, ovvero l’impianto di teleriscaldamento.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento all’impianto di teleriscaldamento.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. chiedere al suo fornitore di energia una dichiarazione che attesti la presenza di un sistema di teleriscaldamento a cui il campeggio è allacciato; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. presentare la documentazione necessaria per dimostrare l’allacciamento al sistema di teleriscaldamento.3. fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 71) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

42. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento degli impianti sanitari, delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio devono essere erogati da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica. Se il campeggio dispone di un proprio impianto di cogenerazione, tale impianto deve fornire il 70% del consumo totale di energia termica ed elettrica.

Contesto

Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di favorire il ricorso ad impianti che generano energia sia termica che elettrica, aumentando il rendimento della centrale.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

Modalità di conformità al criterio

Se l'impianto di cogenerazione non è installato all'interno del campeggio, il richiedente deve:

1. farsi rilasciare dal proprio fornitore di energia una dichiarazione che attesti la presenza di una centrale di cogenerazione da cui il campeggio riceve la propria energia termica ed elettrica;
2. indicare la quantità di energia ricevuta dalla centrale di cogenerazione, dimostrando che copre l'intero fabbisogno energetico annuale;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Se l'impianto di cogenerazione è installato all'interno del campeggio, il richiedente deve:

4. dichiarare la presenza dell'impianto di cogenerazione termica ed elettrica per il campeggio;
5. indicare il quantitativo di energia ricevuto da tale impianto, dimostrando che copre il 70% dei consumi totali di energia termica ed elettrica;
6. indicare il fornitore ed il tipo di fonte energetica per il restante 30%;
7. fornire una dichiarazione di conformità al criterio.

Nota: Il riferimento di questo criterio al “proprio impianto di cogenerazione termica ed elettrica” è stato aggiunto per includere una situazione specifica descritta dall'organismo competente dei Paesi Bassi; per maggiori spiegazioni si prega di consultare tale organismo competente.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

Sì (vedere modulo 72)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punti/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>43. Pompe di calore (1,5 punti)</p> <p>Il campeggio deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” ed il suo scopo è quello di promuovere l’utilizzo della pompa di calore, visti gli elevati rendimenti di tale dispositivo nel riscaldamento e nel condizionamento.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. presentare una copia del manuale tecnico con le condizioni di funzionamento della pompa di calore; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. presentare un rapporto tecnico stilato da personale qualificato sulle condizioni di funzionamento della pompa di calore;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 73) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>44. Recupero del calore (2 punti)</p> <p>Il campeggio deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.</p>	
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di favorire il risparmio energetico grazie al recupero del calore da alcune apparecchiature presenti nel campeggio.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. presentare una copia del progetto relativo ai sistemi di recupero di calore presenti nel campeggio; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. presentare una descrizione redatta da un tecnico riguardo le misure di recupero di calore attuate;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere modulo 74) → riportare il punteggio totalizzato in basso○ No → Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>45. Termoregolazione (1,5 punti)</p> <p>La temperatura in ogni area comune e in ogni unità in affitto adibita al pernottamento deve essere regolata in maniera autonoma.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di favorire la possibilità di regolare la temperatura autonomamente a seconda delle necessità, al fine di risparmiare energia riducendo la temperatura ambiente dove possibile.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché la documentazione sui sistemi di termoregolazione.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. presentare una descrizione predisposta da un tecnico sul sistema di termoregolazione; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. presentare un documento che illustri la tecnologia usata per operare la termoregolazione;3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 75) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

46. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

Gli edifici del campeggio dotati di impianto di riscaldamento/condizionamento devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

Contesto

Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di ridurre la dispersione energetica dell’edificio, risparmiando così l’energia utilizzata per il riscaldamento e il condizionamento, grazie ad un isolamento particolarmente efficiente.

La seguente formula, che prende in considerazione anche il potenziale beneficio economico di un maggiore isolamento, illustra una possibilità di aumentare l’isolamento dell’edificio:

$$\Delta R = (\sqrt{D^* \times 24 \times L / m\lambda}) - R_0$$

Legenda

R = la resistenza termica dell’edificio ($R = s / \lambda$, dove s = spessore del materiale isolante e λ = conducibilità termica del materiale isolante),

ΔR = la resistenza termica aggiuntiva ottimale all’edificio

D^* = “gradi giorno”, un parametro legato al clima locale, fornito dall’autorità locale. Aumentano con i climi più freddi

L = costo del combustibile e della manutenzione del sistema di riscaldamento,

m = costo del materiale isolante per m³,

λ = conducibilità termica del materiale isolante

R₀ = resistenza termica iniziale.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull’isolamento disponibile e sui requisiti nazionali minimi a riguardo.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. identificare i livelli minimi di isolamento richiesti dalla legge;
2. attuare misure di isolamento superiori ai requisiti minimi imposti dalla legge;
3. presentare una dichiarazione stilata dal tecnico sulla conformità a questo criterio.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

Sì (vedere modulo 76)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

47. Impianti di condizionamento dell'aria (1,5 punti)

L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva della Commissione 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva del Consiglio 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria¹² o un'efficienza energetica analoga.

Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Contesto

Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di risparmiare l'energia utilizzata per il condizionamento grazie all'elevata efficienza dell'impianto di condizionamento.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve dimostrare che il suo impianto di condizionamento ha un'efficienza energetica pari alla Classe A attraverso un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Nota: Il rapporto tecnico può includere la documentazione tratta dal manuale tecnico dell'impianto di condizionamento.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

Sì (vedere modulo 77)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i

¹² GU L86 del 3.4.2002, pag. 26





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>48. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)</p> <p>Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento delle unità in affitto adibite al pernottamento quando le finestre sono aperte.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è di evitare sprechi di energia dovuti al riscaldamento o al condizionamento di un ambiente in cui sia aperta una finestra.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve dimostrare di possedere un sistema in grado di spegnere automaticamente il riscaldamento o il condizionamento se le finestre vengono aperte, tramite un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere modulo 78) → riportare il punteggio totalizzato in basso○ No → Scegliere un altro criterio della Sezione B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punti/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>49. Architettura bioclimatica (2 punti)</p> <p>Gli edifici del campeggio devono essere costruiti in base a principi di architettura bioclimatica.</p>	
<p>Contesto</p>	
<p>Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di ridurre il consumo di risorse, promuovendo allo stesso tempo l’utilizzo delle risorse naturali.</p>	
<p>Valutazione e verifica</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p>
<p>Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio ed una documentazione adeguata.</p>	<p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 79)</p>
<p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>L’architettura bioclimatica si riferisce alla struttura dell’edificio ed identifica i metodi naturali per risparmiare ed utilizzare risorse naturali. Alcuni esempi sono riportati di seguito.</p>	<p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<p>RISCALDAMENTO NATURALE</p>	
<p>Sono attuate misure per sfruttare al massimo il riscaldamento del clima naturale</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. una esposizione adeguata degli edifici e delle piazzole al sole invernale;2. una appropriata protezione del campeggio dai venti invernali tramite dispositivi naturali (vegetazione) o artificiali;3. un posizionamento adeguato delle finestre, tale da sfruttare il sole in inverno;	
<p>LUCE NATURALE</p>	
<p>Sono attuate misure per sfruttare al massimo la luce naturale</p>	
<ol style="list-style-type: none">4. le finestre sono posizionate di modo che la luce naturale in un giorno di sole sia disponibile per almeno 8 ore al giorno per almeno sei mesi l’anno nelle aree comuni;5. le finestre sono posizionate di modo che la luce naturale in un giorno di sole sia disponibile per almeno 8 ore al giorno per almeno sei mesi l’anno in almeno il 50% delle unità in affitto adibite al pernottamento;6. il campeggio non pregiudica la possibilità degli edifici vicini di usufruire della luce naturale.	
<p>CONDIZIONAMENTO NATURALE</p>	
<p>Sono attuate misure per sfruttare al meglio il condizionamento del clima naturale</p>	
<ol style="list-style-type: none">7. un’adeguata esposizione all’ombra estiva degli edifici e delle unità in affitto adibite al pernottamento e/o ombreggiamento delle piazzole tramite vegetazione;8. un’adeguata esposizione degli edifici, delle piazzole e delle unità in affitto alle brezze estive;9. un’adeguata ombreggiatura delle finestre tramite dispositivi	





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- ombreggianti naturali o artificiali;
10. un'adeguata disposizione delle finestre, delle unità in affitto, delle aree comuni e dei corridoi, tale da massimizzare la ventilazione naturale;
 11. adeguati dispositivi atti a spostare l'aria da zone fredde a zone calde (per esempio attraverso sistemi di ventilazione meccanica che immettono aria fresca dai seminterrati nelle aree comuni);

RUMORE

Sono attuate misure per ridurre la trasmissione del rumore

12. le aree comuni sono provviste di materiale che tampona la trasmissione del rumore alle altre parti del campeggio;
13. gli edifici del campeggio ed altri fabbricati sono costruiti con materiali in grado di ridurre il rumore verso l'esterno;
14. si utilizzano barriere vegetali per ridurre la trasmissione del rumore all'interno del campeggio.

MATERIALI EDILI

Sono attuate misure per incrementare l'utilizzo di materiali edili locali

15. almeno una parte principale degli edifici del campeggio è costruita con materiali locali;
16. almeno una parte principale degli edifici del campeggio è costruita con materiali riciclati;
17. sono state attuate misure per ridurre al minimo la quantità di energia racchiusa nei materiali edili nuovi;

INTEGRAZIONE NEL PAESAGGIO

Sono attuate misure per integrare al meglio il campeggio nel paesaggio

18. a seconda del sito, il campeggio si integra nel paesaggio;
 19. il campeggio utilizza la vegetazione locale (per esempio vegetazione che non ha bisogno di essere innaffiata spesso).
 20. ALTRO specificare
-

Il richiedente deve:

1. soddisfare almeno sei delle condizioni sopra citate o simili;
2. presentare una spiegazione dettagliata, per esempio un rapporto tecnico, che illustri in che modo il campeggio soddisfa il criterio;
3. includere qualsiasi altra documentazione adeguata quale prova di conformità al criterio.

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>50. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino a un massimo di 5 punti)</p> <p>(a) (1 punto) Tutti i frigoriferi devono avere un'efficienza di classe A, A+ o A++ ai sensi della Direttiva della Commissione 2003/66/CE del 3 Luglio 2003¹³ che modifica la Direttiva della Commissione 94/2/CE del 21 gennaio 1994 che stabilisce le modalità d'applicazione della Direttiva del Consiglio 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi per uso domestico, dei congelatori elettrici per uso domestico e relative combinazioni¹⁴; tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C. La Direttiva della Commissione 2003/66/CE entrerà in vigore il 1° Luglio 2004.</p>	
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo è di ridurre il consumo di elettricità attraverso l'utilizzo di attrezzature ad alto rendimento energetico.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione attestante la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve :</p> <ol style="list-style-type: none">1. dimostrare, presentando per esempio il manuale tecnico o una dichiarazione del produttore, che tutti i frigoriferi domestici del campeggio rientrano nella classe A, A+ o A++ di efficienza energetica;2. dimostrare che tutti i minibar (Frigo bar) del campeggio rientrano nella classe C di efficienza energetica;3. presentare la documentazione relativa ai frigoriferi di Classe A, A+ o A++ che abbiano un marchio di qualità ambientale;	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 80)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<p>(b) (1 punto): Tutte le lavastoviglie per uso domestico devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della Direttiva della Commissione 1999/9/CE del 26 Febbraio 1999¹⁵ che modifica la Direttiva 97/17/CE¹⁶ che stabilisce le modalità di applicazione della Direttiva del Consiglio 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 80)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

¹³ GU L 170/10 del 9.07.2003

¹⁴ GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

¹⁵ GU L021, del 26.01.2000, pag.42

¹⁶ GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

¹⁷ GU 338 del 28.12.1996, pag. 85

¹⁸ GU 136 del 21.06.1995, pag. 1

¹⁹ GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

²⁰ GU L136 del 21.06.1995



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione attestante la classe energetica di tutte le lavastoviglie, indicando quelle provviste di marchio di qualità ecologica.</p> <p>Note: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 1999/9/CE che modifica la Direttiva 97/17/CE (per esempio, le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dimostrare, presentando per esempio il manuale tecnico o una dichiarazione del fabbricante, che tutte le lavastoviglie per uso domestico del campeggio rientrano nella classe A di efficienza energetica;2. presentare la documentazione sulle lavastoviglie per uso domestico di Classe A che abbiano un marchio di qualità ambientale;	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 80)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<p>(c) (1 punto) Tutte le lavatrici per uso domestico devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della Direttiva della Commissione 96/89/CE del 17 Dicembre 1996¹⁷ che modifica la Direttiva 95/12/CE¹⁸ che stabilisce le modalità di applicazione della Direttiva del Consiglio 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 80)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione attestante la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle provviste di marchio di qualità ecologica.</p> <p>Note: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 96/89/CE che modifica la Direttiva 95/12/CE (per esempio, le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dimostrare, presentando per esempio il manuale tecnico o una dichiarazione del fabbricante, che tutti le lavatrici per uso domestico del campeggio rientrano nella classe A di efficienza energetica;2. allegare informazioni sulle lavatrici per uso domestico di Classe A che abbiano un marchio di qualità ambientale;	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 80)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<p>(d) (1 punto) Almeno l'80% delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta "Energy Star" ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature da ufficio¹⁹.</p>	
<p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione attestante che</p>	



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta "Energy Star" e/o indicare i PC e i portatili provvisti di un marchio di qualità ecologica.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. dimostrare, presentando ad esempio il manuale tecnico o una dichiarazione del fabbricante, che almeno l'80% delle apparecchiature da ufficio è provvisto di etichetta Energy Star;
2. allegare documentazione sulle apparecchiature da ufficio che abbiano un marchio di qualità ambientale, in particolar modo i Personal Computer e i portatili.

(e) (1 punto): Tutte le asciugabiancheria elettriche devono presentare un'efficienza energetica di classe A come stabilito dalla Direttiva della Commissione 1995/13/CE²⁰ che stabilisce le modalità di applicazione della Direttiva del Consiglio 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

Valutazione e verifica:

Il richiedente deve fornire la documentazione attestante la classe energetica di tutte le asciugabiancheria elettriche, indicando quelle provviste di marchio di qualità ambientale.

Nota: per le asciugabiancheria che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 1995/13/CE che modifica la Direttiva 92/75/CEE (per esempio, le asciugabiancheria industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. dimostrare, presentando per esempio il manuale tecnico o una dichiarazione del fabbricante, che tutte le asciugabiancheria del campeggio rientrano nella classe A di efficienza energetica;
2. includere la documentazione sulle asciugabiancheria di Classe A provviste di marchio di qualità ambientale.

Il campeggio soddisfa il criterio per :

- Frigoriferi per uso domestico e mini -bar (Frigo-bar) → 1 punto
- Lavastoviglie per uso domestico → 1 punto
- Lavatrici per uso domestico → 1 punto
- Apparecchiature da ufficio → 1 punto
- Asciugabiancheria → 1 punto

Totale _____ **punto/i**

Il campeggio soddisfa questo criterio?

Sì (Vedere modulo 80)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>51. Asciugamani ed asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (1 punto)</p> <p>Tutti gli asciugamani e gli asciugacapelli elettrici devono essere dotati di sensori di prossimità o di marchio ecologico ISO Tipo 1.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione energia” ed il suo scopo è quello di evitare gli sprechi di energia attribuibili agli asciugamani o agli asciugacapelli in funzione anche quando non vi sono oggetti ubicati sotto di essi o nelle loro vicinanze.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire un’adeguata documentazione attestante come il campeggio soddisfa questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dimostrare che gli asciugamani o gli asciugacapelli installati nel campeggio sono dotati di sensori che garantiscono l’emissione di aria calda solo quando un oggetto viene posizionato sotto o vicino ad essi. <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. fornire informazioni sugli asciugamani o gli asciugacapelli provvisti di marchio ecologico ISO tipo I. <p>Note: E’ possibile accludere alla documentazione le informazioni pertinenti riportate nel manuale tecnico dell’apparecchio.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 81) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ **punto/i**





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)</p> <p>I frigoriferi delle cucine, dei chioschi e dei negozi devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo principale è di ridurre il consumo energetico attraverso una gestione ed un posizionamento razionale del frigorifero. Spesso il posizionamento del frigorifero incide sia sui consumi che sull'efficienza energetica.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Almeno due dei seguenti principi di risparmio energetico devono essere applicati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il frigorifero è lontano o riparato da fonti di calore, come il forno;2. i tubi refrigeranti sono puliti regolarmente;3. vi sono procedure precise per aprire il frigorifero quante meno volte possibile. <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. specificare quali due misure sono attuate;2. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 82) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>53. Spegnimento automatico delle luci nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)</p> <p>L'80% delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo principale è evitare il consumo superfluo di luce nelle unità in affitto adibite al pernottamento, per esempio quando l'ospite non è presente.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. garantire il corretto funzionamento di un sistema automatico che spegne le luci quando gli ospiti escono dall'unità in affitto adibita al pernottamento;2. assicurare che il sistema sia installato in almeno 80% delle unità affitto;3. presentare un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 83)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ **punto/i**





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>54. Controllo del timer della sauna (1 punto)</p> <p>Tutte le saune devono essere dotate di un sistema di controllo del timer.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” ed il suo scopo è quello di ridurre inutili sprechi di energia, regolando il funzionamento della sauna a seconda delle esigenze.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che la sauna (gestita direttamente o di sua proprietà) sia dotata di un sistema di controllo del timer;2. qualora non vi sia, installare tale sistema;3. presentare il rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 84) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punti/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>55. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabile (1,5 punti)</p> <p>L'energia utilizzata per riscaldare l'acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50% di energia: 1 punto, 100%: 1,5 punti.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione energia" ed il suo scopo è di promuovere l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di ridurre la produzione del gas serra CO2. Quando si utilizza l'energia solare per riscaldare l'acqua trattata, per esempio, si riducono di circa 70 kg le emissioni di biossido di carbonio e di altre sostanze nocive per metro quadrato della superficie del collettore all'anno.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire un dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente ai dati sull'energia consumata per riscaldare l'acqua della piscina e alla documentazione che attesta il quantitativo di energia utilizzata derivante da fonti di energia rinnovabili.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. descrivere il sistema utilizzato per riscaldare l'acqua della/e piscina/e, come l'energia solare;2. riportare la percentuale di produzione di calore che tale sistema produce rispetto al consumo energetico annuale totale per riscaldare la/e piscina/e (come contemplato anche dal criterio n. 35 sulla misurazione del consumo di energia).3. fornire una dichiarazione di conformità al criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 85) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punti/i





<p>56. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)</p> <p>Le luci esterne che non siano necessarie per ragioni di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un periodo prestabilito, oppure devono essere attivate da un sensore di prossimità.</p>	
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione energia” e il suo scopo principale è di evitare consumi superflui di energia nell’illuminazione esterna, per esempio quando la luce naturale esterna è sufficiente.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi del funzionamento di un sistema automatico che spenga le luci esterne quando la luce naturale è sufficiente;2. presentare un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 86) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i

PUNTI **COMPLESSIVI** **TOTALIZZATI** **NELLA** **SEZIONE**
ENERGIA: _____



SEZIONE ACQUA

<p>57. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)</p> <p>(a) (1,5 punti) L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.</p>	
<p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione acqua” e il suo scopo è di ridurre il consumo d’acqua potabile trattata per scopi non potabili.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario sia completamente separata dalla fornitura di acqua potabile.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. garantire l’implementazione di un sistema per la raccolta dell’acqua piovana;2. assicurarsi che questo sistema sia nettamente separato dal sistema di distribuzione di acqua potabile;3. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio;4. presentare un’adeguata documentazione giustificativa unitamente ad idonee garanzie volte a dimostrare che la fornitura di acqua a scopo sanitario è completamente separata da quella di acqua potabile.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 87) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<p>(b) (1,5 punti) L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre dimostrare adeguatamente che la fornitura di acqua a scopo sanitario è completamente separata dalla fornitura di acqua potabile.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. garantire l’implementazione di un sistema per la raccolta di acqua riciclata;2. assicurarsi che questo sistema sia ben separato dal sistema di distribuzione di acqua potabile;	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 87) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p>



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>3. fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa tale criterio.</p> <p>4. presentare un'adeguata documentazione giustificativa ed idonee garanzie atte a dimostrare che la fornitura di acqua a scopo sanitario è completamente separata da quella di acqua potabile.</p> <p><u>Suggerimenti per il riciclo dell'acqua:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzare l'acqua delle docce o del bucato per scaricare i WC, per lavare le automobili o per altre operazioni di pulizia.	<p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>58. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1 punto)</p> <p>Il campeggio deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione ed i consumi di acqua per le piante e le aree verdi esterne.</p>	
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella “sezione acqua” ed il suo scopo è di ridurre inutili consumi di acqua dovuti all’irrigazione di piante ed aree verdi esterne gestita in modo inefficiente.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un’adeguata documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare la tempistica più efficiente per l’irrigazione di piante ed aree verdi esterne;2. utilizzare sistemi di irrigazione automatici che garantiscano la migliore tempistica;3. fornire documentazione sul sistema di irrigazione automatica e sulla tempistica adottata.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere moduli 88, 89)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>59. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)</p> <p>Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione acqua” e il suo scopo è di ridurre inutili consumi idrici dovuti all’utilizzo da parte degli ospiti di docce e rubinetti.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio, unitamente ad una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare il miglior modo per ottenere un flusso medio da docce e rubinetti che non superi gli 8 litri/minuto;2. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio;3. presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata se la spiegazione non è considerata sufficiente. <p><u>Suggerimenti per la riduzione del flusso idrico</u></p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzare riduttori di flusso,• ridurre la pressione dalla fonte <p>Formula per il calcolo: Il flusso medio è calcolato come segue:</p> <p>(Litri/min dai rubinetti x numero di rubinetti) + (litri/min dalle docce x numero di docce) / numero di rubinetti + numero di docce = 8 litri o meno.</p> <p>Nota: il richiedente deve misurare il flusso idrico raccogliendo e misurando l’acqua che esce dai rubinetti e dalle docce in un minuto.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 90) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>60. Scarico dei WC (1,5 punti)</p> <p>Almeno l'80% dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella “sezione acqua” e il suo scopo è di risparmiare acqua riducendo l’acqua utilizzata per lo scarico del WC.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare il miglior modo per ottenere un volume di acqua per scarico pari a o inferiore a 6 litri;2. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio;3. presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata, se la spiegazione non è considerata sufficiente. <p><u>Suggerimenti per il risparmio idrico</u></p> <ul style="list-style-type: none">• usare uno scarico a due livelli con lo scarico massimo pari a 6 litri;• installare uno scarico manuale con un sistema di ritorno automatico.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 91) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

61. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come $W_{(misurato)}$) deve essere pari o inferiore alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella Direttiva della Commissione 97/17/CE.

$$W_{(misurato)} \leq (0,625 \times S) + 9,25$$

dove

$W_{(misurato)}$ = consumo d'acqua della lavastoviglie misurato in litri per ciclo, espresso al primo decimale

S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Contesto

Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il potenziale consumo idrico della lavastoviglie.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dal fabbricante o tecnici specializzati incaricati della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie sono provviste del marchio comunitario di qualità ecologica.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. fornire un rapporto tecnico predisposto dai tecnici specializzati, o documento equivalente, come le informazioni riportate nel manuale/istruzioni del fabbricante.

OPPURE

2. dimostrare che le lavastoviglie del campeggio sono provviste di marchio comunitario di qualità ecologica;
3. indicare il consumo idrico della lavastoviglie in base a contatori appositamente installati, come da criterio 101.

a. Esempi di consumo idrico:

Una lavastoviglie con 12 coperti deve avere un consumo massimo di 16,75 litri per ciclo; una con 6 coperti, un consumo massimo di 8,5 litri per ciclo. Questa formula si riferisce al consumo potenziale di acqua della lavastoviglie; le misure di risparmio idrico relative alla gestione del bucato devono essere descritte nella sezione "gestione", criterio n. 31.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

Sì (Vedere modulo 92)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

62. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici del campeggio utilizzate dagli ospiti e dal personale o dal fornitore dei servizi di lavanderia devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Contesto

Questo criterio si riferisce alla “sezione acqua” e il suo scopo è di ridurre il consumo potenziale idrico relativo al servizio di lavanderia.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici sono provviste del marchio comunitario di qualità ecologica.

Il campeggio deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia attestante che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. informarsi sul consumo idrico della lavatrice (normalmente questa informazione è riportata nel manuale tecnico)
2. presentare un rapporto tecnico stilato dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili della vendita o della manutenzione delle lavatrici, che può includere le informazioni riportate sul manuale tecnico;

OPPURE

3. dimostrare che le lavatrici sono provviste del marchio comunitario di qualità ecologica;

E

4. chiedere, se opportuno, al proprio fornitore del servizio di lavanderia, la documentazione tecnica attestante che le lavatrici impiegate ai fini del servizio sono conformi a questo criterio.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- o Sì (Vedere modulo 93)
→ riportare il punteggio totalizzato in basso
- o No
→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punti/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>63. Temperatura e flusso d'acqua dei rubinetti (1 punto)</p> <p>In almeno l'80% dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua.</p> <hr/> <p>Contesto Questo criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il tempo necessario per regolare la temperatura dell'acqua.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve :</p> <ol style="list-style-type: none">1. installare un sistema che consente di regolare il flusso d'acqua E di raggiungere la temperatura desiderata in pochi secondi;2. assicurarsi che il sistema sia installato in almeno l'80% degli ambienti destinati agli ospiti;3. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio;4. presentare una documentazione giustificativa adeguata (come la copia dei progetti di termoregolazione e la documentazione che ne dimostri la sua messa in opera), qualora la spiegazione non sia considerata sufficientemente completa. <p>Suggerimenti: Un modo comune per controllare il flusso dell'acqua è quello di installare rubinetti a leva unica. Per quanto riguarda la temperatura, vi sono dei sistemi a leva che permettono all'impianto di riscaldamento di raggiungere velocemente la temperatura desiderata.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere moduli 94-95) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>64. Timer per docce (1,5 punti)</p> <p>Tutte le docce degli impianti sanitari/aree comuni devono essere munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l'arresto automatico del flusso d'acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.</p>	
<p>Contesto Questo criterio si riferisce alla “sezione acqua” e il suo scopo è di ridurre il consumo di acqua nelle docce.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve :</p> <ol style="list-style-type: none">1. garantire l'installazione di un sistema che arresti il flusso d'acqua dalle docce dopo un certo tempo;2. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio;3. presentare qualsiasi altra documentazione necessaria (come la copia del progetto e l'implementazione dei dispositivi atti al funzionamento a tempo per le docce) se la spiegazione non è considerata sufficiente.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere moduli 96-97)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>65. Copertura della piscina (1 punto)</p> <p>Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l'acqua si raffreddi e per ridurre l'evaporazione.</p> <p>Contesto: Questo criterio si riferisce alla "sezione acqua" ed ha lo scopo di ridurre gli sprechi d'acqua dovuti all'evaporazione. Inoltre è finalizzato a mantenere la temperatura dell'acqua, il che comporta un minor dispendio energetico per il riscaldamento dell'acqua, nonché la riduzione dell'inquinamento ed una minor proliferazione delle alghe.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire un spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa il criterio, unitamente ad un'ideonea documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il gestore del campeggio deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fornire la documentazione sul tipo di copertura utilizzata e sulle procedure attuate per coprire la piscina;2. fornire la documentazione relativa alle misure di sicurezza applicate per evitare:<ol style="list-style-type: none">a. cadute accidentali sulla coperturab. possibilità di nuotare sotto la copertura	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 98)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>66. Rimozione del ghiaccio (fino a 1,5 punti)</p> <p>Quando si rende necessario rimuovere il ghiaccio dalle strade, devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per rendere sicure le vie del campeggio in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti). Qualora si utilizzino mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze che non contengano più dell'1% di ione cloruro (Cl⁻) (1 punto) oppure prodotti antigelo provvisti di marchio ecologico comunitario o altri marchi ecologici nazionali o regionali ISO Tipo I (1,5 punti).</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione acqua” ed il suo scopo è di ridurre l'inquinamento della falda acquifera. I sali sono tossici per le piante, gli animali, i laghi, i canali e la falda freatica. Il sale, anche in piccoli quantitativi, penetra nel suolo, modificandone la composizione e rendendo difficile la sopravvivenza delle piante. Inoltre, il sale è estremamente corrosivo per le superfici pavimentate, gli edifici e le automobili.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'adeguata documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il gestore del campeggio deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. verificare se i mezzi meccanici per la rimozione del ghiaccio sono sufficientemente sicuri da consentire una circolazione sicura sulle vie del campeggio;2. se necessario, scegliere prodotti per la rimozione del ghiaccio che rispettano il criterio;3. fornire la documentazione sul sistema adottato per la rimozione del ghiaccio (meccanico o chimico) e sulle procedure per la rimozione del ghiaccio;4. qualora si utilizzino sostanze chimiche per la rimozione del ghiaccio, fornire informazioni su tali sostanze.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 99) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>67. Indicazioni sulla durezza dell'acqua (1 punto)</p> <p>In prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie, devono essere affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale, al fine di consentire un utilizzo ottimale dei detersivi da parte degli ospiti e del personale; in alternativa, deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo dei detersivi in funzione della durezza dell'acqua.</p>	
<p>Contesto</p> <p>La durezza dell'acqua incide sul quantitativo di detersivi impiegato per il bucato. Questo criterio si riferisce al risparmio di sostanze chimiche reso possibile grazie ad una corretta interpretazione delle indicazioni relative al tipo di acqua.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla documentazione che illustra le modalità di informazione degli ospiti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sulla durezza dell'acqua;2. fornire informazioni agli ospiti ed al personale, collocando tali informazioni nei luoghi dove sono necessarie, come stabilito nel criterio, indicando dove tali informazioni sono affisse all'interno del campeggio;3. fornire una dichiarazione di conformità al criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (Vedere modulo 100)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

68. Orinatori a risparmio idrico (1,5 punti)

Almeno il 50% degli orinatori deve essere provvisto di un sistema senz'acqua; in alternativa, tutti gli orinatori devono disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo di ogni singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Contesto:

Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è quello di ridurre il consumo idrico. Gli orinatori senz'acqua possono far risparmiare 150.000 litri di acqua per orinatoio all'anno nelle situazioni di utilizzo frequente. I sistemi senz'acqua includono un doppio sigillo che isola l'ambiente del bagno dai gas di fognatura. Infatti, vi è una barriera fissa di liquido spessa più di due pollici rivestita di un tensioattivo a bassa densità, non solubile nell'acqua, le cui proprietà fisicochimiche sono simili a quelle dell'olio di oliva. Il tensioattivo polimero, utilizzato per sigillare, è biodegradabile e non tossico, ma permeabile ai flussi di urina ad alta densità. Questo tensioattivo disponibile in commercio forma un ulteriore barriera o sigillo, che impedisce ai gas di fognatura di diffondersi nell'ambiente dei bagni. Grazie a questo sigillante aggiuntivo, che galleggia sopra una normale barriera d'acqua, i sistemi senz'acqua comportano una protezione ancora superiore per l'ambiente locale da gas e batteri rispetto agli orinatori tradizionali che utilizzano solo l'acqua. Inoltre, nella maggior parte degli orinatori a risciacquo manuale o automatico, è necessario utilizzare sostanze chimiche per la rimozione del calcare, detersivi, agenti chimici o acidi aggressivi.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire una documentazione dettagliata per dimostrare in che modo il campeggio soddisfa questo criterio.

Modalità di conformità al criterio

Il gestore del campeggio deve:

1. fornire la documentazione adeguata sul tipo di orinatoio impiegato, unitamente ad una descrizione delle sostanze chimiche utilizzate per gli orinatori senz'acqua ed il funzionamento del meccanismo di risciacquo (manuale o automatico, indicando il quantitativo di acqua per ogni risciacquo).

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- Sì (Vedere modulo 101)

→ riportare il punteggio totalizzato in basso

- No

→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>69. Specie indigene utilizzate per nuove piantagioni all'esterno (1 punto)</p> <p>Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali indigene.</p> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è quello di ridurre i consumi idrici e l'inquinamento della falda freatica. La flora locale si adatta meglio alle condizioni climatiche ed è più resistente a potenziali parassiti o malattie rispetto alle specie importate; pertanto richiede meno trattamenti chimici e meno acqua.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'ideale documentazione giustificativa predisposta da un esperto.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il gestore del campeggio deve fornire la documentazione idonea sul tipo vegetazione piantata, compresa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la descrizione delle specie piantate;2. la dichiarazione di un esperto (botanico o fiorista) relativamente alla provenienza geografica delle piante e alla loro idoneità rispetto al clima locale.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere moduli 102, 103) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none">○ No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>70. Cambio di asciugamani e lenzuola (1 punto)</p> <p>L'ospite deve essere informato sulla politica ambientale del campeggio, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola nelle unità in affitto adibite al pernottamento su richiesta dell'ospite o automaticamente una volta a settimana per le strutture di categoria più bassa e due volte a settimana per quelle di categoria superiore. Questo criterio si applica solo alle unità in affitto adibite al pernottamento il cui servizio include la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ma riguarda anche la sezione energia e la sezione detersivi, nonché la consapevolezza del consumatore. Le unità di pernottamento del campeggio di categoria inferiore sono di 1 o 2 stelle o equivalente; quelli di categoria superiore 3-5 stelle o equivalente.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informare adeguatamente l'ospite sulla politica ambientale del campeggio, invitandolo a rispettare la politica ambientale;2. fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio unitamente alla documentazione che illustra come l'ospite viene informato a tal proposito e la sua accettazione. <p><u>La comunicazione all'ospite deve</u></p> <ul style="list-style-type: none">• informare l'ospite sulla politica ambientale del campeggio;• invitare l'ospite a contribuire al rispetto della politica ambientale, accettando che la sostituzione di asciugamani e lenzuola venga effettuata solo su sua richiesta. <p>Nota: lenzuola ed asciugamani possono essere sostituiti su richiesta dell'ospite, ma comunque ad intervalli non superiori agli standard applicabili all'unità in affitto adibita al pernottamento del campeggio.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere modulo 104) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none">○ No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i

PUNTI COMPLESSIVI TOTALIZZATI NELLA SEZIONE ACQUA: _____





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

SEZIONE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

<p>71. Detersivi (fino a 4 punti)</p> <p>Almeno l'80% in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dal campeggio deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).</p> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione sostanze chimiche” e il suo scopo è di ridurre l’impatto ambientale dei detersivi promuovendo l’utilizzo di detersivi Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I (la definizione di Ecolabel ISO Tipo I è riportata nel glossario). Questo criterio si riferisce a quattro tipi di detersivi. Si assegna un punto per ogni tipo di detersivo acquistato.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indicare la quantità (in peso) utilizzata ogni anno per una o più delle seguenti categorie di detersivi:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> detersivi per il lavaggio a mano dei piatti,<input type="checkbox"/> detersivi per lavastoviglie,<input type="checkbox"/> detersivi per bucato<input type="checkbox"/> detergenti generici;2. indicare per ogni categoria, la quantità di prodotto provvisto di Ecolabel o Ecolabel ISO Tipo I utilizzato in un anno;3. dimostrare che la quantità di detersivo Ecolabel (per ogni categoria) corrisponde ad almeno l'80%4. presentare la documentazione, come le fatture, attestante che i detersivi suddetti sono stati effettivamente acquistati dal campeggio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo105) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto(i)



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>72. Pitture e vernici per interni (1 punto)</p> <p>Almeno il 50% delle opere di tinteggiatura interna dei locali e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio, escluse le roulotte ed i caravan in affitto, deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali.</p>	
<p>Contesto:</p> <p>Questo criterio rientra nella sezione “sostanze chimiche” e il suo scopo è di ridurre l’impatto ambientale causato da pitture e vernici per interni, promuovendo l’utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I.</p> <p>Questo criterio si riferisce a pitture e vernici per interni. Il criterio, per essere valido, considera tre anni precedenti alla domanda di assegnazione e un anno successivo a tale domanda, nel caso in cui la tinteggiatura del campeggio sia pianificata poco dopo la richiesta del marchio.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) attestanti le quantità di prodotti utilizzate e le quantità di prodotti munite di marchio ecologico.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indicare la quantità in peso di pitture e vernici per interni utilizzate o da utilizzare all’interno del campeggio;2. indicare la quantità di pitture e vernici per interni utilizzata o da utilizzare provvisti di Ecolabel o di un altro Ecolabel di Tipo I;3. dimostrare che il quantitativo utilizzato di pitture e vernici provviste di marchio sia pari ad almeno il 50%, fornendo a tal fine idonea documentazione (come le fatture di acquisto).	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 106)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>73. Lavaggio auto consentito solo in zone attrezzate allo scopo (1 punto)</p> <p>Il lavaggio delle automobili non è consentito, oppure è consentito solo in aree appositamente attrezzate per raccogliere l'acqua ed i detersivi usati e per convogliarli verso la rete fognaria.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è quello di ridurre l'inquinamento della falda acquifera. I detersivi utilizzati per pulire e lucidare le automobili, nonché i residui di carburante e olio hanno un forte impatto ambientale sul suolo e sulla falda acquifera, se non raccolti separatamente in un'apposita area attrezzata e adeguatamente convogliati verso la rete fognaria.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio, unitamente ad un'ideale documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sulla legislazione nazionale e locale in materia di lavaggio delle automobili negli spazi privati e pubblici e presentare la relativa documentazione; <p>E</p> <ol style="list-style-type: none">2. fornire la documentazione, come il regolamento del campeggio, attestante il divieto di lavare le automobili nel campeggio, a meno che non sia espressamente consentito <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">3. fornire la documentazione, come il rapporto redatto da un tecnico o una copia del progetto relativo ad un'area appositamente attrezzata per il lavaggio delle automobili, incluso il canale per le acque di scarico, nel caso in cui tale attività sia consentita;4. fornire una dichiarazione di conformità al criterio. <p>Nota: Il criterio è applicabile solo laddove la legislazione consente il lavaggio delle automobili sul suolo pubblico.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere moduli 107, 108) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none">○ No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>74. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)</p> <p>Nei negozi del campeggio possono essere venduti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali, quali olio di semi di colza o prodotti della canapa.</p> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione sostanze chimiche” ed il suo scopo è quello di ridurre l’inquinamento. Gli accendifuoco chimici possono causare un pesante impatto sull’acqua e sul terreno. Inoltre, sono molto tossici se ingeriti accidentalmente ed estremamente pericolosi nelle aree a rischio di incendio.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sulla disponibilità di accendifuoco alternativi per il barbecue nel mercato locale;2. fornire la documentazione sul tipo di accendifuoco venduti negli spacci del campeggio;3. fornire una dichiarazione attestante che gli spacci del campeggio non vendono accendifuoco chimici.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 109)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>75. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)</p> <p>Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella sezione “sostanze chimiche” e il suo scopo è di ridurre la quantità di sostanze chimiche impiegate nella piscina.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sui livelli minimi di disinfettanti nelle piscine imposti dalla legge, a seconda dei casi;2. assicurarsi della presenza di un sistema di dosaggio automatico che eroghi la quantità minima adeguata di disinfettante;3. presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico, quale un rapporto stilato da tecnici o la copia del progetto.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 110)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>76. Pulizia meccanica (1 punto)</p> <p>Il campeggio deve disporre di precise procedure per effettuare le pulizie senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.</p>	
<p>Contesto</p> <p>Questo criterio rientra nella “sezione sostanze chimiche” ed il suo scopo è di ridurre l’uso di sostanze chimiche impiegate per le attività di pulizia.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio ed eventualmente una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare procedure precise per condurre le attività di pulizia senza utilizzare sostanze chimiche;2. presentare una spiegazione dettagliata di tali procedure;3. presentare se necessario, altra documentazione giustificativa adeguata.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 111)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punti/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>77. Giardini e orti biologici (2 punti)</p> <p>Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o in linea con i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari²¹, e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione sostanze chimiche” e il suo scopo è di diminuire la quantità di pesticidi usati, in modo da ridurre l'inquinamento del suolo e dell'acqua.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente all'eventuale documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. disporre di procedure che assicurino la gestione di giardini e orti senza il ricorso a pesticidi; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. disporre di procedure che assicurino la gestione di giardini e orti utilizzando solo le sostanze consentite dalla coltivazione biologica di prodotti agricoli; <p>E</p> <ol style="list-style-type: none">3. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio;4. presentare qualsiasi altra eventuale documentazione adeguata.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo112)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i

²¹ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>78. Insetticidi e repellenti (fino a 2 punti)</p> <p>La progettazione architettonica delle unità adibite al pernottamento e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi penetrino nei locali, l'utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l'impiego di insetticidi e repellenti nel campeggio sia ridotto al minimo indispensabile (1 punto).</p> <p>Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l'agricoltura biologica (secondo quanto prescritto dal Regolamento del Consiglio (CEE) No 2092/91 del 24 giugno 1991 sulla produzione biologica dei prodotti agricoli) o sostanze munite di marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto).</p> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" ed il suo scopo è quello di diminuire i quantitativi di repellenti chimici impiegati, al fine di ridurre l'inquinamento del terreno e dell'acqua.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa il criterio, unitamente ad un'adeguata documentazione giustificativa, se necessario.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. disporre di procedure per garantire la gestione del sito senza ricorrere a repellenti chimici; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none">2. disporre di procedure che consentano la gestione del sito ricorrendo esclusivamente alle sostanze consentite dalle pratiche di agricoltura biologica; <p>E</p> <ol style="list-style-type: none">3. fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta il criterio; inclusa la descrizione delle soluzioni meccaniche o agricole scelte;4. fornire qualsiasi altra documentazione pertinente.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 113) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ **punto/i**

PUNTI COMPLESSIVI TOTALIZZATI NELLA SEZIONE SOSTANZE CHIMICHE:





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

SEZIONE GESTIONE DEI RIFIUTI

<p>79. Compostaggio (fino a 3 punti)</p> <p>I rifiuti organici del campeggio devono essere separati (rifiuti di giardino, 2 punti; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve essere effettuato secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione gestione dei rifiuti” e il suo scopo è di ridurre la produzione di rifiuti organici.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sulle linee-guida locali in materia di compostaggio;2. presentare una spiegazione dettagliata delle procedure intraprese ai fini del compostaggio;3. presentare l'eventuale documentazione relativa allo smaltimento predisposta da enti locali o agenzie private.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 114) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>80. Bibite in lattina "usa e getta" (2 punti)</p> <p>Se non richiesto dalla legge, le bibite in lattina "usa e getta" non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio si riferisce alla "sezione gestione dei rifiuti" e il suo scopo è ridurre la produzione di rifiuti dovuti a lattine "usa e getta".</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indicare l'esistenza di legislazioni vigenti che impongono l'uso di lattine "usa e getta" nel campeggio;2. indicare, se opportuno, i tipi di lattine che devono essere "usa e getta" per legge;3. indicare quali lattine "usa e getta" sono state sostituite con altre alternative;4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. <p>Nota: qualora le disposizioni di legge non consentano di sostituire i suddetti articoli, il criterio non può essere soddisfatto e pertanto i 3 punti non possono essere assegnati.</p> <p>Nota: qualora le bottiglie di bevande analcoliche, acqua e birra siano riutilizzabili, e siano previste procedure per il riempimento, si soddisfa anche il criterio 93!</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 115) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

81. Confezioni per la prima colazione/per prodotti alimentari e prodotti "usa e getta"(2 punti)

Le confezioni monoporzione e le tazze, i piatti e le posate "usa e getta" non devono essere utilizzate per la prima colazione o per altri servizi di ristorazione.

Contesto:

Questo criterio rientra nella "sezione gestione dei rifiuti" ed il suo scopo è di ridurre i rifiuti da imballaggio delle confezioni per la prima colazione /prodotti alimentari.

Valutazione e verifica

Il campeggio deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. informarsi sull'esistenza di leggi che impongano l'uso di confezioni monoporzione;
2. sostituire le confezioni monoporzione con una soluzione alternativa, quando non esplicitamente richiesto dalla legge;
3. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio;
4. presentare qualsiasi altra documentazione pertinente.

Nota: qualora le disposizioni di legge non consentano di sostituire i suddetti articoli, il criterio non può essere soddisfatto e i 2 punti non possono essere assegnati.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- o Sì (vedere modulo 116)
→ riportare il punteggio totalizzato in basso
- o No
→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punti/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>82. Smaltimento di grassi/oli (fino a 3 punti)</p> <p>Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente (2 punti). Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/oli che utilizzano (1 punto).</p> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella sezione “gestione dei rifiuti” e il suo scopo è di eliminare i grassi e gli oli dai rifiuti alimentari per impedire che raggiungano l’impianto di trattamento.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. garantire l’installazione dei separatori di grassi;2. installare un punto di raccolta per i grassi e gli oli nell’area adibita a servizio di ristorazione ed almeno un punto di raccolta per gli ospiti;3. comunicare l’ubicazione di questi punti di raccolta al personale e agli ospiti;4. garantire che l’autorità competente proceda alla corretta raccolta di grassi e oli;5. presentare una spiegazione dettagliata sulla conformità al criterio;6. presentare qualsiasi altra documentazione pertinente. <p>Queste misure devono essere intraprese per il personale (2 punti) e per gli ospiti (1 punto).</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p>○ Sì (vedere modulo 117)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p>○ No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ **punto/i**





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>83. Perdite dai veicoli nel parcheggio (1 punto)</p> <p>L'olio e i prodotti simili che possono fuoriuscire dai veicoli stazionati nelle aree di parcheggio devono essere raccolti e smaltiti correttamente.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" ed il suo scopo è quello di ridurre l'inquinamento della falda acquifera. Le perdite di olio e carburante dalle macchine parcheggiate possono produrre un pesante impatto ambientale sul suolo e sull'acqua, se non raccolte separatamente in un'apposita area appositamente attrezzata e debitamente smaltite.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'ideale documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informarsi sui requisiti nazionali e locali in materia di smaltimento di residui di olio/carburante per veicoli sul suolo pubblico e privato e fornire relativa documentazione;2. fornire una spiegazione dettagliata corredata di idonea documentazione, come un rapporto tecnico o una copia del progetto relativamente all'allestimento del parcheggio, incluso il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sì (vedere moduli 118, 119) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>84. Tessuti, mobili ed altri prodotti usati (fino a 3 punti)</p> <p>I mobili, i tessuti ed altri prodotti usati, come le apparecchiature elettroniche, devono essere venduti o donati a enti di beneficenza o altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione gestione dei rifiuti” e il suo scopo è di ridurre i rifiuti voluminosi.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata predisposta dalle associazioni interessate.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurare la distribuzione o la vendita di mobili, tessuti o altri prodotti usati ad associazioni o altri destinatari;2. presentare una spiegazione dettagliata sulla conformità al criterio;3. presentare qualsiasi altra documentazione pertinente.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 120) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i

PUNTI COMPLESSIVI TOTALIZZATI NELLA SEZIONE GESTIONE DEI RIFIUTI: _____





SEZIONE ALTRI SERVIZI

<p>85. Regolazione del traffico nel campeggio (1 punto)</p> <p>Tutto il traffico (ospiti e servizi di manutenzione/trasporto) all'interno del campeggio deve essere limitato a orari e aree ben definite.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio si riferisce all'impatto ambientale causato dal rumore ed dalle esalazioni del traffico veicolare all'interno del campeggio.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'adeguata documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare e stabilire una politica per la riduzione del traffico tramite un'accurata organizzazione del sito (per esempio, sistemando gli ospiti di breve permanenza vicino all'entrata e definendo aree separate per le roulotte ed i camper. Anche le aree per le attività ricreative, come gli sport, ed i punti di raccolta dei rifiuti dovrebbero essere separati dalle piazzole per le roulotte e le tende);2. vietare il traffico in determinate aree ed orari;3. inserire queste disposizioni nel regolamento del campeggio e comunicarle tramite appositi avvisi;4. fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa il criterio, incluse copie delle informazioni fornite agli ospiti, indicando dove tali informazioni sono affisse nel campeggio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere modulo 121) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none">○ No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>86. Traffico creato dal campeggio (1 punto)</p> <p>Non devono essere utilizzati veicoli con motore a combustione per i servizi di trasporto e manutenzione all'interno del campeggio.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio si riferisce all'impatto ambientale dei veicoli con motore a combustione. L'utilizzo di veicoli non a motore o elettrici per i servizi di trasporto e manutenzione contribuisce a diminuire il consumo di carburante fossile, nonché a ridurre il livello di inquinamento acustico e delle esalazioni. Inoltre, rappresenta un esempio positivo e contribuisce a costruire un'immagine ambientalmente positiva del campeggio.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'adeguata documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare ed introdurre nel campeggio mezzi senza motore a combustione per i servizi di manutenzione e trasporto, come veicoli elettrici, veicoli per il giardinaggio o biciclette;2. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa il criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere modulo 122) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none">○ No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>87. Carrelli per gli ospiti nel campeggio (1 punto)</p> <p>Per il trasporto di bagagli e per gli acquisti sul posto, gli ospiti devono poter disporre gratuitamente di carrelli o altri mezzi di trasporto non a motore.</p>	<p>Il <u>campeggio</u> soddisfa questo criterio?</p>
<p>Contesto:</p> <p>Questo criterio si riferisce all'impatto ambientale del traffico veicolare nel campeggio. Se gli ospiti guidano il loro veicolo nel campeggio per trasportare la spesa, le attrezzature per la piscina e per gli sport, oltre a produrre esalazioni nocive, creano una situazione pericolosa per i bambini che giocano, ed infine consumano carburante. Tali conseguenze possono essere significativamente ridotte se il campeggio mette a disposizione dei propri ospiti carrelli o mezzi di trasporto simili.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve fornire una spiegazione di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'ideale documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare e mettere a disposizione degli ospiti mezzi di trasporto non a motore per il trasporto di bagagli, della spesa, dell'attrezzatura sportiva e altro, come carrelli e biciclette;2. fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa il criterio;3. presentare una copia delle comunicazioni fornite agli ospiti.	<p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 123)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>88. Superfici non pavimentate (1 punto)</p> <p>Almeno il 90% della superficie del campeggio non deve essere ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale sigillante che impedisca l'adeguato drenaggio ed aerazione del terreno.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio si riferisce al rivestimento delle superfici che provoca l'impoverimento del suolo ed impedisce il corretto drenaggio della pioggia, il che, in alcuni casi, causa alluvioni e disastri ecologici.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'ideale documentazione giustificativa.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare ed applicare soluzioni alternative alla pavimentazione con asfalto/cemento di strade, vie, piazzole e parcheggi, come ghiaia, piastre di pavimentazione con fori per l'erba, mattoni, lastricato, piastrelle, assi di legno, e legname.2. fornire spiegazioni dettagliate su come il campeggio soddisfa il criterio, unitamente ad un'ideale documentazione giustificativa.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 124) → riportare il punteggio totalizzato in basso<input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>89. Inverdimento del tetto (1,5 punti)</p> <p>Almeno il 50% degli edifici dei campeggi che presentano dei tetti idonei (cioè piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) deve essere ricoperto di erba o piante.</p>	
<p>Contesto:</p> <p>Questo criterio si riferisce alla possibilità, tramite la messa a verde dei tetti, di ridurre la cementificazione del paesaggio e creare uno spazio vitale per i micro-organismi.</p> <p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve fornire una spiegazione di come il campeggio soddisfa questo criterio, unitamente ad un'adeguata documentazione giustificativa.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sì (vedere moduli 125, 126)→ riportare il punteggio totalizzato in basso<input type="radio"/> No→ Scegliere un altro criterio della Sezione B
<p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. elaborare e mettere in atto un progetto di messa a verde dei tetti idonei con specie indigene e resistenti, come le varietà locali di erba grassa che richiedono poca acqua e nessun fertilizzante;2. far condurre una valutazione tecnica della struttura sulla quale verranno collocate le piante, per verificare se sia in grado di sostenere il peso aggiuntivo;3. fornire una spiegazione dettagliata e la documentazione attestante che il campeggio soddisfa il criterio, incluse le specifiche sul tipo di isolamento, di terra e di specie vegetali utilizzate, le procedure necessarie per la manutenzione ed un rapporto tecnico sulla stabilità della superficie rinverdita.	

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>90. Comunicazione ed educazione ambientale (fino a 3 punti)</p> <p>Il campeggio deve provvedere alla comunicazione e all'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L'intrattenimento per gli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).</p>	<p>Il <u>campeggio</u> soddisfa questo criterio?</p>
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella "sezione altri servizi" e il suo scopo principale è di promuovere la consapevolezza e l'educazione ambientale degli ospiti relativamente alle misure locali di conservazione della natura.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p>	<p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 127) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<ol style="list-style-type: none">1. distribuire agli ospiti ed ai visitatori opuscoli e altro materiale educativo sull'ambiente circostante il campeggio;2. assicurarsi che il materiale contenga informazioni su comportamenti responsabili verso l'ambiente;3. fornire informazioni specifiche per i giovani, se necessario;4. includere alcune nozioni di educazione ambientale nelle attività per gli ospiti, come quiz sulla natura per i bambini, eco-rally, lavori artigianali con materiali naturali, eventi ad argomento ambientale, visite guidate a piedi o in bicicletta o visite ad aree naturali/protette con i mezzi pubblici ed escursioni simili;5. presentare i testi dei materiali distribuiti e degli avvisi relativi alle attività ricreative offerte, indicando dove sono affisse tali informazioni nel campeggio;6. fornire una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa il criterio.	

_____ **punto/i**





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>91. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)</p> <p>In almeno il 50 % delle aree comuni al chiuso e nel 50% delle unità in affitto adibite al pernottamento non deve essere consentito fumare.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella sezione “altri servizi” e il suo scopo è di garantire la qualità dell’aria all’interno degli ambienti e delle aree comuni per il confort e la sicurezza dell’ospite.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve indicare il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che in almeno il 50% delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento non sia consentito fumare;2. indicare il numero e il tipo delle aree in cui non è consentito fumare.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 128)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>92. Biciclette (1,5 punti)</p> <p>Le biciclette devono essere messe a disposizione degli ospiti (almeno 2 biciclette ogni 50 piazzole e/o unità in affitto adibite al pernottamento).</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” e il suo scopo è di promuovere l’uso di mezzi di trasporto non inquinanti.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che vi siano biciclette facilmente disponibili per gli ospiti, gratuitamente o a pagamento;2. spiegare in che modo le biciclette sono disponibili agli ospiti. <p><u>Suggerimenti</u> Le biciclette possono essere all’interno del campeggio; il richiedente può accordarsi con un noleggiatore di biciclette nelle vicinanze e informare gli ospiti del campeggio della disponibilità di tale servizio.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 129)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>93. Bottiglie riutilizzabili (fino a 3 punti)</p> <p>Il campeggio deve distribuire le bevande in bottiglie riutilizzabili o a rendere: analcolici (1 punto), birra (1 punto), acqua (1 punto).</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” e il suo scopo è promuovere il riutilizzo delle bottiglie piuttosto che la loro eliminazione.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata rilasciata dal fornitore delle bottiglie.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ricorrere a fornitori che garantiscano il riutilizzo delle bottiglie usate dal campeggio per le bevande elencate nel criterio;2. presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio;3. presentare altra documentazione adeguata rilasciata dai fornitori delle bottiglie. <p>Nota: se grazie alle procedure di riutilizzo delle bottiglie di analcolici, acqua e birra, il campeggio non vende lattine, si soddisfa anche il criterio n. 80! (vedere modulo n. 115)</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 130) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>94. Prodotti di carta (fino a 2 punti)</p> <p>Almeno il 50% della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” e il suo scopo è di ridurre l’impatto ambientale della produzione di carta promuovendo l’utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I. Questo criterio si riferisce a due tipi di carta: Si assegna un punto per ogni tipo acquistato.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indicare la quantità in peso impiegata annualmente di una o entrambe le seguenti categorie di prodotti:<ol style="list-style-type: none">a. prodotti in carta tessuto (carta igienica, da cucina, fazzoletti ecc),b. carta per copie2. indicare per ogni categoria la quantità di prodotto munita di Ecolabel Comunitario o altro Ecolabel ISO Tipo I, impiegata annualmente,3. dimostrare che la quantità di prodotto Ecolabel impiegato corrisponda ad almeno il 50%.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 131) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

95. Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 10% dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nel campeggio, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Contesto:

Questo criterio si riferisce alla “sezione altri servizi” e il suo scopo è di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla produzione di beni durevoli promuovendo l’utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO Tipo I.

Questo criterio si riferisce a numerosi prodotti, sempre che siano provvisti dell’Ecolabel Europeo o altri Ecolabel ISO Tipo I.

Viene assegnato un punto per ogni tipo di prodotto acquistato.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare dati e documenti attestanti le quantità di prodotti che il campeggio possiede e le quantità munite di marchio ecologico.

Modalità di conformità al criterio

Il richiedente deve:

1. indicare il numero di beni durevoli presenti nel campeggio, come:
 - a. biancheria da letto,
 - b. asciugamani,
 - c. biancheria da tavola,
 - d. personal computer,
 - e. computer portatili,
 - f. televisori,
 - g. materassi,
 - h. mobili,
 - i. lavatrici,
 - j. lavastoviglie,
 - k. frigoriferi,
 - l. aspirapolvere,
 - m. rivestimenti rigidi per pavimenti,
 - n. lampadine,
 - o. altro.....(specificare)
2. indicare per ogni categoria di riferimento il numero di prodotti provvisti di Ecolabel Comunitario o di altri Ecolabel ISO Tipo I presenti all’interno del campeggio;
3. dimostrare che la percentuale di beni durevoli provvisti di Ecolabel presenti nel campeggio corrisponde ad almeno al 10%.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- o Sì (vedere modulo 132)
→ riportare il punteggio totalizzato in basso
- o No
→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

96. Prodotti alimentari locali (fino a 4,5 punti)

Per ogni pasto, nella composizione del menù, devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale; sono compresi la prima colazione (1,5 punti) ed i prodotti in vendita nello spaccio del campeggio (1,5 punti).

Ove applicabile, il consumo di specie locali minacciate, come alcuni pesci e crostacei, e di selvaggina deve essere vietato (1,5 punti).

Contesto:

Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” ed il suo scopo è quello di promuovere il consumo di alimenti locali, per favorire l’economia locale e ridurre i trasporti.

Questo criterio è volto anche ad incrementare la consapevolezza del cliente nei confronti di pietanze a base di specie minacciate.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente ad un’adeguata documentazione giustificativa.

Modalità di conformità al criterio

Per prodotto di provenienza locale si intende un prodotto raccolto, coltivato o allevato entro 100 km dal campeggio oppure, se la geografia del paese richiede di considerare distanze più ampie, si intende un prodotto che riflette distintamente l’economia nazionale tradizionale.

Il richiedente deve:

1. indicare i prodotti di provenienza locale che vengono offerti ai pasti e/o alla prima colazione nel campeggio;
2. dimostrare che provengono dalla zona;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Specie minacciate

Laddove esistano specie minacciate,

4. dichiarare l’esistenza di qualsiasi legge relativa a specie minacciate o protette a livello locale e fornire una dichiarazione attestante che nessuna di tali specie viene servita ai pasti o venduta nel campeggio.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- o Sì (vedere modulo 133)
→ riportare il punteggio totalizzato in basso
- o No
→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>97. Alimenti biologici (fino a 2 punti)</p> <p>Gli ingredienti principali di almeno due pietanze inserite nel menù (1 punto) e di almeno 4 prodotti venduti nello spaccio (1 punto) devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” e il suo scopo è di promuovere l’uso di alimenti biologici.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indicare gli ingredienti principali di due pietanze servite agli ospiti nel campeggio;2. dimostrare che questi ingredienti principali sono stati coltivati secondo i metodi dell’agricoltura biologica; <p>E/O</p> <ol style="list-style-type: none">3. indicare i quattro prodotti biologici venduti nello spaccio;4. indicare lo/gli spaccio/i che li vende/vendono;5. dimostrare che sono coltivati in base ai metodi dell’agricoltura biologica; <p>E</p> <ol style="list-style-type: none">6. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. <p>Nota: L’<u>ingrediente principale</u> è l’ingrediente contenuto in maggiore quantità in una pietanza. Per esempio: la farina nel pane e nei dolci, il latte nelle creme dolci e salate, la verdura nei contorni e nelle insalate (facendo specifico riferimento ai tipi maggiormente usati) ecc.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 134) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i

NUMERO COMPLESSIVO DI PUNTI TOTALIZZATI NELLA SEZIONE ALTRI SERVIZI



SEZIONE GESTIONE GENERALE

<p>98. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) del campeggio</p> <p>Il campeggio deve essere registrato in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificato conformemente alla norma ISO 14001 (1,5 punti).</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 135)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
<p>Contesto:</p> <p>Questo criterio rientra nella “sezione gestione generale” e il suo scopo è quello di promuovere l’applicazione dei sistemi di gestione ambientale nel campeggio.</p>	
<p>Valutazione e verifica</p> <p>Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione ISO 14001.</p> <p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dimostrare che il campeggio è registrato al sistema EMAS; OPPURE2. dimostrare che il campeggio è certificato ISO 14001.	

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

99. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi del campeggio deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma ISO 14001 (1 punto)

Contesto:

Questo criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è promuovere la scelta di fornitori che applicano un sistema di gestione ambientale.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

Modalità di conformità al criterio

Per fornitore principale si intende uno dei 10 fornitori principali del campeggio in termini di quantità di prodotti forniti o in funzione dell'entità del servizio o dei servizi erogati.

Per esempio: fornitori di sapone, detersivi, carta, prodotti alimentari possono essere tra i principali fornitori di beni; mentre le aziende responsabili del lavaggio della biancheria, della manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento o delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere tra i fornitori principali di servizi.

Il richiedente deve:

1. dimostrare che almeno uno dei fornitori principali del campeggio sia registrato al sistema EMAS;
2. dimostrare che almeno uno dei fornitori principali del campeggio sia certificato ISO 14001;
3. dichiarare che il fornitore che applica un sistema di gestione ambientale è uno dei fornitori principali.

Il campeggio soddisfa questo criterio?

- Sì (vedere modulo 136)
→ riportare il punteggio totalizzato in basso
- No
→ Scegliere un altro criterio della Sezione B

_____ punto/i





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>100. Conformità dei subappaltatori ai criteri della parte A (fino a 2 punti)</p> <p>Tutti i subappaltatori dei due servizi aggiuntivi (servizi di ristorazione e attività ricreative) devono soddisfare almeno i criteri della Sezione A del presente marchio di qualità ecologica applicabili ai rispettivi servizi specifici (1 punto per ogni servizio erogato nel campeggio).</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione altri servizi” ed il suo scopo principale è quello di promuovere la consapevolezza e la gestione ambientale anche per quanto riguarda i servizi a disposizione degli ospiti del campeggio che non sono gestiti direttamente dal richiedente.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi con i criteri della parte A.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. verificare e definire la conformità dei subappaltatori in questione rispetto ai criteri applicabili della Parte A;2. presentare la documentazione adeguata per ogni subappaltatore atta a dimostrare la conformità con i criteri (moduli di convalida e documentazione richiesta per ogni criterio)	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Sì (vedere modulo 137) <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <ul style="list-style-type: none">○ No <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ **punto/i**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>101. Contatori per il consumo di energia e di acqua (fino a 2 punti)</p> <p>Presso il campeggio devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e acqua al fine di rilevare i dati sui consumi delle varie attività o dei macchinari presenti (1 punto). Ogni piazzola deve disporre del proprio contatore di energia e acqua (1 punto).</p>	
<p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione gestione generale” e il suo scopo è di consentire alla struttura di monitorare dettagliatamente i propri consumi.</p> <p>Valutazione e verifica: Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio soddisfa questo criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. predisporre contatori di energia e di acqua che rendano possibile la misurazione separata di<ol style="list-style-type: none">a. aree del campeggio adibite ad attività specifiche (quale ad esempio il servizio di lavanderia, la cucina, un piano solo, ecc.);b. macchinari specifici (frigoriferi, lavatrici, ecc)c. piazzole.2. presentare una descrizione dettagliata della conformità al criterio unitamente ai dati già esistenti, se disponibili.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 138) → riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No → Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>

_____ punto/i



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>102. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)</p> <p>Solo una delle due condizioni seguenti deve essere soddisfatta:</p> <p>Tra</p> <p>(a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti). La direzione del campeggio deve intraprendere altre azioni per migliorare le prestazioni ambientali della struttura, oltre a quelle contemplate dai criteri della Sezione A. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione gestione generale” e il suo scopo è di promuovere altre azioni ambientali che possano rivelarsi particolarmente efficaci a seconda della situazione specifica del campeggio.</p> <p>Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla descrizione completa di ogni azione supplementare che desidera venga presa in esame.</p> <p>Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. identificare, se possibile, un'azione ambientale che produca un effetto significativo ai fini della riduzione di<ol style="list-style-type: none">a. consumo energetico,b. consumo idrico,c. utilizzo di sostanze chimiche,d. produzione di rifiuti.2. presentare una descrizione dettagliata di come il campeggio soddisfa il criterio;3. presentare una dichiarazione di conformità al criterio.	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 139)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p> <hr/>
<p>oppure</p> <p>(b) Marchio di qualità ecologica (3 punti): Al campeggio deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I nazionale o regionale.</p> <hr/> <p>Contesto: Questo criterio rientra nella “sezione gestione generale” e il suo scopo è di dare un riconoscimento alle strutture che partecipano ad Ecolabel nazionali o locali ISO Tipo I.</p> <p>Valutazione e verifica: Il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.</p>	<p><u>Il campeggio soddisfa questo criterio?</u></p>



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

<p>Modalità di conformità al criterio</p> <p>Il richiedente deve</p> <ol style="list-style-type: none">1. assicurarsi che l'Ecolabel che gli è stato assegnato sia un Ecolabel ISO Tipo I;2. dimostrare di avere ottenuto l'Ecolabel. <p>Note: Per ecolabel ISO Tipo I si intende un ecolabel sviluppato conformemente alle linee-guida ISO 14024. Tali linee-guida considerano il ciclo di vita del prodotto munito di marchio ecologico, le consultazioni con le parti interessate, la trasparenza nello sviluppo dei criteri e la verifica da parte di terzi della conformità al criterio.</p>	<p><u>questo criterio?</u></p> <p><input type="radio"/> Sì (vedere modulo 140)</p> <p>→ riportare il punteggio totalizzato in basso</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>→ Scegliere un altro criterio della Sezione B</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ punto/i

NUMERO COMPLESSIVO DI PUNTI TOTALIZZATI NELLA SEZIONE GESTIONE GENERALE:

(vedere modulo 141):

NUMERO COMPLESSIVO DI PUNTI TOTALIZZATI IN TUTTE LE SEZIONI:

Il campeggio ha totalizzato il punteggio minimo richiesto?

- Sì**
- No**

Il campeggio ha ottenuto l'assegnazione dell'ecolabel UE per il servizio di campeggio?

- Sì**
- No**



ALLEGATO 2

Documenti di verifica

Il presente allegato descrive i diversi documenti di verifica contemplati dalle procedure per la valutazione e la verifica della conformità ai criteri e dall'organismo responsabile di tale verifica. Si prega di notare che tale lista è indicativa.

Gli organismi competenti negli altri Stati Membri possono fornire dettagli rispetto alla non applicabilità di alcune delle indicazioni sopra citate (i contatti degli organismi competenti sono riportati nel sito web dell'ecolabel della Commissione Europea

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm

La verifica viene effettuata al momento della domanda di assegnazione dell'Ecolabel. Il suo scopo è quello di valutare la conformità del campeggio ai criteri per la concessione dell'Ecolabel europeo ed evitare che vengano fornite informazioni ingannevoli al consumatore o che siano causati danni all'immagine del marchio.

- **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione quale strumento di verifica intende produrre un documento che non sia proveniente dal campeggio. Esempi di documentazione sono rappresentati da bollette, fatture, contratti e quanto risulta dalle verifiche ispettive. Segue la spiegazione di ogni documento menzionato nelle procedure di verifica.

Bollette

Ai fini delle verifiche contemplate dalla Decisione della Commissione relativamente ai criteri per il servizio di campeggio descritti nel presente manuale, la bolletta è il documento che certifica la richiesta di pagamento per il consumo di energia (riscaldamento o elettricità), ovvero di acqua, inoltrata da un ente pubblico o privato responsabile della distribuzione di queste risorse. La bolletta generalmente attesta il quantitativo di risorse utilizzate. Questo numero è importante ai fini del controllo dei consumi. Tale controllo permetterà al responsabile del campeggio di verificare quanto denaro stia risparmiando attraverso l'applicazione dell'Ecolabel europeo.

Contratti

Ai fini dell'Ecolabel UE, i contratti rappresentano il documento giustificativo più idoneo a verificare la conformità a un criterio che richieda l'acquisto di un servizio continuo, per esempio lo smaltimento dei rifiuti in base a provvedimenti sulla raccolta differenziata, o l'acquisto di elettricità da fonti rinnovabili.

Fatture

Le fatture attestano la conformità ai criteri che si riferiscono alla fase di approvvigionamento. Rappresentano la prova dell'acquisto di un certo numero di elementi di una certa componente, secondo quanto richiesto dal criterio. Per esempio, le fatture di acquisto delle lampadine a basso consumo energetico, oppure delle apparecchiature da ufficio con l'etichetta Energy Star, dimostrano che questo tipo di apparecchiatura è in uso all'interno del campeggio.

Inoltre attestano l'intervento di un professionista qualificato per un'azione richiesta, quale ad esempio un controllo di manutenzione.



Registrazione o certificazione

Ai fini dell'Ecolabel UE, i documenti relativi alla registrazione o alla certificazione soddisfano la valutazione della partecipazione ad altri sistemi di gestione ambientale, come marchi di qualità ambientale ed EMAS.

Manuali tecnici

Ai fini dell'Ecolabel UE, i manuali tecnici rappresentano un valido documento di verifica, in quanto descrivono le caratteristiche dell'apparecchiatura. Per esempio, una lavatrice di classe energetica A sarà corredata di un manuale tecnico che ne dichiara le caratteristiche.

• **DICHIARAZIONI (RILASCIATE DA TERZI O AUTO-DICHIARAZIONI)**

Ai fini del presente manuale, una dichiarazione è un documento scritto attestante che le condizioni richieste sono soddisfatte. La veridicità della dichiarazione è responsabilità della persona o dell'Ente firmatario della dichiarazione stessa.

Dichiarazioni rilasciate da terzi

Le dichiarazioni possono essere rilasciate dal fabbricante, se si riferiscono a caratteristiche di prodotto, da autorità pubbliche o private, se si riferiscono a servizi legati alle attività del campeggio (per esempio l'adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi).

Auto-dichiarazione

L'autodichiarazione come mezzo di verifica, comporta una affermazione scritta in cui il responsabile del campeggio afferma che ciò che egli attesta è vero e può essere verificato da una ispezione. L'auto-dichiarazione è uno strumento di verifica per quelle situazioni in cui la documentazione, quale descritta sopra, non è facilmente disponibile o dove la verifica si riferisce ad attività che dipendono esclusivamente dal responsabile del campeggio.

L'autodichiarazione è uno strumento di verifica che può essere facilmente soddisfatto, non è discriminatorio per i richiedenti rispetto alla loro dimensione aziendale, posizione geografica e tipo di struttura.

Spesso è possibile effettuare un controllo incrociato dell'autodichiarazione tramite visita ispettiva, come ad esempio per il flusso medio dell'acqua da rubinetti e docce, la presenza di materiale informativo per gli ospiti, la partecipazione del personale ai corsi di formazione. I registri che sono richiesti dai criteri di gestione dei dati relativi ai consumi e alle prestazioni ambientali delle apparecchiature possono essere considerati come giustificativi delle autodichiarazioni.

• **VERIFICHE ISPETTIVE**

La verifica ispettiva quale strumento di verifica è effettuata quando una situazione deve essere controllata sul posto. Questo significa che la valutazione della conformità richiede il giudizio dell'ispettore.

Le verifiche ispettive sono effettuate da ispettori degli organismi competenti.



MODULO 1 : DICHIARAZIONI

(auto-dichiarazione, dichiarazione rilasciata da terzi)

Io sottoscritto dichiaro che il campeggio _____
_____ soddisfa il criterio n. in quanto:

Descrizione e spiegazione di come il campeggio soddisfa il criterio:

Allego i seguenti documenti:

- Bolletta
- Fattura
- Documentazione tecnica/misurazioni
- Dichiarazione rilasciata da un'autorità pubblica
- Altro _____

In fede,

Firma del richiedente

Eventuale firma di una terza parte (tecnico, ecc)



MODULO 2: Dichiarazione di non applicabilità del criterio

Io sottoscritto dichiaro che il criterio n. _____ non è applicabile al campeggio
_____ in quanto:

Descrizione e spiegazione del perchè il campeggio non soddisfa il criterio:

In fede,

Firma del richiedente



MODULO 3: lettera di richiesta di informazioni ai fornitori/autorità locali.

Io sottoscritto dichiaro che in data _____ ho inviato la lettera di richiesta al seguente fornitore/autorità locale

- Fornitore di energia
- Fornitore di acqua potabile
- Amministrazione locale
- Agenzie per lo smaltimento di rifiuti speciali
- Siti per lo smaltimento di rifiuti speciali
- Associazione di categoria /Camera di commercio
- Organismo Competente
- Altro _____

richiedendo informazioni in merito a:

- Fornitura di elettricità da fonti rinnovabili
- Esistenza di uno studio relativo ad un piano di protezione delle acque
- Esistenza e caratteristiche di un piano sulle acque reflue
- Categorie di rifiuti per la raccolta differenziata
- Raccolta differenziata di rifiuti pericolosi
- Formazione collettiva su tematiche ambientali
- Altro _____

Includo la risposta ricevuta dall'autorità in questione.

In fede,

Firma del richiedente



APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

ALLEGATO 3

Altri documenti importanti

Regolamento 1980/2000

Allegato III della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2000/532/CE sui rifiuti pericolosi



Dalla Direttiva del Consiglio 91/689/CEE²² sui rifiuti pericolosi.

Allegato III

CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono indurre il cancro o aumentarne l'incidenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» ed in base all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).

²² GU L377 del 31/12/1991 pag. 20-27



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.





IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6.9.2000 L 226/3

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2000

che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2000) 1147]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1) modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2) in particolare l'articolo 1, lettera a),

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri hanno notificato svariate categorie di rifiuti che essi ritengono presentare una o più caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

(2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE stabilisce che la Commissione è tenuta ad esaminare le notifiche degli Stati membri allo scopo di modificare l'elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE del Consiglio (4).

(3) Qualunque tipo di rifiuto inserito nell'elenco dei rifiuti pericolosi deve essere incluso anche nel catalogo europeo dei rifiuti, istituito mediante decisione 94/3/CE della Commissione (5). Per rendere più trasparente il sistema di classificazione e semplificare le disposizioni in vigore è opportuno compilare un elenco comunitario che integri l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 94/3/CE e quello dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE.

(4) La Commissione è assistita a tale scopo dal comitato costituito in virtù dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(5) Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal suddetto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco contenuto nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 (6) e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate (1) come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1$ %,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3 %,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20 %,
- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentrazione totale $\geq 0,1$ %,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificate come R60 o R61 in concentrazione totale $\geq 0,5$ %,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificate come R62 o R63 in concentrazione totale ≥ 5 %,
- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione totale $\geq 0,1$ %,
- una o più sostanze mutagene della categoria 3 classificate come R40 in concentrazione totale ≥ 1 %.

Articolo 3

In casi eccezionali gli Stati membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati presentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato nell'elenco come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE, gli Stati membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Le decisioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione ad intervalli annuali. La Commissione esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1° gennaio 2002.

Articolo 5

La decisione 94/3/CE e la decisione 94/904/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione



Note:

- (1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47
- (2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
- (3) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
- (4) GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.
- 5) GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15.
- (6) L'espressione «sostanza tossica per il ciclo riproduttivo» è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1), recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Tale espressione sostituisce il termine «teratogena» dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

-
- (1) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14) e successive modifiche.
IT Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 6.9.2000 L 226/5
-



ALLEGATO

Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tuttavia, l'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della medesima direttiva.

3. I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

(Nota: è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi). Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice

99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5.

5. Ai fini della presente decisione per «sostanza pericolosa» si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per «metallo pesante» si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli siano in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva

91/689/CEE. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12; 13 e H14 al momento l'articolo 2 della presente decisione non specifica alcunché.

7. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non utilizzato in precedenza nella decisione 94/3/CE.



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

INDICE

Capitoli dell'elenco

(codici a due cifre)

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione, trattamento e ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
- 02 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
- 04 Rifiuti della lavorazione delle pelli, delle pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti da processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti da processi chimici organici
- 08 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (Pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli e plastiche
- 13 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 e 12)
- 14 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti da costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
- 18 Rifiuti dalla ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
- 19 Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
- 20 Rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE, TRATTAMENTO E ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA

01 01 rifiuti da estrazione di minerali

- 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
- 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali

- 01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
- 01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

- 01 03 01 colle
- 01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
- 01 03 03 fanghi rossi dalla produzione di allumina
- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

- 01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
- 01 04 02 sabbia e argilla di scarto
- 01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
- 01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
- 01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
- 01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

- 01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
- 01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
- 01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

02 01 rifiuti delle produzioni primarie

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti animali

02 01 03 scarti vegetali

02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

02 01 05* rifiuti agrochimici

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalle silvicoltura

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla lavorazione del tabacco

02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti da separazione con solventi

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

~~02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti~~

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti della pasta e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 02 segatura

03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dai trattamenti conservativi del legno

03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
- 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone**
- 03 03 01 corteccia
- 03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
- 03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
- 03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 06 fibra e fanghi di carta
- 03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DELLE PELLI, DELLE PELLICCE E DELL'INDUSTRIA

TESSILE

04 01 rifiuti dell'industria della lavorazione delle pelli e delle pellicce

- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, in particolare derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, in particolare derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli polveri di lucidatura contenenti cromo
- 04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

- 04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
- 04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
- 04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
- 04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
- 04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
- 04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
- 04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetici
- 04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
- 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14
- 04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui al punto 04 02 16
- 04 02 19* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 04 02 19
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 residui oleosi e rifiuti solidi

- 05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 04* fanghi acidi da processi di alchilazione
- 05 01 05* perdite di olio
- 05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 01 09* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 05 01 09
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 02 residui non oleosi e rifiuti solidi

- 05 02 01 fanghi dal trattamento acqua alimentazione caldaie
- 05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 04 filtri di argilla esauriti



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 05 04 01* filtri di argilla esauriti
- 05 05 rifiuti da processi di desolforazione del petrolio**
- 05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
- 05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 06 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone**
- 05 06 01* catrami acidi
- 05 06 02 asfalto
- 05 06 03* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 07 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale**
- 05 07 01* fanghi contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 08 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio**
- 05 08 01* filtri di argilla esauriti
- 05 08 02* catrami acidi
- 05 08 03* altri catrami
- 05 08 04* rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
- 05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
- 06 01 soluzioni acide di scarto**
- 06 01 01* acido solforoso e solforico
- 06 01 02* acido cloridrico
- 06 01 03* acido fluoridrico
- 06 01 04* acido fosforo e fosforico
- 06 01 05* acido nitroso e nitrico
- 06 01 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 06 02 soluzioni alcaline**
- 06 02 01* idrossido di calcio
- 06 02 02* soda (idrossido di sodio)
- 06 02 03* ammoniaca
- 06 02 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 06 03 sali e loro soluzioni**
- 06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02)
- 06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
- 06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
- 06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
- 06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
- 06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
- 06 03 07 fosfati e sali solidi collegati
- 06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
- 06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
- 06 03 10 sali solidi contenenti ammonio
- 06 03 11* sali e soluzioni contenenti cianuri
- 06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
- 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 04 rifiuti contenenti metalli**
- 06 04 01 ossidi metallici
- 06 04 02* sali metallici (tranne 06 03)
- 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti**
- 06 05 02* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02
- 06 06 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione**
- 06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
- 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 06 07 rifiuti da processi chimici degli alogeni**
06 07 01* rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02* carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 08 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio**
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
- 06 09 rifiuti da processi chimici del fosforo**
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 10 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti**
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
- 06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**
06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 13 rifiuti da altri processi chimici inorganici**
06 13 01* pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 04* rifiuti dalla lavorazione dell'amianto
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
- 07 01 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base**
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 02 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11
07 02 13 plastica di scarto
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)**
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03* solventi di organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 07 04 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 04 10* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 04 11
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici**
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 05 11
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici**
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti**
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 01 rifiuti da PFFU e da operazioni di scrostatura e sverniciatura**
08 01 11* pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11
08 01 13* fanghi derivanti da pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi derivanti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 15
08 01 17* rifiuti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 rifiuti da operazioni di scrostatura e sverniciatura diversi da quelli di cui al punto 08 01 17
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture o vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 19
08 01 21* soluzione decapante di scarto per pitture o vernici
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa**
- 08 03 01* inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02* inchiostri di scarto contenenti solventi non alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05* fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
~~08 03 06* fanghi di inchiostri contenenti solventi non alogenati~~
-
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 10* solventi organici di scarto usati per operazioni di pulizia
08 03 11* soluzioni per incisioni di scarto
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)**
- 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui al punto 08 04 09
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 11
08 04 13* fanghi acquosi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 13
08 04 15* soluzioni acquose di scarto contenenti adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 soluzioni acquose di scarto contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 15
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 05 rifiuti non specificati altrimenti**
- 08 05 01* isocianati di scarto
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica**
- 09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04* soluzioni di fissaggio
09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06* rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 11* macchine fotografiche usa e getta contenenti batterie incluse in 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche usa e getta diverse da quelle di cui al punto 09 01 11
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI**
- 10 01 rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
- 10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 torba e ceneri leggere di legno (non trattate)
10 01 04* ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09* acido solforico
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 13* ceneri leggere derivanti da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**
-
- ~~10 02 01 rifiuti dalla trasformazione delle scorie~~
10 02 02 scorie non trasformate



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 10 02 05 altri fanghi
- 10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 02 07* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da forni ad arco elettrico contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da forni ad arco elettrico diversi da quelli di cui al punto 10 02 07
- 10 02 09 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da altri processi di lavorazione del ferro e dell'acciaio
- 10 02 10 calamina
- 10 02 11* aiuti derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti olio
- 10 02 12 altri rifiuti derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 13* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13
- 10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
- 10 03 01* catrami ed altri rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04* scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
- 10 03 05 polvere di allumina
- 10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
- 10 03 07* rivestimenti di carbone usati
- 10 03 08* scorie saline di seconda fusione
- 10 03 09* scorie nere di seconda fusione
- 10 03 10* rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere
- 10 03 11 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa polvere di macinazione)
- 10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 03 15* scorie infiammabili o che rilasciano al contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 scorie diverse da quelle di cui al punto 10 03 15
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo**
- 10 04 01* scorie (di prima e seconda fusione)
- 10 04 02* incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
- 10 04 03* arsenato di calcio
- 10 04 04* polveri dai gas effluenti da camino
- 10 04 05* altre polveri e particolato
- 10 04 06* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
- 10 05 01* scorie (di prima e seconda fusione)
- 10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
- 10 05 03* polveri dai gas effluenti da camino
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame**

- 10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)
- 10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
- 10 06 03* polveri dai gas effluenti da camino
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 05* rifiuti della raffinazione elettrolitica
- 10 06 06* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 rifiuti da altri processi metallurgici non ferrosi**
10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 08 04 altre polveri e particolato
10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03 scorie di fusione
10 09 04 polveri di fornace
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03 scorie di fusione
10 10 04 polveri di fornace
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 rifiuti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo del vetro
10 11 02 vetro di scarto
10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05 altre polveri e particolato
10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 rifiuti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**
~~10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico~~
10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03 altre polveri e particolato
10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi inutilizzabili
10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali**
10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02 rifiuti dalla fabbricazione di amianto cemento
10 13 03 rifiuti dalla fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 04 rifiuti dalla calcinazione dall'idratazione del calcare
10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 13 06 altre polveri e particolato
10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DA TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)

- 11 01 01* soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
- 11 01 02* soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
- 11 01 03* rifiuti esenti da cianuri contenenti cromo
- 11 01 04 rifiuti esenti da cianuri non contenenti cromo
- 11 01 05* soluzioni acide di decapaggio
- 11 01 06* acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07* alcali non specificati altrimenti
- 11 01 08* fanghi di fosfatazione

11 02 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi

- 11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
- 11 02 02* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 04 fanghi non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi da processi di tempra

- 11 03 01* rifiuti contenenti cianuri
- 11 03 02* altri rifiuti

11 04 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

- 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

12 RIFIUTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI; PLASTICA

12 01 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)

- 12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
- 12 01 02* altre particelle di metalli ferrosi
- 12 01 03* limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
- 12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
- 12 01 05 particelle di plastica
- 12 01 06* oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 07* oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 08* emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
- 12 01 09* emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
- 12 01 10* oli sintetici per macchinari
- 12 01 11* fanghi di lavorazione
- 12 01 12* grassi e cere esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 02 rifiuti da trattamento meccanico di superficie (sabbatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)

- 12 02 01 polvere per sabbatura esausta
- 12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
- 12 02 03 fanghi da lucidatura
- 12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02* rifiuti da sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI (tranne oli commestibili, 05 e 12)

13 01 oli esauriti da circuiti idraulici e freni

- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
- 13 01 02* altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
- 13 01 03* altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 04* emulsioni contenenti composti organici clorurati
- 13 01 05* emulsioni non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 06* oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
- 13 01 07* altri oli per circuiti idraulici
- 13 01 08* oli per freni

13 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 13 02 01* oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
- 13 02 02* oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
- 13 02 03* altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 13 03 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi**
- 13 03 01* oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
- 13 03 02* altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
- 13 03 03* oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 13 03 04* oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 13 03 05* oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

13 04 oli di cala

- 13 04 01* oli di cala da navigazione interna
- 13 04 02* oli di cala provenienti dalle fognature dei moli
- 13 04 03* oli di cala da altre navigazioni

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

- 13 05 01* solidi di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 04* fanghi o emulsioni da dissalatori
- 13 05 05* altre emulsioni

13 06 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

- 13 06 01* altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (tranne 07 e 08)

14 01 rifiuti da sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiature

- 14 01 01* clorofluorocarburi (CFC)
- 14 01 02* altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 01 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 01 04* miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 14 01 05* miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 14 01 06* fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 01 07* fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati

14 02 rifiuti dalla pulizia di tessuti

- 14 02 01* solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 02 02* miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 14 02 03* fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 02 04* fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 03 rifiuti dell'industria elettronica

- 14 03 01* clorofluorocarburi (CFC)
- 14 03 02* altri solventi alogenati
- 14 03 03* solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 14 03 04* fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 03 05* fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 04 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

- 14 04 01* clorofluorocarburi (CFC)
- 14 04 02* altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 04 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 04 04* fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 04 05* fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 05 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)

- 14 05 01* clorofluorocarburi (CFC)
- 14 05 02* altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 05 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 05 04* fanghi contenenti solventi alogenati
- 14 05 05* fanghi contenenti altri solventi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in più materiali
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 08* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
~~15 02 02* assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose~~
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui al punto 15 02 02
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
- 16 01 veicoli fuori uso e loro componenti**
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 06 veicoli fuori uso, svuotati di tutti i liquidi e di altre componenti pericolose
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02 apparecchiature fuori uso e loro componenti**
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o PCT o da essi contaminate diverse da quelle di cui al punto 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
16 02 12* apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui ai punti 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15* componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui al punto 16 02 15
- 16 03 prodotti fuori specifica**
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
- 16 04 rifiuti esplosivi di scarto**
16 04 01* munizioni di scarto
16 04 02* fuochi artificiali di scarto
16 04 03* altri rifiuti esplosivi di scarto
- 16 05 gas e sostanze chimiche in contenitori**
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
- 16 06 batterie ed accumulatori**
16 06 01* accumulatori al piombo
16 06 02* accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03* accumulatori al mercurio
16 06 04 accumulatori alcalini (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie e accumulatori
16 06 06* elettroliti da batterie e accumulatori
- 16 07 rifiuti dalla pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 12)**
16 07 01* rifiuti dalla pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02* rifiuti dalla pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03* rifiuti dalla pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04* rifiuti dalla pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05* rifiuti dalla pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06* rifiuti dalla pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 catalizzatori esauriti**
~~16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)~~
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi (1) o composti di metalli di transizione pericolosi



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti altri metalli di transizione (2) o composti di metalli di transizione (tranne 16 08 07)
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 17 RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)**
- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso**
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramica
- 17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
- 17 02 legno, vetro e plastica**
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 03 asfalto, catrame e prodotti catramosi**
- 17 03 01 asfalto contenente catrame
- 17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
- 17 03 03 catrame e prodotti catramosi
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)**
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 08 cavi
- 17 05 terra e materiali di dragaggio**
- 17 05 03* terra e rocce contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui al punto 17 05 03
- 17 05 05* terra di dragaggio contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 terra di dragaggio diversa da quella di cui al punto 17 05 05
- 17 06 materiali isolanti**
- 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 02 altri materiali isolanti
- 17 07 rifiuti misti da costruzioni e demolizioni**
- 17 07 02* rifiuti misti da costruzioni e demolizioni o rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata contenenti sostanze pericolose
- 17 07 03 rifiuti misti da costruzioni e demolizioni diversi da quelli di cui al punto 17 07 02
- 18 RIFIUTI DALLA RICERCA MEDICA E VETERINARIA (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)**
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e da sistemi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie dell'uomo**
- 18 01 01 oggetti da taglio (tranne 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03* rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (ad esempio abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
- 18 01 06* sostanze chimiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui al punto 18 01 06
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui al punto 18 01 08
- 18 01 10* amalgama di scarto da odontoiatria
- 18 02 rifiuti dalla ricerca e da sistemi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali**



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 18 02 01 oggetti da taglio (tranne 18 02 02)
- 18 02 02* rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 05* sostanze chimiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui al punto 18 02 05
- 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui al punto 18 02 07

19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

- 19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06* acque reflue dal trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 19 01 07* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui al punto 19 01 11
- 19 01 13* ceneri leggere contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere diverse da quelle di cui al punto 19 01 13
- 19 01 15* polveri di caldaia contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia diverse da quelle di cui al punto 19 01 15
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui al punto 19 01 17
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 rifiuti da trattamenti chimico-fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

- 19 02 01* fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi dal trattamento di precipitazione dei metalli
- 19 02 03 miscele di rifiuti composte esclusivamente di rifiuti non contrassegnati come pericolosi
- 19 02 04* miscele di rifiuti composte da almeno un tipo di rifiuto contrassegnato come pericoloso

19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (3)

- ~~19 03 04* rifiuti inclusi tra quelli pericolosi e parzialmente (4) stabilizzati~~
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 04
- 19 03 06* rifiuti inclusi tra quelli pericolosi e solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui al punto 19 03 06

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03* fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempratura di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

- 19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
- 19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
- 19 05 03 composti fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

- 19 06 01 fanghi dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
- 19 06 02 fanghi dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 percolato di discariche

- 19 07 01 percolato di discariche

19 08 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti

- 19 08 01 mondiglia
- 19 08 02 rifiuti da dissabbiamento (filtrazione di acque)
- 19 08 03* grassi ed oli da separatori olio/acqua
- 19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
- 19 08 05 fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06* resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico





APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 rifiuti dalla preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale**
- 19 09 01 rifiuti da filtrazioni primarie e screening
- 19 09 02 fanghi da impianti di chiarificazione delle acque
- 19 09 03 fanghi da impianti di decarbonatazione delle acque
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 rifiuti da operazioni di frantumazione di rifiuti a contenuto metallico**
- 19 10 01 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
- 19 10 02 rifiuti non ferrosi
- 19 10 03* fluff-frazione leggera contenente sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff-frazione leggera diversa da quella di cui al punto 19 10 03
- 19 10 05* polvere ed altre frazioni contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 polvere ed altre frazioni diverse da quelle di cui al punto 19 10 05
- 20 RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI**
-
- ~~**INCLUSI RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**~~
- 20 01 raccolta differenziata**
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
- 20 01 04 altri tipi di plastica
- 20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
- 20 01 06 altri tipi di metallo
- 20 01 07 legno
- 20 01 08 rifiuti alimentari di natura organica
- 20 01 10 abiti
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 13* solventi
- 20 01 14* acidi
- 20 01 15* rifiuti alcalini
- 20 01 17* prodotti fotochimici
- 20 01 19* pesticidi
- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 22 aerosol
- 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi alimentari
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui al punto 20 01 25
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui al punto 20 01 27
- 20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui al punto 20 01 29
- 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui al punto 20 01 31
- 20 01 33* batterie e accumulatori misti contenenti batterie o accumulatori compresi nei codici 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui al punto 20 01 33
- 20 01 35* apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose
- 20 01 36 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 02 rifiuti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
- 20 02 01 rifiuti compostabili
- 20 02 02 terreno e rocce
- 20 02 03 altri rifiuti non compostabili
- 20 03 altri rifiuti urbani**
- 20 03 01 rifiuti urbani misti
- 20 03 02 rifiuti di mercati
- 20 03 03 residui dalla pulizia di strade
- 20 03 04 fanghi da serbatoi settici



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

- (1) I metalli di transizione sono: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio.
- (2) Cfr. nota 1.
- (3) I processi di stabilizzazione modificano il grado di pericolosità delle componenti dei rifiuti e quindi trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione modificano solo lo stato fisico dei rifiuti tramite gli additivi (ad esempio da liquido a solido), senza alterarne le proprietà chimiche.
- (4) Si considerano «parzialmente stabilizzati» i rifiuti che, anche dopo il processo di stabilizzazione, possono ancora rilasciare nell'ambiente a breve, medio o lungo termine componenti pericolose che non sono state modificate e rese completamente innocue.